BOLLETTINO UFFICIALE

n. 46
DEL 14 NOVEMBRE 2012

46

Anno XLIX n. 46

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12_46_1_LRE_22

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 22
Valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità e oggetto

1. La Regione Friuli Venezia Giulia favorisce la conoscenza e la frequentazione a scopo turistico, ricreativo, culturale e sportivo dell'ambiente alpino nel rispetto della natura e del paesaggio montano, della cultura e delle tradizioni alpine.
2. A tal fine la presente legge:
a) istituisce l'Elenco delle strutture alpine regionali e ne disciplina la formazione e l'aggiornamento;
b) promuove e sostiene attività e interventi di manutenzione delle strutture alpine regionali;
c) disciplina la segnaletica delle strutture alpine regionali;
d) promuove la realizzazione e l'aggiornamento di una cartografia regionale delle strutture alpine regionali.
3. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club Alpino Italiano), e fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano in Friuli Venezia Giulia), la presente legge regola i rapporti con il Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia.
4. La presente legge istituisce, altresì, il Comitato per le strutture alpine regionali e regola i rapporti con i soggetti pubblici e privati per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco.

Art. 2 definizione delle strutture alpine regionali

1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri alpini e le strutture di ricovero alpino.
2. Per sentieri alpini si intendono i sentieri per l'utilizzo prevalentemente pedonale con fondo naturale, tracciato per l'effetto del passaggio di pedoni o di animali, appositamente segnalati che, ubicati al di fuori dei centri urbani, consentono la visita e l'esplorazione degli ambienti naturali alpini anche antropizzati per fini turistici, ricreativi, culturali e sportivi. I sentieri alpini si distinguono in:
a) sentieri escursionistici, ovvero sentieri privi di difficoltà tecniche che consentono un agevole movimento in zone di montagna, anche di fondovalle, realizzati per scopi agro-silvo-pastorali, militari, religiosi, storici, tematici o che conducono a strutture di ricovero alpino o di collegamento tra valli;
b) sentieri alpinistici, ovvero i percorsi che si sviluppano in zone impervie e conducono a strutture di ricovero alpino e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;
c) sentieri attrezzati, ovvero i percorsi che consentono il passaggio in zona di montagna medio alta la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;
d) vie ferrate, ovvero i percorsi su pareti rocciose o su aree di cresta e cenge o comunque impervie la cui percorribilità è facilitata dall'installazione di attrezzature fisse, comprese le pareti attrezzate.
3. Per strutture di ricovero alpino si intendono i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e i bivacchi così come definiti dall'articolo 73 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

Art. 3 ruolo del Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia

1. Il Club Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia provvede, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 91/1963, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto e con le modalità ivi stabilite, alla

realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano e delle singole sezioni, nonché al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche.

2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, anche in relazione ai compiti attribuiti al Club Alpino Italiano dal comma 1, la Regione stipula con il Raggruppamento regionale del Friuli Venezia Giulia del Club Alpino Italiano, in seguito denominato CAI - FVG, una convenzione, non onerosa, della durata di cinque anni, che disciplina:

a) la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali di cui all'articolo 4;

b) la manutenzione delle strutture alpine regionali di competenza del CAI - FVG classificate nell'Elenco;

c) l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco, con l'eccezione della segnaletica lungo la parte di sentiero che ricade in aree parco o in aree naturali protette;

d) il controllo annuale sullo stato di manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco e sulla segnaletica delle strutture alpine medesime, compresa la registrazione di eventuali danni; di tale controllo è data comunicazione al Comitato per le strutture alpine regionali di cui all'articolo 9 e all'Amministrazione regionale.

Art. 4 Elenco delle strutture alpine regionali

1. È istituito l'Elenco delle strutture alpine regionali, di seguito Elenco, la cui formazione e aggiornamento sono curati dal CAI - FVG secondo le modalità, i criteri e le procedure disciplinati in apposito regolamento.

2. Copia dell'Elenco e dei suoi aggiornamenti è depositata a cura del CAI - FVG presso l'Amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.

3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare le strutture alpine regionali, adotta, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, uno specifico marchio di riconoscimento di cui possono fregiarsi esclusivamente le strutture alpine regionali iscritte nell'Elenco.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali di cui al comma 1.

Art. 5 cartografia regionale delle strutture alpine classificate nell'Elenco

1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), predispone una cartografia regionale delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco per la consultazione anche sul sito internet della Regione e su ogni altro strumento digitale ritenuto utile.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa per la redazione e per l'aggiornamento della cartografia di cui al comma 1, nonché per la sua successiva riproduzione e stampa.

Art. 6 classificazione delle strutture alpine regionali

1. I sentieri alpini regionali sono classificati nell'Elenco con le seguenti informazioni minime:

a) il numero del sentiero, la sua eventuale denominazione e la specifica di sentiero escursionistico, alpinistico, attrezzato o via ferrata, di cui all'articolo 2, comma 2;

b) una breve descrizione dell'itinerario, delle eventuali peculiarità storiche, culturali, naturali, geologiche;

c) i comuni interessati dal tracciato e i riferimenti cartografici;

d) la località di inizio e di termine del sentiero e le località che si trovano lungo il percorso, nonché gli snodi e le relative quote;

e) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia, le caratteristiche e le difficoltà del tracciato;

f) la presenza e il numero delle eventuali aree attrezzate per la sosta, punti di tappa, punti di ristoro e di pernottamento e di documentazione lungo il sentiero;

g) gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti.

2. La classificazione dei sentieri alpini regionali che insistono in aree protette è effettuata in conformità alla regolamentazione contenuta nei piani di conservazione e sviluppo e nei regolamenti di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), o in conformità di norme e atti di pianificazione e regolamentazione specifici o successivi alla legge regionale 42/1996.

3. Sono classificati nell'Elenco esclusivamente i sentieri alpini in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al controllo e alla manutenzione; l'iscrizione nell'Elenco e l'esercizio della attività di controllo e di manutenzione non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente alpino.

4. Le strutture di ricovero alpino sono classificate nell'Elenco con le seguenti informazioni minime:

a) la località, le modalità di accesso e la specifica di rifugio alpino, di rifugio escursionistico o di bivacco, di cui all'articolo 2, comma 3;

b) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti;

c) una breve descrizione delle peculiarità, della storia e delle caratteristiche della struttura.
5. L'Elenco può, altresì, recare l'indicazione, in un'apposita sezione, dei percorsi che in tutto o in parte sono aperti al turismo equestre o che sono transitabili con la bicicletta.

Art. 7 segnaletica delle strutture alpine regionali

1. I sentieri alpini regionali classificati nell'Elenco sono segnalati lungo il tracciato da apposita e uniforme segnaletica che fornisce:
a) le indicazioni per percorrere in sicurezza i sentieri alpini attraverso informazioni di direzione;
b) le informazioni sulle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove è localizzato il sentiero alpino, nonché i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta e le strutture di ricovero alpino che si trovano lungo il sentiero;
c) le indicazioni di pericolo e di prescrizione.
2. La segnaletica è realizzata con indicatori, segnali di conferma, segnavia, simboli, cartelli e pannelli informativi ed è apposta su elementi naturali, quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario.
3. La segnaletica è predisposta oltre che in lingua italiana anche in una o più delle lingue minoritarie normalmente parlate sul territorio in cui si sviluppa il sentiero in conformità alla vigente disciplina di tutela delle lingue minoritarie; al fine di agevolare la fruibilità turistica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco, la segnaletica può, altresì, essere predisposta in altre lingue comunitarie.
4. All'inizio del sentiero alpino classificato nell'Elenco e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto di norma un cartello che indica che il sentiero alpino è utilizzabile dai soli pedoni.
5. La segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco collocata nei parchi e nelle aree naturali protette si integra con quella attuata dagli Enti parco.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al CAI - FVG per l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco sulla base della pianificazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e).
7. Gli eventuali danni alla segnaletica e ai sentieri alpini regionali registrati dal CAI - FVG a seguito dei controlli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), qualora compromettano la percorribilità dei sentieri alpini medesimi, sono pubblicati sul sito internet della Regione.

Art. 8 nuove strutture alpine regionali

1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di nuove strutture di ricovero alpinistico, di impianti di sicurezza complementari alle medesime, in territorio montano, come definito dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), fatte salve le altre autorizzazioni di legge, è soggetta anche alla approvazione preventiva da parte del Comitato per le strutture alpine di cui all'articolo 9.
2. Sono iscritti nell'Elenco i sentieri alpini regionali e le strutture di ricovero alpino regionali di nuova realizzazione che hanno ottenuto l'approvazione da parte del Comitato per le strutture alpine regionali di cui all'articolo 9.

Art. 9 Comitato per le strutture alpine regionali

1. È istituito presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di turismo, senza oneri per l'Amministrazione regionale, il Comitato per le strutture alpine regionali, di seguito denominato Comitato, per favorire l'attrattività, la fruibilità in sicurezza e l'interconnessione dei sentieri alpini e delle strutture di ricovero alpino iscritte nell'Elenco.
2. Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e di valutazione; in particolare il Comitato:
a) approva le strutture alpine regionali da classificare nell'Elenco;
b) approva, preventivamente rispetto all'acquisizione di altre ulteriori autorizzazioni, le proposte per la realizzazione di nuovi sentieri alpini e di nuove strutture di ricovero alpino;
c) approva i criteri tecnici e le prescrizioni per la progettazione e per la realizzazione di nuove strutture alpine regionali;
d) esprime parere sulle proposte di regolamenti di cui all'articolo 11;
e) pianifica la segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco;
f) propone, sulla base delle domande pervenute entro il 30 settembre dell'anno precedente all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, le attività e gli interventi per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco;
g) propone iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco;
h) esprime parere su ogni altra questione che il Presidente del Comitato ritenga opportuno sottoporre all'attenzione del Comitato medesimo.
3. Il Comitato è composto, previa intesa con le altre Amministrazioni, da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del CAI - FVG;
c) un dipendente dell'Amministrazione regionale competente in materia di turismo;

d) un rappresentante dei Comuni montani designato dal Consiglio delle autonomie locali;
e) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
f) un rappresentante del Corpo forestale della Regione;
g) un rappresentante degli Enti Parco;
h) un rappresentante dell'Associazione gestori rifugi alpini ed escursionisti del Friuli Venezia Giulia (Assorifugi FVG);
i) un rappresentante del Collegio guide alpine del Friuli Venezia Giulia.
4. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere h) e i), partecipano alle sedute con funzioni consultive e senza diritto di voto.
5. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti del Comitato sono sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.
6. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, è costituito per la durata di cinque anni, il Comitato i cui membri possono essere riconfermati.
7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), il Comitato si avvale delle informazioni sullo stato della segnaletica e dei tracciati fornite dal CAI - FVG, quale soggetto deputato al controllo e dal Servizio del Corpo forestale regionale.

Art. 10 Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, approva annualmente il Programma regionale delle attività e degli interventi per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco, di seguito denominato Programma.
2. Il Programma è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo sulla base degli interventi e delle attività proposte dal Comitato.
3. Condizioni per l'ammissibilità dell'intervento sono la classificazione della struttura alpina regionale nell'Elenco, la proprietà del bene o la disponibilità almeno decennale al momento della concessione a qualsiasi titolo dell'immobile in capo al beneficiario compreso il consenso scritto del proprietario del fondo, l'impegno del beneficiario al momento della concessione a mantenere il vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), salvo quanto disposto dall'articolo 84 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
4. Possono presentare domanda di contributo per l'attuazione del Programma, previa apposita istanza, il CAI - FVG, gli enti locali e i privati, compreso il Collegio guide alpine del Friuli Venezia Giulia.
5. Qualora il proprietario del fondo non sia rintracciabile, ovvero qualora si ravvisino condizioni di necessità e la relativa domanda non sia stata presentata nei termini, il regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), può disporre condizioni per l'ammissibilità dell'intervento in deroga a quanto disposto dal comma 3.
6. Il Programma individua i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri alpini, delle strutture di ricovero alpino, le necessità di arredi, attrezzature, macchinari, strumenti e impianti di particolare rilievo finanziario e funzionale, nonché i nuovi tracciati o le nuove strutture di ricovero alpino da realizzare, tenuto conto delle seguenti priorità:
a) la messa in sicurezza delle strutture alpine regionali, compresa l'attività di attrezzaggio e verifica di agibilità delle vie ferrate;
b) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali in considerazione di altre iniziative che già insistono su un medesimo territorio;
c) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali specie se connesse a reti interregionali e internazionali o se realizzate con il concorso dell'Amministrazione regionale;
d) la realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;
e) l'approvvigionamento energetico con fonti alternative nelle strutture di ricovero.
7. Il Programma individua, altresì, l'entità dei contributi, le soglie e le misure di finanziamento di ciascun intervento in relazione a quanto previsto dal comma 9.
8. Sono esclusi dal Programma gli interventi che riguardano ponti con luce superiore a cinque metri, brillamenti, opere di protezione contro pericoli naturali e gli interventi sui sentieri alpini su cui transitano veicoli a motore o che sono fruibili durante la stagione invernale per escursioni con la neve.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'attuazione del Programma e a trasferire ai beneficiari le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati nel Programma, nella misura massima del 100 per cento di ciascun intervento e, comunque, nei limiti e alle condizioni stabilite nel Programma e in funzione delle risorse a tal fine iscritte nel bilancio regionale.
10. Per la manutenzione dei sentieri alpini che fungono anche da viabilità forestale o da viabilità agricola, ancorché classificati nell'Elenco, valgono le discipline di settore.

Art. 11 regolamenti di esecuzione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, sentito il Comitato, con regolamento, disciplina:
a) le modalità, i criteri e le procedure per la classificazione nell'Elenco delle strutture alpine regionali;
b) i criteri e le modalità per la redazione, per l'approvazione, per l'aggiornamento e per la stampa della cartografia di cui all'articolo 5;
c) le caratteristiche tecniche e grafiche cui deve uniformarsi il marchio di riconoscimento delle strutture alpine regionali e quelle cui deve uniformarsi la segnaletica dei sentieri alpini regionali classificati nell'Elenco tenuto conto della segnaletica attuata dal CAI - FVG e della segnaletica di percorsi tematici o storici già esistenti, nonché le modalità e i termini entro i quali procedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica esistente;
d) i criteri e le modalità per la redazione, l'approvazione e l'aggiornamento del Programma di cui all'articolo 10, comprese le procedure per la presentazione delle domande di contributo, di assegnazione e di liquidazione dello stesso, nonché di rendicontazione degli interventi;
e) le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 12 norme generali di comportamento

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e forestali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, sui sentieri alpini classificati nell'Elenco, è fatto divieto di:
a) rimuovere, danneggiare e distruggere la segnaletica e i cartelli espositivi posti lungo i percorsi;
b) danneggiare le strutture alpine, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
c) danneggiare, alterare o chiudere al transito tratti dei percorsi, fatto salvo che per garantire la pubblica incolumità.

Art. 13 sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), è punita con una sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.
4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede il direttore del Servizio del Corpo forestale regionale.
6. La tipologia e l'entità della sanzione è stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; dall'entità del danno effettivamente cagionato; dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili; dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Qualora vi siano sovrapposizioni tra le aree in cui si sviluppano le strutture alpine regionali e le aree parco ovvero le aree naturali protette e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela dalla legge regionale 9/2007 e dall'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), si applicano unicamente le sanzioni disciplinate in queste ultime.
8. Gli importi versati ai sensi di commi 1, 2 e 3 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento delle attività di manutenzione delle strutture alpine regionali.

Art. 14 norme transitorie

1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI - FVG, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), e all'approvazione della classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione l'articolo 8, commi 86, 87, 88 e 89, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), e all'approvazione della classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo).

Art. 15 norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di 144.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1030 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, alla Finalità 1, Funzione 5, con la denominazione <<Infrastrutture a servizio delle imprese - spese correnti>> e al capitolo 6240 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Finanziamento al CAI - FVG per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 6241 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 con la denominazione <<Oneri per la predisposizione e per l'aggiornamento della cartografia regionale delle strutture alpine regionali iscritte nell'Elenco>>.
3. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 6, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6242 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014, con la denominazione <<Contributi al CAI - FVG per l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco>>.
4. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 9, relativamente alla manutenzione ordinaria, è autorizzata la spesa di 118.703,62 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6243 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la denominazione <<Oneri per l'attuazione del Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali - manutenzione ordinaria>>.
5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 9, relativamente alla manutenzione straordinaria, è autorizzata la spesa complessiva di 162.592,76 euro suddivisa in ragione di 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6244 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la denominazione <<Oneri per l'attuazione del Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali - manutenzione straordinaria>>.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 1266 di nuova istituzione <<per memoria>> con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione delle norme di comportamento sulle strutture alpine regionali>>.
7. Alla copertura dell'onere complessivo di 485.296,38 euro suddiviso in ragione di 354.000 euro per l'anno 2013 e di 131.296,38 euro per l'anno 2014 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 5, si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:
a) unità di bilancio 5.1.1.1087 capitolo 6105 - 144.000 euro per l'anno 2013;
b) unità di bilancio 1.3.1.5037 capitolo 9187 - 128.703,62 euro per l'anno 2013 e 50.000 euro per l'anno 2014;
c) unità di bilancio 5.1.2.1090 capitolo 1043 - 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Art. 16 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) i commi 86, 87, 88, 89 e 90 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
b) l'articolo 17 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
c) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli - Venezia Giulia);
d) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente <<Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia>>);
e) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

Art. 17 modifica all'articolo 8 della legge regionale 17/2009 relativo alle concessioni su beni del demanio idrico regionale

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 17/2009 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Sta-

tuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per l'utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), deve avere durata quindicennale, l'Amministrazione regionale, anche in caso di concessioni scadute prima della sottoscrizione del verbale di consegna, è autorizzata a riconoscere, con decreto del Direttore del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, la durata quindicennale del rapporto concessorio a far data dal rilascio della concessione originaria.
1 ter. Il riconoscimento di cui al comma 1 bis è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del concessionario originario, entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione a cura del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari.
1 quater. Fino alla definizione del procedimento di concessione di cui agli articoli 9 e 10, comma 3, l'Amministrazione regionale rilascia un'autorizzazione provvisoria per l'occupazione a finalità agricole dei beni del demanio idrico trasferiti dallo Stato con il verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 al soggetto utilizzatore che avesse avanzato ai competenti uffici statali istanza di concessione in relazione alla quale gli stessi abbiano valutato di richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione.
1 quinquies. L'autorizzazione di cui al comma 1 quater è subordinata alla presentazione, entro tre mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, di apposita istanza da parte del soggetto utilizzatore al Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole e al pagamento del canone di occupazione, fermo restando in capo all'utilizzatore il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari. L'autorizzazione è subordinata, altresì, all'impegno a rilasciare immediatamente il bene del demanio idrico regionale libero da persone e cose in caso di aggiudicazione della concessione ad altro soggetto a seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica.>>.
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1 quinquies, della regionale 17/2009, come aggiunto dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 752 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3. I commi da 1 bis a 1 quinquies dell'articolo 8 della legge regionale 17/2009, come aggiunti dal comma 1, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).

Art. 18 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 9 novembre 2012

TONDO

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2
- Il testo dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 776/1985 ed ulteriormente modificato dall'articolo 26 della legge 6/1989, è il seguente:
Art. 2
Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:
a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche

e speleologiche;
d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale

- Il testo dell'articolo 9 della legge 91/1963 è il seguente:
Art. 9
Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all'art. 2 della presente legge.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28/1996, è il seguente:
Art. 1 finalità
1. Nel quadro dell'azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico e delle risorse turistiche delle zone montane, con la presente legge la Regione favorisce lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche, attraverso interventi intesi a diffondere la cultura della montagna e la conoscenza e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale, nonché ad assicurare la prevenzione degli infortuni e l' efficienza del soccorso alpino e speleologico.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per una più qualificata tutela, promozione e fruizione delle zone di media ed alta montagna, la Regione riconosce la funzione culturale, sociale e di punto di riferimento svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), in conformità ai principi enunciati dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, come modificata dalla legge 24 dicembre 1985, n. 776 ed individua nella Delegazione regionale del CAI del Friuli-Venezia Giulia il principale organo tecnico di consulenza per gli atti legislativi e normativi inerenti alla fruizione turistica e alla conservazione ambientale della montagna e, in tal senso, di riferimento per l'elaborazione di piani programmatici di sviluppo e per il coordinamento delle attività oggetto di sostegno ai sensi della presente legge.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 34/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge regionale 13/2002, è il seguente:
Art. 2 ruolo del CAI nel Friuli - Venezia Giulia
1. L'Amministrazione regionale concorre al finanziamento delle iniziative che l'organizzazione del CAI del Friuli - Venezia Giulia promuove, anche mediante la sezione denominata Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nelle seguenti aree di attività:
a) conoscenza e fruizione dell'ambiente montano, mediante l' organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, nonché mediante la promozione di attività scientifiche e didattiche e di ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo della cultura della montagna, ivi compresa la formazione e l' aggiornamento di un elenco regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate;
a bis) formazione e addestramento, mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di avviamento e perfezionamento nell'attività alpinistica, sci-alpinistica e speleologica, nonché mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e didattico dei relativi istruttori e la partecipazione ad analoghe iniziative di livello interregionale, nazionale o internazionale che si svolgano fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia;
b) ABROGATA;
c) vigilanza e prevenzione degli infortuni in montagna nonché attività di consulenza dell'Amministrazione regionale e degli enti locali ai fini della determinazione dei criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione degli itinerari alpinistici e speleologici;
d) organizzazione del soccorso alpino e speleologico.
2. Ai fini del l'esercizio coordinato delle funzioni trasferite alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, gli interventi contributivi per la ristrutturazione e manutenzione di rifugi e bivacchi, nonché per la realizzazione e la manutenzione di sentieri alpini e di vie ferrate, con i relativi impianti fissi di sicurezza, sono decisi dalle Comunità montane sentita la Delegazione regionale del CAI del Friuli-Venezia Giulia, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle necessità presenti nelle diverse parti del territorio montano.
2 bis. ABROGATO

Nota all'articolo 2
- Il testo dell'articolo 73 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:
Art. 73 definizione e tipologia
1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee ad offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti scioviari.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.

3. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.
4. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni o escursioni quali palestre di roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, sono assoggettate alla disciplina dei rifugi escursionistici.
5. I rifugi alpini ed escursionistici devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche corrispondenti, indicati nell'allegato <<E>>, facente parte integrante della presente legge.

Nota all'articolo 3
- Per il testo dell'articolo 2 della legge 91/1963 vedi nota all'articolo 1.

Note all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:
Art. 32 vincolo di destinazione dei beni immobili
1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.
4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.
5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 84 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, è il seguente:
Art. 84 promozione turistica delle aree boscate
1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo.
2. Ai proprietari di terreni o soggetti delegati le Comunità montane e le Province erogano contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica per l'utilizzo pedonale o con veicoli senza motore;
b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di piccole strutture rivolte alla fruizione delle aree boscate;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti di valenza storica, sportiva, culturale e spirituale.
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è attribuita priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), che riguardano la sentieristica classificata dal Club Alpino Italiano (CAI), sono realizzati sentito il CAI del Friuli Venezia Giulia, in conformità alle previsioni della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche.

Nota all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 7/2008, è il seguente:
Art. 13 sanzioni
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all'articolo 6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.
3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:
a) articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro;
b) articolo 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;
c) articolo 3, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro;
d) articolo 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;
e) articolo 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione riguardi specie alloctone.
e bis) articolo 3, comma 2, lettera k bis): da 2.000 euro a 20.000 euro;
e ter) articolo 3, comma 2, lettera k ter): da 2.000 euro a 20.000 euro;
e quater) articolo 3, comma 2, lettera k quater): da 100 euro a 500 euro;
e quinquies) articolo 3, comma 2, lettera k quinquies): da 100 euro a 500 euro;
e sexies) articolo 3, comma 2, lettera k sexies): da 1.000 euro a 6.000 euro.
4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni

geomorfologiche;
c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere precedenti.
5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione provinciale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione provinciale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
7. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 3, lettera c), alla cui irrogazione provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.

Nota all'articolo 14
- Il testo dell'articolo 8, commi 86, 87, 88, 89 e 90 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 è il seguente:
Art. 8 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili
- omissis -
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano un finanziamento finalizzato alla manutenzione di rifugi e bivacchi di proprietà del Club Alpino Italiano e delle sue sezioni locali, nonché alla manutenzione delle vie attrezzate, secondo programmi annuali di manutenzione predisposti dalla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano ed approvati dalla Giunta regionale.
87. Il finanziamento viene concesso a totale copertura della spesa ammissibile e all'erogazione dello stesso si provvede, a richiesta del beneficiario, mediante un primo anticipo del quaranta per cento al momento della concessione del finanziamento, un secondo anticipo del quaranta per cento al raggiungimento di una spesa di importo pari al cinquanta per cento del primo acconto e un saldo finale pari al venti per cento dopo la presentazione del rendiconto. A rendiconto del finanziamento, la Delegazione regionale del Club Alpino Italiano può presentare la documentazione relativa alle spese sostenute dalle sezioni locali per gli interventi da esse eseguiti.
88. Alla determinazione delle modalità di concessione del finanziamento non previste nel comma 87 provvede la Giunta regionale con proprio atto di indirizzo programmatico.
89. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 86 è presentata al Servizio autonomo per lo Sviluppo della Montagna entro il 31 marzo di ogni anno.
90. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa decennale di lire 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2000-2002, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.14.2.784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1043 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
- omissis -

Note all'articolo 16
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 18, della legge regionale 13/2002 ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 ruolo del CAI nel Friuli - Venezia Giulia
1. L' Amministrazione regionale concorre al finanziamento delle iniziative che l' organizzazione del CAI del Friuli - Venezia Giulia promuove, anche mediante la sezione denominata Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nelle seguenti aree di attività:
a) conoscenza e fruizione dell'ambiente montano, mediante l' organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, nonché mediante la promozione di attività scientifiche e didattiche e di ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo della cultura della montagna, ivi compresa la formazione e l' aggiornamento di un elenco regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate;
a bis) formazione e addestramento, mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di avviamento e perfezionamento nell'attività alpinistica, sci-alpinistica e speleologica, nonché mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e didattico dei relativi istruttori e la partecipazione ad analoghe iniziative di livello interregionale, nazionale o internazionale che si svolgano fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia;
b) ABROGATA;
c) vigilanza e prevenzione degli infortuni in montagna nonché attività di consulenza dell'Amministrazione regionale e degli enti locali ai fini della determinazione dei criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione degli itinerari alpinistici e speleologici;
d) organizzazione del soccorso alpino e speleologico.

2. *ABROGATO*
2 bis. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come modificato dall'articolo 2, comma 33, della legge regionale 24/2009 ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 161 contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:
a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica;
b) *ABROGATA;*
c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;
e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

Note all'articolo 17
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, come sostituito dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 16/2012 ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 8 concessioni rilasciate dallo Stato
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione si prende atto delle modalità di esercizio, della durata e del canone demaniale, come contrattualmente stabiliti, relativi alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 relativo al bene oggetto di concessione e di eventuali subentri nell'atto di concessione medesimo.
1 bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per l'utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), deve avere durata quindicennale, l'Amministrazione regionale, anche in caso di concessioni scadute prima della sottoscrizione del verbale di consegna, è autorizzata a riconoscere, con decreto del Direttore del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, la durata quindicennale del rapporto concessorio a far data dal rilascio della concessione originaria.
1 ter. Il riconoscimento di cui al comma 1 bis è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del concessionario originario, entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione a cura del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari.
1 quater. Fino alla definizione del procedimento di concessione di cui agli articoli 9 e 10, comma 3, l'Amministrazione regionale rilascia un'autorizzazione provvisoria per l'occupazione a finalità agricole dei beni del demanio idrico trasferiti dallo Stato con il verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 al soggetto utilizzatore che avesse avanzato ai competenti uffici statali istanza di concessione in relazione alla quale gli stessi abbiano valutato di richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione.
1 quinquies. L'autorizzazione di cui al comma 1 quater è subordinata alla presentazione, entro tre mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, di apposita istanza da parte del soggetto utilizzatore al Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole e al pagamento del canone di occupazione, fermo restando in capo all'utilizzatore il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari. L'autorizzazione è subordinata, altresì,all'impegno a rilasciare immediatamente il bene del demanio idrico regionale libero da persone e cose in caso di aggiudicazione della concessione ad altro soggetto a seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica.

- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 278/2003, n. 278, è il seguente:
Art. 5 consegna dei beni
1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione

entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione.
3. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna.
6. ABROGATO.

- Il testo dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è il seguente:
Art. 1 affitto a coltivatore diretto
La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, è regolata dalle norme della presente legge.
I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.

- Il testo dell'articolo 22 della legge 203/1982 è il seguente:
Art. 22 computo della durata del contratto
La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , è di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto.
Qualora l'affittuario non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , non è operante il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606 . In tale ipotesi, per i contratti in corso la durata non può comunque essere inferiore a quella minima stabilita per i contratti d'affitto in corso a coltivatore diretto.
Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606 , è abrogato.

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è il seguente:
Art. 6 utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili
1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
2. L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.
3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.
4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 194
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 27 febbraio 2012;
- assegnato alla II Commissione permanente, con parere della VI Commissione, il 28 febbraio 2012;
- espresso parere favorevole, a maggioranza, sulle parti di competenza, da parte della VI Commissione nella seduta del 21 marzo 2012;
- esaminato dalla II Commissione nelle sedute del 27 marzo 2012, 8 maggio 2012 e 4 settembre 2012 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Baritussio e Piccin e, di minoranza, del consigliere Della Mea;
- esaminato ed approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 ottobre 2012.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5366/P dd. 31 ottobre 2012.

12_46_1_LRE_23

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23
Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 45 norme finanziarie
Art. 46 norma finanziaria urgente

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento.
2. Le attività di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.

CAPO II - LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 2 principi

1. La Regione incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione civile di solidarietà umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, e ne riconosce l'apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all'articolo 2 della Costituzione.

Art. 3 valore del volontariato

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale e locale, disciplina e promuove le attività delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo.
2. Le organizzazioni di volontariato svolgono attività rivolte alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.
3. Il volontariato è condivisione di valori legati alla comunità, alla famiglia, alla centralità della persona e alla responsabilità individuale ed è componente essenziale per promuovere un nuovo modello di sviluppo e coesione sociale.

Art. 4 attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è svolta nel territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, e si esprime nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilità collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunità e ambienti di vita volte a finalità di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, educativo e formativo.
2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

Art. 5 Registro generale del volontariato organizzato

1. È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.
2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:
a) sociale e sanitario;
b) culturale;
c) educativo;
d) ambientale;
e) diritti civili dei cittadini;
f) solidarietà internazionale;
g) educazione motoria e promozione delle attività sportive e ricreative;
h) attività innovative.
3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.
5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.
6. L'iscrizione ha validità di tre anni ed è soggetta a conferma, per la medesima durata, su domanda dell'or-

ganizzazione di volontariato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro.
7. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 6, o in caso di perdita dei requisiti è disposta la cancellazione dal Registro.

Art. 6 Comitato regionale del volontariato

1. Il Comitato regionale del volontariato è strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio regionale.
3. Il Comitato esercita funzioni di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, allo svolgimento di studi e ricerche, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato e in particolare:
a) partecipa all'elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
b) formula pareri obbligatori su nuove leggi e regolamenti regionali che coinvolgono direttamente il volontariato organizzato;
c) esprime indirizzi circa l'istituzione, la localizzazione e i compiti dei centri di servizio volontariato nel territorio regionale.
4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:
a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;
b) l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso è redatto;
c) le priorità d'intervento preventivamente individuate e le modalità con cui si è inteso perseguirle;
d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.
5. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;
b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, o suo delegato;
d) da due rappresentanti delle autonomie locali, di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dall'UPI.
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
8. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 in modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale e possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.
9. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.
10. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di volontariato.
12. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.
13. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.

Art. 7 Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato

1. L'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, presieduta dall'assessore competente, costituisce un momento di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni.
2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato e loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi possono assistere liberamente tutti i cittadini interessati.
3. Possono essere, altresì, convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.
4. Sono invitati a partecipare all'Assemblea i rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato e dei Centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 266/1991 ai fini della presentazione delle relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e sull'attività svolta.
5. Nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea, approvato dalla medesima nella prima seduta, sono indicate anche le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

6. L'Assemblea elegge nel Comitato di cui all'articolo 6 e nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.
7. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.

Art. 8 iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato

1. Per promuovere il ruolo del volontariato e favorire il suo sviluppo, la Regione è autorizzata a sostenere spese dirette per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione, anche con il coinvolgimento di enti locali e di soggetti privati senza scopo di lucro.
2. Al fine di accrescere la rappresentatività e favorire l'attività congiunta delle associazioni, sono sostenute, in particolare, la costituzione di reti e le azioni dalle stesse attuate.

Art. 9 contributi alle organizzazioni di volontariato

1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro mediante la concessione di contributi per:
a) l'assicurazione dei volontari;
b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato;
c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza.
2. La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo.
3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.
4. La Giunta regionale suddivide i finanziamenti tra le tipologie, indicate al comma 1, sulla base delle richieste contributive pervenute e delle finalità da perseguire.

Art. 10 tavoli di rete

1. Per favorire la realizzazione di progetti congiunti d'interesse regionale nei settori in cui si articola il Registro, la Regione può promuovere o riconoscere la costituzione di forme organizzative di carattere tecnico denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.
2. La Regione è autorizzata a finanziare i progetti di prioritario interesse individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete, mediante la concessione di contributi alle organizzazioni con funzione di soggetto capofila responsabili dell'attuazione dei progetti stessi.
3. Possono partecipare ai progetti anche altri soggetti pubblici o privati, senza fini di lucro, i quali garantiscono un apporto finanziario o di risorse umane.

Art. 11 promozione del volontariato internazionale

1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel Registro, riconoscendo il loro indispensabile apporto allo sviluppo delle relazioni internazionali basate sulla cooperazione e solidarietà, al fine di favorire iniziative di collaborazione con soggetti omologhi appartenenti ad altri Stati e promuovere congiuntamente la cultura della solidarietà.

Art. 12 Fondo regionale per il volontariato

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito il Fondo regionale per il volontariato per l'attuazione dei seguenti interventi:
a) formazione dei volontari di cui all'articolo 28;
b) iniziative della Regione di cui all'articolo 8;
c) contributi alle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 9;
d) finanziamento dei progetti presentati nell'ambito dei Tavoli di rete di cui all'articolo 10.

Art. 13 coordinamento regionale

1. La Regione promuove forme di coordinamento tra il Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6, il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato e i Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991, al fine di armonizzare gli interventi che ciascun organismo svolge nell'ambito della propria autonomia.

Art. 14 convenzioni

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo

svolgimento di:
a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
b) attività innovative e sperimentali;
c) attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;
d) attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.
2. I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo modalità dagli stessi definite.
3. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, le convenzioni regolano:
a) il contenuto dell'intervento volontario e gratuito, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione;
b) la durata del rapporto di collaborazione;
c) l'elenco dei volontari, con l'indicazione della tipologia di attività svolta, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;
d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
e) le forme di garanzia per la continuità dell'intervento;
f) le coperture assicurative di cui all'articolo 4 della legge 266/1991;
g) le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili a rimborso, comprensive della copertura assicurativa a carico dell'ente e i tempi per il rimborso;
h) le modalità di risoluzione del rapporto;
i) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica tra le parti;
j) le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall'organizzazione di volontariato;
k) il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti.
4. L'attività prevista in convenzione è svolta secondo le finalità e i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 4 della legge 266/1991.
5. I soggetti pubblici indicati al comma 1 stipulano le convenzioni con le organizzazioni di volontariato che:
a) operano principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;
b) hanno sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione.
6. La stipula e il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall'articolo 7 della legge 266/1991 e dal presente articolo.

Art. 15 volontariato e territorio

1. Al fine di promuovere l'interazione delle associazioni di volontariato nel territorio ove operano, le stesse possono partecipare ad accordi di partenariato con istituzioni e associazioni operanti nel territorio medesimo.
2. Gli accordi possono prevedere l'accesso in via continuativa a strutture e servizi di cui all'articolo 39.

Art. 16 attività di vigilanza

1. La Regione esercita la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.

Art. 17 Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato

1. Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato è nominato con decreto del Presidente della Regione, secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni).
2. La Regione è rappresentata nel Comitato di cui al comma 1 dal Presidente della Regione, o suo delegato.

Art. 18 disposizioni di attuazione del Capo II

1. Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale del volontariato:
a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro e quelle relative alla sua tenuta, ai sensi dell'articolo 5;
b) sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.

CAPO III - LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 19 valore della promozione sociale

1. La Regione riconosce il valore dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di impegno sociale, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile sulla base dei principi della legge

7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attività e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.
2. La Regione promuove lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale al fine di:
a) sostenere le attività di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione;
b) favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio;
c) sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la pratica sportiva;
d) promuovere la qualità della vita e il benessere sociale;
e) garantire la tutela dei diritti dei consumatori;
f) favorire le iniziative di carattere innovativo;
g) sostenere le attività di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione e pari opportunità;
h) favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell'invecchiamento attivo.

Art. 20 Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. È istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale.
2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, con sede legale o operativa in regione.
3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'articolo 26.
4. L'iscrizione nel Registro è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.
6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.
7. L'iscrizione ha validità di tre anni ed è soggetta a conferma per la medesima durata, su domanda dell'associazione di promozione sociale, qualora permangano i requisiti previsti per l'iscrizione al Registro.
8. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 7, o in caso di perdita dei requisiti, è disposta la cancellazione dal Registro.

Art. 21 Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale

1. Il Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale rappresenta le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le istituzioni.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale nel settore della promozione sociale, agli interventi in favore delle associazioni di promozione sociale e su ogni altra questione di loro interesse.
3. Il Comitato propone iniziative su questioni di interesse per le associazioni di promozione sociale.
4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
5. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;
b) da quattro esperti, uno per provincia, eletti dalle associazioni iscritte nel Registro e aventi sede legale o operativa nella rispettiva provincia;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di promozione sociale, o suo delegato;
d) da due rappresentanti delle autonomie locali di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dal UPI.
6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di promozione sociale e dura in carica per tre anni.
8. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti, esperti e funzionari regionali.
9. Ai componenti del Comitato è corrisposto il rimborso delle spese di trasferta riconosciute nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di promozione sociale.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di promozione sociale.
12. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.

Art. 22 Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale

1. L'assessore regionale competente in materia di promozione sociale convoca e presiede, di norma con

cadenza annuale, anche su richiesta del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale, l'Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale quale momento di proposta, confronto e verifica, per esaminare gli indirizzi generali delle politiche regionali riguardanti le associazioni di promozione sociale e le questioni di particolare interesse per le medesime associazioni
2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le associazione di promozione sociale non iscritte nel Registro.
3. Possono essere altresì convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.
4. L'Assemblea approva nella prima seduta il regolamento per il proprio funzionamento.
5. L'Assemblea elegge, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento, gli esperti di cui all'articolo 21, comma 4, lettera b). Ciascuna associazione di promozione sociale esprime un voto
6. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.

Art. 23 contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale

1. La Regione sostiene le associazioni iscritte nel Registro mediante contributi per l'attuazione di progetti di utilità sociale.
2. La Regione fornisce altresì servizi informativi e di assistenza tecnica alle associazioni anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991.

Art. 24 Fondo regionale per la promozione sociale

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito il Fondo regionale per la promozione sociale al fine di sostenere le attività di utilità sociale promosse dalle associazioni.
2. Il Fondo è utilizzato per finanziare gli interventi di cui all'articolo 23 e dell'articolo 28.

Art. 25 convenzioni

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali.
2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell'attività oggetto della convenzione, forme di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni, le modalità di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di cui all'articolo 30 della legge 383/2000.
3. Per la stipula delle convenzioni si applica l'articolo 14, commi 2 e 5.

Art. 26 disposizioni di attuazione del Capo III

1. Con regolamento regionale da assumersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, nonché del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale:
a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro di cui all'articolo 20 e quelle relative alla sua tenuta;
b) sono fissati i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 1.

CAPO IV - NORME COMUNI IN MATERIA DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

Art. 27 Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale

1. È istituito il Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale per l'attuazione degli interventi indicati al comma 2.
2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a concedere alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale anticipazioni di cassa sui finanziamenti a esse assegnati da parte di enti pubblici, dello Stato e dell'Unione Europea a sostegno di attività progettuali, nonché di operazioni di investimento e di acquisto di attrezzature.
3. La misura delle anticipazioni di cui al comma 2, i criteri e le modalità della loro concessione, nonché le modalità e i termini della loro restituzione alla Regione da parte dei beneficiari sono definiti con apposito regolamento da adottarsi sentito il parere della Commissione consiliare competente, nonché dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.
4. Alle anticipazioni di cui al comma 2 non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 28 attività di formazione e aggiornamento

1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell'aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri.
2. La Regione è inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991.
3. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che predispongono attività formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre la collaborazione tecnica e la disponibilità di funzionari pubblici.

Art. 29 Centri di servizio per il volontariato

1. La Regione è autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato di cui all'articolo 17, apposite convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991 per l'erogazione di servizi informativi e di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, comma 2, per l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento ai sensi dell'articolo 28, comma 2, nonché per attività di supporto nell'attuazione della presente legge.
2. È fatta salva la destinazione alle attività relative alle associazioni di volontariato delle risorse disponibili assegnate ai sensi della legge 266/1991.

CAPO V - PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 30 valore dell'associazionismo

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.
2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attività esercitate in modo gratuito che, rivolte agli associati e alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.
3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente capo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni giovanili di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) e ogni altra realtà associativa che trovi riscontro in specifiche leggi di settore.

Art. 31 Registro regionale delle associazioni

1. È istituito il Registro regionale delle associazioni tenuto presso la struttura competente in materia di associazionismo.
2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni, riconosciute e non riconosciute, che realizzano gli scopi previsti dall'articolo 30 a condizione che:
a) non abbiano fine di lucro;
b) svolgano la loro attività da almeno un anno;
c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti la partecipazione democratica degli associati alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi e in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, l'approvazione da parte degli associati, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per l'associato, la disciplina della procedura di esclusione dell'associato che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra gli associati;
d) abbiano sede legale o operativa in regione.

Art. 32 interventi per la promozione dell'associazionismo

1. La Regione persegue le finalità previste dal presente capo attraverso:
a) la promozione e il sostegno di specifici progetti, attività e iniziative nell'ambito della normativa di settore;
b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza

tecnica da parte delle strutture competenti per materia;
c) la messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi per iniziative promosse dalle associazioni, secondo quanto previsto all'articolo 39.

Art. 33 disposizioni di attuazione del Capo V

1. Con regolamento regionale da assumersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le modalità di tenuta del Registro, la sua eventuale articolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel Registro, nonchè le modalità d'iscrizione e di cancellazione.

CAPO VI - NORME COMUNI

Art. 34 programmazione regionale

1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale in materia di volontariato, di promozione sociale e di associazionismo, sulla base delle proposte formulate dai Comitati regionali di cui agli articoli 6, 21 e 35 e dalle Assemblee regionali di cui agli articoli 7 e 22 e della Conferenza regionale dell'associazionismo.
2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e può essere aggiornato annualmente.

Art. 35 Comitato regionale dell'associazionismo

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di volontariato, promozione sociale e associazionismo, è istituito il Comitato regionale dell'associazionismo, avente funzioni propositive, consultive e di analisi sulle politiche e interventi realizzati dalla Regione nell'ambito del volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre associazioni operanti in regione.
2. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di associazionismo.
3. Fanno parte del Comitato:
a) l'Assessore regionale al volontariato, alla promozione sociale e all'associazionismo, o suo delegato, che lo presiede;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, promozione sociale e associazionismo, o suo delegato;
c) due esperti in materia di associazionismo, designati dal Consiglio delle autonomie locali, uno rappresentante delle amministrazioni comunali e l'altro delle amministrazioni provinciali;
d) il Presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, o suo delegato;
e) il Presidente dei Centri servizi volontariato del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
f) un rappresentante dell'Osservatorio nazionale sul volontariato;
g) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 5, designati da Comitato regionale del volontariato;
h) due rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 20, designati dal Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale;
i) un rappresentante delle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 31 scelto dall'Assessore regionale competente in materia di associazionismo.
4. Il Comitato è regolarmente costituito con la designazione della maggioranza dei componenti.
5. Il Comitato dura in carica per la legislatura e fino alla sua ricostituzione.
6. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
7. La struttura regionale competente in materia di associazionismo assume la funzione di segreteria.

Art. 36 monitoraggio regionale sul fenomeno associativo

1. Al fine di approfondire la conoscenza del fenomeno associativo in regione nella pluralità delle sue forme e rendere disponibili informazioni sullo stesso, la struttura regionale competente in materia di associazionismo realizza le seguenti attività:
a) attività di monitoraggio e analisi delle politiche in materia di associazionismo realizzate nel territorio regionale;
b) raccolta ed elaborazione dati e informazioni sull'andamento del fenomeno associativo nella regione;
c) elaborazione e diffusione di rapporti sul fenomeno associativo nella regione Friuli Venezia Giulia;
d) formulazione di proposte in materia di programmazione regionale.
2. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di università, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati con specifiche competenze nel settore dell'associazionismo.

Art. 37 Conferenza regionale dell'associazionismo

1. La Giunta regionale ogni tre anni organizza una Conferenza regionale dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre associazioni operanti nel territorio regionale.
2. La Conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche in materia di associazionismo in genere; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.
3. La Giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in regione, da presentare alla Conferenza regionale, inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:
a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;
b) l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso è redatto;
c) le priorità di intervento preventivamente individuate e le modalità con cui si è inteso perseguirle;
d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.

Art. 38 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.
2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti:
a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltà di funzionamento;
b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24;
c) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale di anticipazione di cui all'articolo 27;
d) l'attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'articolo 28.
3. I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.
4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.
5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.
6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.

Art. 39 accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati

1. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni possono utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 40 utilizzo della posta elettronica certificata

1. Le organizzazioni e associazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge per accedere ai contributi, convenzioni, agevolazioni e iniziative previste dalla presente legge, dichiarano nella domanda d'iscrizione al rispettivo registro, o sua integrazione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 cumulo dei contributi e rendicontazione

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2. In deroga all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, in sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, le associazioni di promozione sociale presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.

Art. 42 norme transitorie

1. Il Comitato regionale del volontariato costituito ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato), resta in carica fino alla scadenza naturale.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi l'articolo 8 della legge regionale 12/1995 e l'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), nonché i relativi regolamenti di attuazione emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n.

237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12), e con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 12/1995 e 30/2007, indicati al comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), continuano a trovare applicazione l'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e l'articolo 13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), nonchè i relativi regolamenti di attuazione, emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 33 (Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato) e con il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2003, n. 381 (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale).
5. Le iscrizioni nei Registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 mantengono efficacia per il periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), e i Registri medesimi sono mantenuti per tale periodo al solo fine di consentire alle organizzazioni e alle associazioni in essi iscritte di richiedere l'iscrizione nei nuovi Registri disciplinati dai regolamenti suddetti, formulando la relativa domanda sulla base della modulistica approvata con decreto del direttore del Servizio competente, resa disponibile nel sito istituzionale della Regione e trasmessa a tutte le organizzazioni e associazioni suddette. All'atto dell'iscrizione nei nuovi Registri è disposta la cancellazione dai Registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.
6. Al termine del periodo di sei mesi indicato al comma 5, i Registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 sono soppressi.
7. La disposizione di cui all'articolo 40 trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 43 modifica alla legge regionale 12/1995

1. Il titolo della legge regionale 12/1995 è modificato con il seguente: <<Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 12/1995 le parole <<dall'articolo 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo),>>.

Art. 44 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 15 e da 17 a 19 della legge regionale 12/1995;
b) il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificative ed integrazioni di norme legislative diverse);
c) il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
d) il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
e) i commi 39 e 40 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
f) i commi 18, 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 13 della legge regionale 13/2002;
g) i commi 73 e 74 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
h) i commi 35 e 36 dell'articolo 4 della legge regionale 30/2007;
i) commi 61 e 63 dell'articolo 7 ed i commi 21 e 22 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
j) il comma 1 dell'articolo 173 della legge regionale 21 ottobre 2010 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
k) i commi 5, 6 e 7 e il comma 19 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
l) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 45 norme finanziarie

1. Per le finalità di cui agli articoli 6, comma 10, 21, comma 9, e 35, comma 6 è destinata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle risorse resesi disponibili in relazione all'abrogazione dell'articolo 3, della legge regionale 12/1995, prevista all'articolo 44, comma 1, lettera a), a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.

2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4042 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale per il volontariato".
3. Per le finalità previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4043 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale per la promozione sociale".
4. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4046 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli armi 2012-2014, con la denominazione "Spese derivanti dalle Convenzioni stipulate con i Centri di servizio per il volontariato".
5. Per le finalità previste dall'articolo 36, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4045 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Spese per il monitoraggio regionale sul fenomeno associativo".
6. All'onere complessivo di 2.720.000 euro suddiviso in ragione di 1.360.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 2, 3, 5 e 6 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilancio	Capitolo	anno 2013	anno 2014
5.5.1.5060	4994	250.000,00	250.000,00
5.5.1.5060	4999	500.000,00	500.000,00
8.2.1.1140	4533	610.000,00	610.000,00

7. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9696 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Fondo regionale di anticipazione di cassa sui finanziamenti assegnati da enti pubblici, dalla Unione europea e dallo Stato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per attività progettuali, operazioni di investimento e acquisto di attrezzature - partita di giro".
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte con le entrate di pari importo accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2013, sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 9696 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Restituzioni dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale delle anticipazioni di cassa concesse dal Fondo regionale per il volontariato e la promozione sociale - partita di giro".

Art. 46 norma finanziaria urgente

1. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali) è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.2.1.1180 e del capitolo 1788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. All'onere di 30.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 9 novembre 2012

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 della Costituzione è il seguente:

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione è il seguente:

Articolo 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 è il seguente:

Art. 3 organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 15 della legge 266/1991 è il seguente:

Art. 15 Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficienza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale .

Nota all'articolo 13

Vedi nota articolo 7.

Note all'articolo 14
- Il testo dell'articolo 2 della legge 266/1991 è il seguente:
Art. 2 volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

- Il testo dell'articolo 3 della legge 266/1991 è il seguente:
Art. 3 organizzazioni di volontariato
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

- Il testo dell'articolo 4 della legge 266/1991 è il seguente:
Art. 4 assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

- Il testo dell'articolo 7 della legge 266/1991 è il seguente.
Art. 7 convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Note all'articolo 20
- Il testo dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 è il seguente:
Art. 2 associazioni di promozione sociale.
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

- Il testo dell'articolo 3 della legge 383/2000 è il seguente:
Art. 3 atto costitutivo e statuto.
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Nota all'articolo 23
Vedi nota articolo 7.

Note all'articolo 25
- Il testo dell'articolo 30 della legge 383/2000 è il seguente:
Art. 30 convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'articolo 27
- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 20 maggio 2000, n. 7 è il seguente.
Art. 40 tipologie degli incentivi ai settori non economici
1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.
2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

Nota all'articolo 28
Vedi nota articolo 7.

Note all'articolo 30
- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 è il seguente:
Art. 12 associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro
1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte, almeno per l'80 per cento, da persone di età non superiore a trentacinque anni, nel loro organo direttivo non sono presenti persone di età superiore a trentacinque anni e nell' atto costitutivo e nello statuto sono previsti i seguenti requisiti:
a) assenza dello scopo di lucro;
b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;
c) elettività e gratuità delle cariche associative;

d) coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.
2. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria.

Nota all'articolo 41
- Il testo dell'articolo 43 della legge 7/2000 è il seguente:
Art. 43 rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati
1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

Note all'articolo 42
- Il testo dell'articolo 4, comma 35, legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 è il seguente:
Art. 4 istruzione, cultura e sport
(omissis)
35. Al fine di promuovere l'attività dei soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, la Regione sostiene l'attuazione di progetti di utilità sociale, nonchè d'iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori realizzati dalle associazioni medesime, mediante la concessione di contributi entro la misura massima del 90 per cento delle spese a tal fine sostenute. La tipologia delle spese ammissibili e i criteri e modalità di attuazione degli interventi sono determinati con apposito regolamento.
(omissis)

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come modificato dall'articolo 6, comma 1, legge regionale 42/1995 è il seguente:
Art. 6 Registro generale delle organizzazioni di volontariato
1. È istituito il Registro generale delle organizzazioni di volontariato di seguito denominato Registro, in applicazione ed ai fini dell'articolo 6 della legge n. 266/1991.
2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:
a) settore sociale: sanità, assistenza sociale, educazione sportiva;
b) settore culturale: istruzione, beni culturali, educazione permanente, attività culturali;
c) settore ambientale: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale;
d) settore dei diritti civili e delle attività innovative: tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi, attività innovative non rientranti nei precedenti settori.
e) settore solidarietà internazionale: attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di solidarietà internazionale, di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia.
3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione in più settori.
4. Sono iscritte in settori separati del Registro anche le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 13 della legge n. 266/1991, che perseguono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. È fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attività delle suddette organizzazioni.
5. Alla tenuta del Registro provvede il Servizio del volontariato.
6. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro, da almeno centottanta giorni, al fine di svolgere le attività loro proprie e che a tale scopo si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
7. Al fine di ottenere l'iscrizione al Registro le Organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Presidenza della Giunta regionale. Sulla domanda esprime parere il Servizio regionale del volontariato di cui all'articolo 2.
8. La domanda d'iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero dell'accordo tra gli aderenti;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
c) una relazione dettagliata sull'attività della organizzazione.
9. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato da comunicare alla organizzazione richiedente.
10. Ogni due anni viene effettuata la revisione del Registro, intesa ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle associazioni.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 12/1995 come modificato dall'articolo 7, comma 61, lettera c), legge regionale 17/2008 è il seguente:
Art. 8 rapporti tra l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le organizzazioni di volontariato
1. L'Amministrazione regionale può assumere iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento dei volontari e sostiene, con l'erogazione di contributi, iniziative analoghe promosse dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 o dalle forme di coordinamento regionale statutaria-

mente disciplinate.
2. Per il sostegno delle iniziative promosse dalle organizzazioni di volontariato sono concessi contributi sulle spese per l'assicurazione dei volontari, per l'acquisizione d'attrezzature tecniche e prestazioni di servizi necessari a consentire l'impegno diretto dei volontari in attività di particolare rilevanza. Con delibera della Giunta regionale, assunta di norma entro il mese di dicembre di ciascun anno, sono individuati gli ambiti d'intervento prioritari delle iniziative da sostenere nell'anno successivo.
2 bis. Il programma degli interventi contributivi di sostegno delle iniziative previste dal comma 2 è approvato, sulla base delle domande presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio, corredate di una relazione illustrativa del programma d'attività e di un corrispondente preventivo di massima delle spese per le quali è richiesto il contributo.
3. L'Amministrazione regionale e gli Enti locali possono concedere in uso gratuito immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività delle stesse.

- Il testo dell'articolo 13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 è il seguente:
(omissis)
18. In attesa dell'adozione di una disciplina organica regionale dell'associazionismo di promozione sociale, è istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
19. Il Servizio del volontariato provvede alla tenuta del Registro di cui al comma 18, suddiviso in una sezione regionale e in sezioni provinciali. Possono iscriversi nel Registro i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 383/2000.
20. L'iscrizione nel Registro dei cui al comma 18 è alternativa all'iscrizione nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 42/1995.
21. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento la tenuta del Registro di cui al comma 18 e, in particolare, i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione periodica dello stesso.
22. Il regolamento di cui al comma 21 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare permanente, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si considera reso favorevolmente.
(omissis)

Note all'articolo 43
- Il testo dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 12/1995 è il seguente:
Art. 16 disposizioni particolari concernenti gli interventi nel settore sanitario
1. Le Aziende sanitarie regionali provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla stipula delle convenzioni previste **dall'articolo 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo),** ed alla concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale.

Note all'articolo 44
lettera b)
- il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse) è il seguente:
Art. 6 modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:
<< e) settore solidarietà internazionale: attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di solidarietà internazionale, di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia. >>.

lettera c)
- il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali) è il seguente:
Art. 18 integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 12/1995
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è inserito il seguente comma:
<< 2 bis. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti al comma 1 sono presentate entro il mese di febbraio di ciascun anno alla Presidenza della Giunta regionale. Le domande stesse devono essere corredate di:
a) relazione illustrativa dell'iniziativa;
b) preventivo di spesa. >>.

lettera d)
- il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali) è il seguente:
Art. 18 proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/1995
1. Limitatamente al 1996, il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come integrato dall'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è

prorogato al 30 settembre.

lettera f)
Vedi nota articolo 42

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge:
- n. 158
d'iniziativa di Camber, Cargnelutti, Marin, Novelli, Santin, Tononi presentato al Consiglio regionale l'8 giugno 2011 e assegnato alla VI Commissione il 15 giugno 2011.
- n. 165
d'iniziativa della Giunta regionale presentato al Consiglio regionale l'8 agosto 2011 e assegnato alla VI Commissione il 10 agosto 2011.
- n. 189
d'iniziativa di Menis, Moretton, Kocijančič, Corazza, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech, Agnola, Antonaz, Colussi, Pustetto presentato al Consiglio regionale il 17 gennaio 2012 e assegnato alla VI Commissione il 24 gennaio 2012.
- progetti di legge abbinati ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento interno.
- iniziato l'esame in VI Commissione il 31 gennaio 2012. Costituito nella medesima seduta un Comitato ristretto composto dai consiglieri Menis, Sasco, Colussi, Antonaz, Narduzzi, Camber. Iniziato l'esame il 9 febbraio 2012 e proseguito nelle sedute del 13 febbraio 2012, del 6 marzo 2012, del 15 marzo 2012. L'esame si è concluso il 23 marzo 2012 con l'elaborazione di un testo unificato.
- testo unificato esaminato dalla VI Commissione nelle sedute dell'11 aprile 2012 e del 21 giugno 2012; in quest'ultima seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Camber e Sasco e relazione di minoranza dei consiglieri Antonaz e Menis.
- testo unificato esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 23 ottobre 2012 n. 295 e n. 296, e approvato a maggioranza, con modifiche, nella seduta n. 297 del 24 ottobre 2012.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5420/P dd. 6 novembre 2012.

12_46_1_DPR_224_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2012, n. 0224/Pres.

LR 12/2012 art. 8: Comitato consultivo Porto Nogaro. Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), con la quale la Regione, esercita tra l'altro, l'attività di regolazione sui Porti di Monfalcone e di Porto Nogaro;
VISTO in particolare l'articolo 8 della sopraccitata legge regionale 12/2012, che prevede l'istituzione di un Comitato consultivo per ciascun porto e ne stabilisce la composizione, i compiti e il funzionamento;
VISTO, segnatamente, il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2012, in base al quale il Comitato consultivo di Porto Nogaro, è composto dall'Assessore regionale competente in materia, con funzioni di Presidente, nonché dal Direttore centrale della struttura competente in materia, che fanno parte di diritto, e dai seguenti componenti:
- un rappresentante designato dalla Provincia;
- un rappresentante designato dal Comune;
- un rappresentante designato dagli operatori portuali;
- un rappresentante designato dalle imprese industriali;
- un rappresentante designato dai prestatori di servizi di interesse generale;
- un rappresentante designato dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12/2012;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali;
- un rappresentante designato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno;

RITENUTO di provvedere alla costituzione per Porto Nogaro del Comitato in argomento;
DATO ATTO che ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2012, dalla partecipazione e dal funzionamento del Comitato consultivo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione;
VISTE le note del 13 settembre 2012 di prot. N. 0021392/P, 0021393/P, 0021395/P, 0021397/P, 0021402/P, 0021413/P, 0021422/P, con le quali la Direzione ha chiesto la designazione dei rappresen-

tanti ai seguenti soggetti:
- Provincia di Udine;
- Comune di San Giorgio di Nogaro;
- Operatori portuali di Porto Nogaro;
- Organizzazioni imprenditoriali di categoria;
- OO.SS. per la rappresentanza dei lavoratori dipendenti delle imprese portuali e per la rappresentanza sindacale;
- Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno;

ATTESO che, ai fini dell'individuazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali si è fatto riferimento al "Protocollo sulla politica della concertazione fra la Regione Autonoma FVG e le parti sociali" del 12 gennaio 2004 (CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, USB, Confindustria e Federazione regionale delle piccole e medie imprese del FVG);
RILEVATO che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, con nota del 25 settembre 2012 di Prot. N. 0022243/A, non ha segnalato alla Direzione nominativi di prestatori di servizi di interesse generale, in quanto non presenti nell'ambito portuale di Porto Nogaro, tenuto conto che i servizi sono direttamente resi dal Genio Civile per le Opere Marittime;
RILEVATO che in relazione alla rappresentanza nell'ambito di Porto Nogaro sono stati designati:
- per il Comune di San Giorgio di Nogaro, l'arch. Pietro Del Frate, con nota del 16 ottobre 2012 Prot. N. 0024390/A;
- per gli operatori portuali, il sig. Milan Ernesto, con nota del 10 ottobre 2012 Prot. N. 0023634/A, da tutti gli operatori congiuntamente;
- per le imprese industriali, il sig. Rodolfo Flebus, con nota del 9 ottobre 2012 Prot. N. 00232473/A, della Federazione regionale delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e l'ing. Michele Fior, con nota del 10 ottobre 2012 Prot. N. 0023637/A, della Confindustria FVG;
- non è pervenuta nessuna designazione per la rappresentanza dei lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12/2012;
- per le OO.SS, il signor Danilo Gortan con nota del 15 ottobre 2012 Prot. N. 0024318/A da CGIL, UIL, CISL, senza ulteriori designazioni da parte degli operatori interpellati;
- per il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno, il dott. Alberto Cozzi, con nota del 15 ottobre 2012 Prot. N. 0024180/A;

RITENUTO di nominare quali componenti del citato Comitato consultivo i soggetti che hanno ricevuto il maggior numero di designazioni e, in caso di parità, il designato mediante sorteggio;
VISTA la nota del 12 ottobre 2012 di Prot. N. 0024023/P, con la quale si invita Confindustria e Confapi ad una designazione congiunta del rappresentante delle imprese industriali;
RILEVATO che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna designazione congiunta;
RITENUTO di dover comunque procedere all'individuazione del rappresentante delle imprese industriali mediante sorteggio;
ATTESO che dalle operazioni di sorteggio, tenutesi in data 16 ottobre 2012 è risultato il nominativo dell'ing. Michele Fior;
ATTESO che la Provincia di Udine non ha provveduto a nessuna designazione, per cui il rappresentante della Provincia deve essere individuato nel legale rappresentante dell'Ente ovverosia nel Presidente della Provincia;
CONSIDERATO che la mancata designazione del rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nel porto non può costituire motivo di rinvio della costituzione del Comitato consultivo in quanto ad esso devono preventivamente sottoporsi i criteri per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, e che queste ultime devono avere efficacia dal 1 gennaio 2013, sia in termini di conferma di quelle già vigenti sia in termini di rilascio di nuove autorizzazioni alle operazioni e ai servizi del porto;
CONSIDERATO che ulteriori dilazioni temporali non consentirebbero il completamento delle relative istruttorie in tempi utili per assicurare l'operatività del porto a partire dal 1.01.2013;
RITENUTO conseguentemente che sussistano i presupposti di legge per la immediata costituzione del Comitato consultivo, salva la sua integrazione non appena perverrà la designazione del rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nel porto;
ACQUISITE per ciascuno dei rappresentanti designati le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 1, comma 2, attribuisce al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, la costituzione di commissioni, comitati od organi collegiali istituiti in forza di una disposizione di legge;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2012 n. 1860;

DECRETA

1. È costituito il Comitato consultivo di Porto Nogaro, con la seguente composizione:
- L'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, in qualità di Presidente;
- Il Direttore Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
- Pietro Fontanini, Presidente della Provincia di Udine, quale rappresentante della Provincia di Udine;
- Pietro Del Frate, quale rappresentante del Comune di San Giorgio di Nogaro;
- Milan Ernesto, quale rappresentante degli operatori portuali;
- Michele Fior, quale rappresentante delle imprese industriali;
- Danilo Gortan, quale rappresentante delle organizzazioni sindacali;
- Alberto Cozzi, quale rappresentante del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno;

Si fa riserva di integrare la composizione del Comitato consultivo non appena sarà designato il rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti in Porto Nogaro.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_46_1_DPR_225_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2012, n. 0225/Pres.

LR 12/2012 art. 8: Comitato consultivo porto di Monfalcone. Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), con la quale la Regione, esercita tra l'altro, l'attività di regolazione sui Porti di Monfalcone e di Porto Nogaro;

VISTO in particolare l'articolo 8 della sopraccitata legge regionale 12/2012, che prevede l'istituzione di un Comitato consultivo per ciascun porto e ne stabilisce la composizione, i compiti e il funzionamento;

VISTO, segnatamente il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2012, in base al quale il Comitato consultivo del porto di Monfalcone è composto dall'Assessore regionale competente in materia, con funzioni di Presidente, nonché dal Direttore centrale della struttura competente in materia, che ne fanno parte di diritto, e dai seguenti componenti:
- un rappresentante designato dalla Provincia;
- un rappresentante designato dal Comune;
- un rappresentante designato dagli operatori portuali;
- un rappresentante designato dalle imprese industriali;
- un rappresentante designato dai prestatori di servizi di interesse generale;
- un rappresentante designato dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12/2012;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali;
- un rappresentante designato dall'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone;
- un rappresentante designato dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone;

RITENUTO di provvedere alla costituzione per il Porto di Monfalcone del Comitato in argomento;

DATO ATTO che ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2012, dalla partecipazione e dal funzionamento del Comitato consultivo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione;

VISTE le note del 13 settembre 2012 prot. N. 0021398/P, 0021399/P, 0021400/P, 0021401/P, 0021402/P, 0021403/P, 0021413/P e 0021422/P, e del 18 settembre 2012 prot. n. 0021751/P, con le quali la Direzione ha chiesto la designazione dei rappresentanti, ai seguenti soggetti:
- Provincia di Gorizia;
- Comune di Monfalcone;
- Operatori portuali del porto di Monfalcone;
- Organizzazioni imprenditoriali di categoria;
- Prestatori di servizi di interesse generale;
- OO.SS. per la rappresentanza dei lavoratori dipendenti delle imprese portuali e per la rappresentanza sindacale;
- Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone;
- Consorzio per lo Sviluppo industriale del Comune di Monfalcone;

ATTESO che, ai fini dell'individuazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali si è fatto riferimento al "Protocollo sulla politica della concertazione fra la Regione Autonoma FVG e le parti sociali" del

12 gennaio 2004 (CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, USB, Confindustria e Federazione regionale delle piccole e medie imprese del FVG);
RILEVATO che in relazione alla rappresentanza nell'ambito del porto di Monfalcone sono stati designati:
- per la Provincia di Gorizia, il sig. Franco Malaroda, con nota del 11 ottobre 2012 Prot. N. 0023691/A;
- per il Comune di Monfalcone, il dott. Paolo Masella, con nota del 8 ottobre 2012 Prot. N. 0023253/A;
- per gli operatori portuali, Prof. Maurizio Maresca, con nota del 25 settembre 2012 Prot. N. 0022232/A della Compagnia portuale s.r.l. A e nota del 27 settembre 2012 Prot. N. 0022383/A, della Cooperativa portuale Sopraccarichi Soc. Coop, senza ulteriori designazioni da parte degli altri operatori interpellati;
- per le imprese industriali, il sig. Bernardino Ceccarelli, con nota del 9 ottobre 2012 Prot. N. 00232473/A, della Federazione regionale delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e il dott. Raffaele Bortolussi, con nota del 10 ottobre 2012 Prot. N. 0023637/A, della Confindustria FVG;
- per i prestatori dei servizi di interesse generale, il dott. Bruno Miozzi, con nota del 9 ottobre 2012 Prot. N. 0023477/A della Crismani Ecologia srl e nota del 9 ottobre 2012 Prot. N. 0023478/A della Sea Service srl, il dott. Domenico Miceli, con nota del 3 ottobre 2012 Prot. N. 0022809/A di Trenitalia spa e il sig. Gleria Fabio, con nota del 16 ottobre 2012 Prot. N. 0024487/A della ditta Clappis di Gleria Fabio;
- per la rappresentanza dei lavoratori portuali, il sig. Valentino Lorelli, con nota del 12 ottobre 2012 Prot. N. 0024029/A da CGIL, UIL, CISL, senza ulteriori designazioni da parte degli operatori interpellati;
- per le OO.SS, il signor Giacinto Menis con nota del 12 ottobre 2012 Prot. N. 0024031/A da CGIL, UIL, CISL, senza ulteriori designazioni da parte degli operatori interpellati;
- per l'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone, l'ing. Sergio Signore, con nota del 16 ottobre 2012 Prot. N. 0024389/A;
- per il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, il Vice Presidente Gianfranco Cappellari, con nota del 11 ottobre 2012 Prot. N. 0023688/A;

RITENUTO di nominare quali componenti del citato Comitato consultivo i soggetti che hanno ricevuto il maggior numero di designazioni e, in caso di parità, il designato mediante sorteggio;
VISTA la nota del 12 ottobre 2012 Prot. N. 0024023/P, con la quale si invitano Confindustria e Confapi ad una designazione congiunta del rappresentante delle imprese industriali;
RILEVATO che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna designazione congiunta;
RITENUTO di dover comunque procedere all'individuazione del rappresentante delle imprese industriali mediante sorteggio;
ATTESO che dalle operazioni di sorteggio, tenutesi in data 16 ottobre 2012, è risultato il nominativo del dott. Raffaele Bortolussi;
ACQUISITE per ciascuno dei rappresentanti designati le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 1, comma 2, attribuisce al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, la costituzione di commissioni, comitati od organi collegiali istituiti in forza di una disposizione di legge;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2012 n. 1859;

DECRETA

1. È costituito il Comitato consultivo del porto di Monfalcone, con la seguente composizione:
- L'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, in qualità di Presidente;
- Il Direttore Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
- Franco Malaroda, quale rappresentante della Provincia di Gorizia;
- Paolo Masella, quale rappresentante del Comune di Monfalcone;
- Maurizio Maresca, quale rappresentante degli operatori portuali;
- Raffaele Bortolussi, quale rappresentante delle imprese industriali;
- Bruno Miozzi, quale rappresentante dei prestatori di servizi di interesse generale;
- Valentino Lorelli, quale rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12/2012;
- Giacinto Menis, quale rappresentante delle organizzazioni sindacali;
- Sergio Signore quale rappresentante dell'Azienda speciale per il porto di Monfalcone;
- Gianfranco Cappellari, quale rappresentante del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_46_1_DPR_226_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2012, n. 0226/Pres.

LR 6/2006, art. 41: Regolamento portante "Modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 41, istitutivo del "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" (FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

VISTO il Regolamento di attuazione del summenzionato Fondo, di cui al proprio decreto 21 febbraio 2007, n. 035/Pres. e successive modifiche;

ATTESO il carattere sperimentale della disciplina in questione, dichiarato dall'articolo 10 del Regolamento stesso, e il conseguente obbligo di valutare la necessità o l'opportunità di apportare periodiche modifiche migliorative alle norme regolamentari in vigore, per adeguarle progressivamente all'obiettivo generale di ottimizzare il sostegno alla domiciliarità;

CONSIDERATO che, a conclusione di uno specifico e approfondito monitoraggio condotto sulla misura tra la fine del 2011 e gli inizi di quest'anno, è stata ravvisata la necessità di provvedere quanto prima alla revisione del regolamento vigente ed è stata pertanto avviata, attraverso la costituzione di appositi tavoli, l'attività di confronto, ancora in corso, con i territori e con le parti sociali, allo scopo di individuare i correttivi volti a migliorare la disciplina in parola;

VISTA al riguardo la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2012, n. 1281, con la quale, nelle more del completamento della già avviata attività di approfondimento preordinata alla predisposizione di una proposta di revisione complessiva della disciplina, è stata anticipata una modifica mirata riguardante la durata dei progetti sperimentali a favore dei pazienti affetti da problemi di salute mentale, specificatamente disciplinati dagli articoli dall'8 all' 8 ter del menzionato regolamento, tramite:

- l'approvazione in via preliminare del regolamento recante "Modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35";
- l'avvio dell'iter di l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare e di quello della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, nonché dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei predetti organismi;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1752 di data 11 ottobre 2012;

DECRETA

1. E' emanato il regolamento avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35" nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_46_1_DPR_226_2_ALL1

Modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione 35/2007.

Art. 2 modifiche all'articolo 8 ter

1. Il comma 3 dell'articolo 8 ter del decreto del Presidente della Regione 35/2007 è sostituito dal seguente:
"3. Il progetto, finalizzato alla progressiva autonomizzazione della persona, è finanziato per un periodo di tre anni. Nel caso in cui il progetto non sia concluso entro tale termine ma, a seguito di valutazione dei risultati perseguiti, venga accertato il raggiungimento di risultati intermedi, il progetto può essere aggiornato e rifinanziato di anno in anno per un periodo massimo di due anni.".

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_46_1_DDC_AMB ENER 2227_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 5 ottobre 2012, n. 2227/SCR 1136

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la modifica dell'impianto esistente consistente nell'installazione di una nuova linea di produzione di pannelli di fibra in legno MDF di capacità superiore alle 50.000 ton/anno in Comune di San Vito al Tagliamento. Proponente: Kronospan Italia Srl - San Vito al Tagliamento (PN).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 6 giugno 2012 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento del 28 maggio 2012, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. SVIA/20446/SCR/1136 dd. 08 giugno 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di San Vito al Tagliamento;
VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente in data 8 giugno 2012 che il Servizio VIA ha trasmesso al Comune di San Vito al Tagliamento con nota SVIA-20660-SCR/1136 del 11 giugno 2012;
RILEVATO che con nota SVIA-22167-SCR/1136 del 25 giugno 2012, considerata la tipologia di progetto e il contesto territoriale interessato, il Servizio VIA ha richiesto un parere di collaborazione tecnica ad ARPA;
VISTA la nota ARPA prot. 7174-P del 17 luglio 2012 con cui vengono richieste integrazioni in merito all'analisi modellistica di diffusione delle emissioni in atmosfera;
RILEVATO che con nota SVIA-24882-SCR/1136 del 20 luglio 2012: sono state richieste integrazioni al proponente ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
RILEVATO che in data 13 agosto 2012 il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste in data 20 luglio 2012;
RILEVATO che con nota SVIA-28691-SCR/1136 del 29 agosto 2012 il Servizio VIA ha richiesto un parere di collaborazione tecnica ad ARPA sulle integrazioni trasmesse dal proponente;
VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente in data 27 settembre 2012;
VISTA la nota ARPA prot. 9358-P del 1 ottobre 2012;
VISTO il parere n. SCR/64/2012 del 03 ottobre 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che:
- il contributo emissivo dell'ampliamento in oggetto risulta significativo in quanto le emissioni di CO, NOx, SO2 e polveri (PTS) superano quelle attualmente censite dall'ARPA FVG mediante il software INEMAR - aggiornamento 2007 per il Comune di San Vito al Tagliamento;
- secondo il PRMQA (Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria) il Comune di San Vito al Tagliamento rientra nella zona di risanamento denominata Pordenonese per quanto riguarda le polveri sottili;
- nell'anno 2011, valutando le sole concentrazioni di fondo, è già stato superato il limite per le concentrazioni giornaliere di PM10, senza considerare quindi il contributo aggiuntivo ascrivibile all'ampliamento dell'impianto;
- l'impatto delle polveri determinate dall'iniziativa proposta potrebbero determinare impatti significativi e negativi nell'area industriale, evidenziando che un aumento della concentrazione delle polveri (PM10) di fatto potrebbe comportare un incremento del numero delle giornate di superamento;
- allo stato attuale, non vi sono le condizioni per imporre soluzioni prescrittive sul progetto finalizzate a garantire una sufficiente limitazione, un adeguato controllo e un idoneo monitoraggio nei confronti degli impatti indotti dalle emissioni in atmosfera, in quanto il dimensionamento dell'impianto in termini di emissioni è comunque tale da generare impatti di natura ed entità non compatibili con l'ambiente interessato;

in relazione alla necessità di approfondire determinate tematiche in ordine agli impatti ambientali indotti dal progetto in argomento e per la necessità di sottoporre il progetto ad una maggiore evidenza pubblica che la procedura di VIA può assicurare, anche allo scopo di coinvolgere tutti i soggetti in diverso modo interessati e per diverse funzioni preposti, ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la modifica dell'impianto esistente consistente

nell'installazione di una nuova linea di produzione di pannelli di fibra in legno MDF di capacità superiore alle 50.000 ton/anno in Comune di San Vito al Tagliamento - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di San Vito al Tagliamento.
Trieste, 5 ottobre 2012

PETRIS

12_46_1_DDC_AMB ENER 2294_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 15 ottobre 2012, n. 2294/SCR 1138

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante l'intervento urgente di protezione civile di pulizia arenile, ripascimento spiaggia e sistemazione di difesa lungo la linea di costa in Comune di Monfalcone. Proponente: Comune di Monfalcone.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 29 maggio 2012 presentata dal Comune di Monfalcone per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 16 maggio 2012 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Monfalcone del 11 luglio 2012, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la non necessità di attivazione contemporanea della Valutazione d'Incidenza come da nota preliminare SCPA/8.6/29974 dd. 16 aprile 2012 del Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità della Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali.
VISTA la nota prot. SVIA/26732/SCR/1138 dd. 07 agosto 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Monfalcone;
VISTO il parere n. SCR/65/2012 del 03 ottobre 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO che il progetto consiste in due interventi, il primo (prevalente) di realizzazione di un nuova scogliera a raccordo di altre due già esistenti ed il secondo di ripristino e rinforzo di un terzo tratto limitrofo;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- la soluzione progettuale prevede tipologie di protezione già in uso;
- l'intervento prevede una difesa compatibile con le opere preesistenti riducendosi dimensionalmente dove possibile per consentire la massima fruizione visiva del contesto circostante;
- visto che le opere in progetto non variano l'attuale assetto paesaggistico;
- che le immissioni nell'atmosfera di rumori ,gas e poveri sono connesse esclusivamente alla fase di realizzazione dell'opera (comunque contenute in quanto i luoghi di intervento sono sulla costa lontano da abitazioni e dai luoghi naturalistici più nevralgici), si concorda sul fatto che non si evidenzino criticità né in fase di cantiere né in fase di esercizio;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante l'intervento urgente di protezione civile di pulizia arenile, ripascimento spiaggia e sistemazione di difesa lungo la linea di costa in Comune di Monfalcone - presentato dal Comune di Monfalcone - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. al fine di evitare disturbi alle componenti faunistiche, i lavori non dovranno essere svolti nel periodo 1 aprile - 30 luglio;
2. dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Monfalcone.
Trieste, 15 ottobre 2012

PETRIS

12_46_1_DDC_AMB ENER 2295_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 15 ottobre 2012, n. 2295/SCR 1143

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 del progetto riguardante un intervento di sistemazione idraulica del reticolo minore dei corsi d'acqua e della viabilità comunale tra Rivignano e Ariis in Comune di Rivignano (UD). Proponente: Consorzio di bonifica Bassa Friulana - Udine.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2203 del 21 settembre 2007 recante "Nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza";
VISTA la domanda pervenuta in data 27 giugno 2012 presentata da Consorzio di bonifica Bassa Friulana di Udine per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e contestuale valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 11 luglio 2012 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Rivignano del 28 giugno 2012, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/24623/SCR/1143 dd. 18 luglio 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Rivignano, al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e al Servizio idraulica Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Udine;
PRESO ATTO che il progetto è sottoposto a contestuale procedura di valutazione di incidenza in quanto per un breve tratto ricade all'interno del S.I.C. IT 3320026 "Risorgive dello Stella" e che con nota prot. SCPA/8.5/47734 del 4 luglio 2012, è pervenuto il parere favorevole da parte del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità relativo alla valutazione di incidenza;
VISTO il parere n. SCR/66/2012 del 03 ottobre 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo in materia di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione, in relazione al fatto che non si rilevano particolari impatti sulle componenti ambientali interessate e che non si determinano incidenze significative sugli habitat e le specie tutelate dal sito Natura 2000, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo in materia di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97;
RICORDATO che il presente parere attiene unicamente alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con annessa procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 s.m.i., procedura di verifica che non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e al Servizio idraulica Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Udine;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un intervento di sistemazione idraulica del re-

ticolo minore dei corsi d'acqua e della viabilità comunale tra Rivignano e Ariis in Comune di Rivignano - presentato da Consorzio di bonifica Bassa Friulana di Udine - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo in materia di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97.
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
2. ripristino gestito di una fascia di rispetto completa di specie erbacee, arbustive e arboree che corrisponda ai termini dimensionali del D.P. Reg. 27-10-2008 n. 295 art. 9 indicati come precauzione attiva nella pratica agronomica.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Rivignano, al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e al Servizio idraulica Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica di Udine.
Trieste, 15 ottobre 2012

PETRIS

12_46_1_DDC_AMB ENER 2296_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 15 ottobre 2012, n. 2296/SCR 1152

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la manutenzione e miglioramento pista per lo sci di fondo denominata "Tagliamento" in Comune di Forni di Sopra. Proponente: Comune di Forni di Sopra.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 17 luglio 2012 presentata dal Comune di Forni di Sopra per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 25 luglio 2012 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Forni di Sopra del 6 luglio 2012, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la non necessità di attivazione contemporanea della Valutazione d'Incidenza come da nota preliminare SCPA/8.6/39465 dd. 01 giugno 2012 del Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità della Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali
VISTA la nota prot. SVIA/26730/SCR/1152 dd. 07 agosto 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di Comune di Forni di Sopra;
VISTO il parere n. SCR/68/2012 del 03 ottobre 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che l'intervento comporta un miglioramento della fruibilità del percorso sciistico a fronte di un debole impatto temporaneo in fase di cantiere ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la manutenzione e miglioramento pista per lo sci di fondo denominata "Tagliamento" in comune di Forni di Sopra - presentato dal Comune di Forni di Sopra - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. al fine di evitare disturbi alle componenti faunistiche, i lavori non dovranno essere svolti nel periodo 30 dicembre - 30 giugno;
2. compatibilmente con eventuali obblighi di legge, le luci di cantiere non si dovranno dirigere verso il cielo e, durante la notte, dovranno essere ridotte al minimo necessario per la sicurezza.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Forni di Sopra.
Trieste, 15 ottobre 2012

PETRIS

12_46_1_DDC_AMB ENER 2297_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 15 ottobre 2012, n. 2297/SCR 1151
DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la concessione di derivazione d'acqua dal canale di scarico del Lago di Cavazzo ad uso idroelettrico in Comune di Trasaghis (UD). Proponente: Elpo Gmbh Srl - Brunico.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione

della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 23 luglio 2012 presentata da ELPO GmbH s.r.l. di Brunico per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 25 luglio 2012 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Trasaghis del 26 luglio 2012, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/26869/SCR/1151 dd. 08 agosto 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Trasaghis;
PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- in data 10 agosto 2012 sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Trasaghis con Delibera della Giunta Comunale n°77 del 25 luglio 2012. In particolare il Comune ha presentato le seguenti osservazioni:
- l'opera si inserirebbe in un territorio comunale già fortemente antropizzato ed urbanizzato (autostrada, oleodotto, gasdotto, elettrodotto, strade, etc.), riguarda aspetti ambientali e sarebbe un ulteriore impianto su un torrente sul quale sono già in previsioni altri impianti del genere: uno in coda al torrente prima dello sfocio nel Tagliamento ed altri due con carico dopo la presa dell'acquedotto comunale con sfruttamento del dislivello;
- l'opera ricade in area a tutela paesaggistica con variazioni della peculiarità ambientale;
- il vigente PRGC (PCS) non prevede l'opera in progetto;
- l'impianto è soggetto alla disponibilità del proprietario Edipower SpA di Milano ed è legato al funzionamento della centrale di Somplago;
- comunque possono essere prescritti degli accorgimenti progettuali di salvaguardia ambientale (scala di risalita per pesci - mantenimento spiaggetta formata di fronte al nuovo scarico) tali di non penalizzare ulteriormente la zona interessata dell'opera in esame.

Si prende atto di quanto riportato dal Comune rilevando che trattasi di osservazioni già note al Servizio e non tali da ritenere necessario l'assoggettamento a procedura di VIA.
- in data 11 settembre 2012 sono pervenute le seguenti osservazioni da parte del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento:
- le opere previste non tengono conto della captazione, prevista a monte del futuro impianto concessa al Consorzio con Decreto Ministeriale n. 417 del 13/03/1991.
- sul medesimo sedime delle opere previste dal progetto in esame saranno realizzate le opere relative allo sfioratore delle portate previste dalla concessione in essere

Si prende atto di quanto riportato dal Consorzio rilevando che trattasi di un palese conflitto di destinazioni d'uso che coinvolge anche i progetti in concorrenza già presentati. Tale conflitto potrà e dovrà venire risolto successivamente alla attuale fase di verifica di assoggettabilità e pertanto non ne inficia il giudizio ambientale;
VISTO il parere n. SCR/69/2012 del 03 ottobre 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- i principali impatti ambientali relativi alla fase di cantiere (occupazione suolo, sversamenti accidentali, emissioni in atmosfera, rumore, traffico mezzi, taglio di vegetazione, paesaggio) e di esercizio (rumore e paesaggio) siano poco significativi anche per gli accorgimenti progettuali messi in atto dal proponente e comunque siano limitabili con opportune prescrizioni (che si riportano in analogia a quelli già valutati, laddove pertinenti e non già previste dal proponente);
- la centralina idroelettrica non richieda la realizzazione di tratti sottesi e non determini variazioni significative al regime idraulico del canale di scarico del Lago di Cavazzo, tanto meno del torrente Leale nel quale recapita le acque a seguito della produzione di energia;
- il progetto in argomento non determina modifiche al regime delle acque del sistema centrale di Somplago - lago di Cavazzo - canale di scarico - torrente Leale;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e all'Ente tutela pesca del FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la concessione di derivazione d'acqua dal canale di scarico del Lago di Cavazzo ad uso idroelettrico in Comune di Trasaghis - presentato da ELPO GmbH s.r.l.di Brunico - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1) nelle operazioni che implicano interventi a diretto contatto con le acque, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per evitare l'intorbidamento delle acque del torrente Leale;
2) al fine di garantire la continuità idrobiologica, dovrà essere realizzato un passaggio per i pesci, con caratteristiche adeguate alle specie presenti, previo parere dell'Ente Tutela Pesca che dovrà valutarne l'effettiva necessità e il deflusso minimo da garantire;
3) deve essere attuato il ripristino a verde con specie arboree autoctone delle superfici che hanno subito interventi di disboscamento a seguito delle attività di realizzazione del progetto.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Trasaghis e all'Ente tutela pesca del FVG.
Trieste, 15 ottobre 2012

PETRIS

12_46_1_DDC_AMB ENER 2298_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 15 ottobre 2012, n. 2298/SCR 1144

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante le modifiche gestionali all'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Maniago. Proponente: Recycla Srl - Maniago.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 03 luglio 2012 presentata da Recycla s.r.l. di Maniaco per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 25 luglio 2012 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Maniago, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/26532/SCR/1144 dd. 06 agosto 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Maniago;
VISTO il parere n. SCR/70/2012 del 03 ottobre 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle seguenti considerazioni:

- si tratta sostanzialmente di una modifica gestionale all'impianto esistente in Comune di Maniago, con incremento qualitativo e quantitativo dei rifiuti in ingresso. L'obbiettivo del proponente è quello di incrementare la percentuale da avviare a recupero seguendo la gerarchia individuata dall'attuale assetto normativo. I nuovi rifiuti presentano verosimilmente caratteristiche chimico/fisiche compatibili con i rifiuti già gestiti. Gli ulteriori codici CER oltre a quelli già autorizzati di cui si chiede l'inserimento appartengono alle stesse famiglie e sottofamiglie di quelli oggi in autorizzazione e già precedentemente gestiti. Permane invariato l'invio delle miscele in appositi impianti di trattamento;
- l'impianto si colloca in piena area industriale a debita distanza da abitazioni singole e centri abitati. Risulta dotato di allacciamento alla rete acquedottistica e fognaria. L'impianto è peraltro retto da un sistema di qualità ambientale certificato e autorizzato in AIA;
- l'impianto, alla luce di quanto descritto dal proponente, risulta conforme alle migliori tecnologie disponibili per il settore, dotato di opportuni sistemi di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali, opportuni sistemi per l'abbattimento dei carichi emissivi, per la riduzione del rischio di inquinamenti e sversamenti, per la gestione delle situazioni di rischio;
- le modifiche in oggetto non richiedono alcuna modifica nelle strutture fisse dell'impianto, né nelle procedure di gestione attualmente applicate;
- assenti impatti di cantiere;
- non sono previste modifiche nella tipologia di operazioni di smaltimento/recupero attuate in impianto. Tutte le operazioni riguardanti i rifiuti pericolosi vengono svolte in ambiente chiuso e presidiato;
- l'introduzione dei nuovo codici CER non determina modifiche quali-quantitative nei punti di emissione. L'unico impatto rilevabile è quello determinato all'aumento delle unità di trasporto/giorno ed il conseguente aumento di consumo di gasolio ed emissioni in atmosfera. Come si evince dalle tabelle riportate dal proponente, l'incremento dell'impatto sarà pari a 5,15 % come incidenza per i mezzi medio pesanti e a 0,03 % per i mezzi medio leggeri, con incidenza media sul traffico esistente pari a 0,37% (nel caso del calcolo di trasporto come da capacità massima dell'impianto) senza variazione del numero di transiti per tonnellata di rifiuto trasportato. Il proponente precisa che tale indicatore ambientale (numero di transiti per tonnellata di rifiuto trasportato) è sempre stato tenuto sotto stretto controllo con tendenza a diminuirlo anno per anno, in modo da migliorare continuamente la qualità ambientale del CSF. Un tanto è effettivamente rilevabile dalle tabelle di conto riportate sul traffico effettivo. Essendo un chiaro obbiettivo della politica di controllo ambientale operata dal proponente nella gestione del proprio impianto, non si ritiene necessario esplicitarla in termini prescrittivi;
- il quadro globale di impatto determinato dalle modifiche in progetto - per quanto sopra - possa essere valutato non significativo;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene

attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante le modifiche gestionali all'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Maniago - presentato da Recycla s.r.l. di Maniago - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Maniago.
Trieste, 15 ottobre 2012

PETRIS

12_46_1_DDC_AMB ENER 2299_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 15 ottobre 2012, n. 2299/SCR 1157

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante i lavori di rimodellamento della pista di sci da fondo "Laghetti di Timau" - Intervento di pavimentazione tratto pista per skiroll. Proponente: Comune di Paluzza.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 24 luglio 2012 presentata dal Comune di Paluzza per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 1 agosto 2012 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Paluzza del 18 luglio 2012, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/27731/SCR/1157 dd. 17 agosto 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Paluzza;
VISTO il parere n. SCR/71/2012 del 03 ottobre 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione all'insieme degli elementi quali in particolare il fatto che gli impatti in fase di cantiere sono di breve durata e di scarso rilievo, che il progetto prevede opere di entità limitata e si inserisce in un contesto ambientale parzialmente antropizzato, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di

valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante i lavori di rimodellamento della pista di sci da fondo "Laghetti di Timau" - intervento di pavimentazione tratto pista per skiroll - presentato dal Comune di Paluzza - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;
2. al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori in fase di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate e ripristinate nel rispetto dell'ambiente paesaggistico e vegetazionale circostante, in particolare dovranno essere inerbite con specie erbacee autoctone tutte le aree interessate dal cantiere ad esclusione di quelle che saranno adibite a piste forestali o di skiroll.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Paluzza.
Trieste, 15 ottobre 2012

PETRIS

12_46_1_DDC_AMB ENER 2307_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 15 ottobre 2012, n. 2307/ SCR 1142

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 del progetto riguardante un nuovo impianto per il trattamento superficiale dei metalli presso lo stabilimento SBE-Varvit Spa, in Comune di Monfalcone. Proponente: SBE-Varvit Spa - Reggio Emilia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 25 giugno 2012 presentata da SBE-VARVIT SpA per l'attivazione,

in relazione al progetto sopra specificato, della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 04 luglio 2012 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Monfalcone, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/25138/SCR/1142 dd. 23 luglio 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA e di valutazione d'incidenza di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Monfalcone, al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e alla ENG-TEAM & Partners SpA;
PRESO ATTO che il Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità ha espresso parere relativamente alla valutazione di incidenza con nota prot. n SCPA/8.6/56873 del 06 agosto 2012;
VISTO il parere n. SCR/72/2012 del 03 ottobre 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs.152/2006 e s.m.i e di valutare favorevolmente il progetto medesimo ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle seguenti mitigazioni ambientali proposte:
1. nuovo impianto di depurazione dedicato che lavora in parallelo a quello esistente presso lo stabilimento;
2. riutilizzo completo delle acque depurate del nuovo impianto per lavaggi ed altri utilizzi tecnici all'interno dello stabilimento;
3. recupero acque di scarico al fine di non prevedere ulteriore emungimento idrico da falda
4. sistema di abbattimento fumi ad umido mediante scrubber come indicato dalle BAT (Best Available Techniques) del European IPCC Bureau;
5. eiminazione di quattro viaggi di mezzi pesanti giornalieri corrispondenti mediamente a 1400 Km/giorno;
ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA e che la valutazione d'incidenza non sia negativa;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un nuovo impianto per il trattamento superficiale dei metalli presso lo stabilimento SBE-VARVIT SpA, in Comune di Monfalcone - presentato da SBE-VARVIT SpA di Reggio Emilia - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo in materia di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Monfalcone e al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.
Trieste, 15 ottobre 2012

PETRIS

12_46_1_DDC_AMB ENER 2308_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 15 ottobre 2012, n. 2308/SCR 1149

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un intervento di manutenzione ordinaria dell'alveo del fiume Tagliamento in località "Scis" Comune di Venzone. Proponente: ditta Spiga Srl. - Tolmezzo.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 12 luglio 2012 presentata da ditta Spiga Srl di Tolmezzo per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 08 agosto 2012 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venzone, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/26882/SCR/1149 dd. 08 agosto 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Venzone;
VISTO il parere n. SCR/73/2012 del 03 ottobre 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione all'insieme degli elementi quali in particolare la finalità dell'intervento che tende a limitare i fenomeni erosivi delle sponde interessate, la metodologia di intervento e la breve durata del cantiere, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e all'Ente tutela pesca del FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un intervento di manutenzione ordinaria dell'al-

veo del fiume Tagliamento in località "Scis" in Comune di Venzone - prestato dalla ditta Spiga Sr di Tolmezzo - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1) al termine delle lavorazioni giornaliere, l'alveo dovrà essere lasciato libero da macchine ed attrezzature che dovranno essere sistemate in aree individuate come le più idonee alla loro permanenza esternamente agli argini del Fiume Tagliamento;
2) le lavorazioni che prevedono intorbidamento delle acque (realizzazione guadi e ripristino canali incisi) dovranno essere effettuate alternando periodi di lavorazione con periodi di inattività (correlate alle sole attività che possono dar adito ad intorbidamenti) di uguale durata;
3) prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà contattare l'Ente Tutela Pesca del FVG in relazione alle eventuali interazioni delle modalità esecutive dell'opera con la fauna ittica presente;
4) dovrà essere previsto un apposito lavaggio dei mezzi uscenti dal cantiere per evitare il propagarsi delle polveri e del fango sulle strade interessate dal passaggio dei mezzi di cantiere;
5) dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;
6) al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori in fase di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate e ripristinate nel rispetto dell'assetto paesaggistico e vegetazionale circostante, utilizzando esclusivamente specie autoctone.
7) nel ripascimento utilizzare un fuso granulometrico di adeguata pezzatura in modo da garantire la tenuta del ripascimento della bassura.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Venzone e all'Ente tutela pesca del FVG.
Trieste, 15 ottobre 2012

PETRIS

12_46_1_DDC_AMB ENER 2309_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 15 ottobre 2012, n. 2309/SCR 1139

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di due pozzi artesiani nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione dell'impianto ittico sito in Comune di Polcenigo (PN). Proponente: Ente tutela pesca del FVG - Udine.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 1 giugno 2012 presentata dall'Ente tutela Pesca del FVG di Udine per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 13 giugno 2012 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Polcenigo del 1 giugno 2012, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVIA/21385/SCR/1139 dd. 18 luglio 2012, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato

D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Polcenigo e al Servizio idraulica Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica;
VISTO il parere n. SCR/67/2012 del 03 ottobre 2012 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- per quanto riguarda la fase di cantiere, considerata la modesta entità dell'intervento, non si rilevano particolari impatti sulle componenti ambientali interessate;
- per quanto riguarda la fase di esercizio, le opere non modificheranno significativamente il regime idrico superficiale (raggio di influenza 40 m con deboli variazioni nei livelli di falda e nella disponibilità idrica dell'area);

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e al Servizio idraulica Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di due pozzi artesiani nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione dell'impianto ittico sito in Comune di Polcenigo - presentato da Ente tutela Pesca del FVG di Udine - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:
1. dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.
Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Polcenigo e al Servizio idraulica Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica.
Trieste, 15 ottobre 2012

PETRIS

12_46_1_DDC_ISTR UNIV 1721_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione 29 ottobre 2012, n. 1721/IST/2012

LR 29/2007 e DPReg. 204/2011. Costituzione dell'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana. Riapertura del termine per la presentazione delle domande.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) ed in particolare l'art. 17, comma 4, il quale prevede l'istituzione di un Elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana;
VISTO il "Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)" emanato con decreto del Presidente della Regione 23.08.2011, n. 0204/Pres.;
VISTO in particolare l'art. 10 del suddetto Regolamento concernente l'istituzione dell'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana;
VISTO il proprio decreto n. 1569/IST/2011 del 14 novembre 2011 di approvazione dell'Avviso per la costituzione dell'Elenco regionale di cui trattasi;
RICHIAMATO il successivo decreto n. 126/IST/2012 del 14 febbraio 2012 di costituzione dell'Elenco regionale;
RICHIAMATI altresì i decreti n. 195/IST/2012 del 1° marzo 2012 di riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco, n. 634/IST/2012 del 2 maggio 2012 di approvazione dell'integrazione dell' Elenco ed il successivo decreto n. 776/IST/2012 del 24 maggio 2012 con il quale sono state apportate alcune rettifiche al medesimo Elenco;
RICHIAMATI infine i decreti n. 893/IST/2012 del 14 giugno 2012 e n. 1234/IST/2012 del 3 settembre 2012, con i quali sono stati rispettivamente riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ed approvata l'ulteriore integrazione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento n. 0204/Pres. del 23.8.2011, entro il 30 settembre 2012 le scuole dell'infanzia e primarie statali e paritarie hanno comunicato all'Ufficio scolastico regionale i dati relativi al fabbisogno di docenti per l'insegnamento della lingua friulana nell'anno scolastico 2012-2013;
PRESO ATTO che nel corso dell'attività istruttoria relativa alla rilevazione di tale fabbisogno è emerso che, per motivi contingenti, molti insegnanti in servizio presso le istituzioni scolastiche interessate dall'avvio dell'insegnamento della lingua friulana, pur avendone i requisiti, non hanno presentato domanda di iscrizione nell'Elenco e che tale circostanza determina un aggravio organizzativo ed economico per le stesse istituzioni scolastiche che si vedono costrette a far ricorso a docenti esterni;
RICORDATO che l'art. 6, comma 7, dell'Avviso sopra indicato assegna all'Amministrazione la facoltà di riaprire i termini di scadenza di presentazione delle domande per motivate esigenze di pubblico interesse;
RILEVATO l'interesse di questa Amministrazione a riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande, così come richiesto anche dalle singole istituzioni scolastiche, al fine di consentire l'ampliamento del numero di iscritti nell'Elenco e favorire così sia una migliore organizzazione dell'attività di insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie nel corrente anno scolastico 2012-2013, sia un minor impegno di risorse economiche;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 19 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Direttore centrale;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa è riaperto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, ai sensi dell'art. 6 comma 7 dell'Avviso approvato con proprio decreto n. 1569/IST/2011 del 14 novembre 2011.

2. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco regionale è fissato al giorno 23 novembre 2012.
3. Sono fatte salve tutte le altre condizioni previste nell'Avviso.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 ottobre 2012

DEL BIANCO

12_46_1_DDS_PROG GEST 5777_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 19 ottobre 2012, n. 5777/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull'asse 2 - Occupabilità - Azione 113 - Piano anticrisi - Mesi di aprile, maggio e luglio 2012.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'accordo sottoscritto il 12 febbraio 2009 tra il Governo e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, per fronteggiare la crisi economica in atto, prevede tra l'altro l'adozione di misure di politica attiva del lavoro finanziate dal Fondo Sociale Europeo e destinate ai lavoratori beneficiari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga";
VISTA la deliberazione n. 923 del 24 aprile 2009 con la quale la Giunta regionale, considerato che il principale strumento di politica attiva del lavoro è rappresentato dalla partecipazione ad attività formative funzionali al rafforzamento ed all'aggiornamento delle competenze dei lavoratori, ha definito il quadro dell'offerta formativa da organizzare per i fini di cui si tratta, prevedendo che la stessa sia costituita da una serie di prototipi formativi elaborati sulla base del Catalogo regionale della formazione permanente e delle "unità di competenze" previste all'interno del "repertorio dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante", tra loro componibili in base alle esigenze dei lavoratori;
PRECISATO che in argomento si è provveduto con decreti n. 1495/CULT.FP dell'8 maggio 2009, n. 1497/CULT.FP dell'8 maggio 2009 e n. 2830/CULT.FP del 30 luglio 2009;
VISTO il decreto n. 3048/CULT.FP del 21 agosto 2009 con il quale sono stati approvati 154 prototipi formativi che possono essere realizzati a valere sull'Asse 1 (azione 111) e sull'Asse 2 (azione 113) del Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2007/2013;
EVIDENZIATO che:
- la disponibilità finanziaria complessiva assegnata al piano anticrisi ammonta ad euro 45 milioni, di cui, convenzionalmente, 25 milioni a carico dell'annualità 2009 del POR ed euro 20 milioni a carico dell'annualità 2010 del POR (vedasi PPO 2009 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni);
- sempre nell'ambito del PPO 2009, l'annualità 2009 è stata ulteriormente suddivisa tra l'Asse 1 (azione 111 / euro 7.075.000,00) e l'Asse 2 del POR (azione 113 / euro 17.925.000.00);
- tale suddivisione tra gli Assi risulta superata dal "Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 della L.R. 24/2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, nel quale la somma residua dell'annualità 2009 e la somma a carico dell'annualità 2010 sono indicate nell'ammontare complessivo senza alcun riferimento agli Assi;
- il PPO 2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011 e successive modifiche e integrazioni, prevede la prosecuzione delle azioni nel 2011 nell'ambito della disponibilità finanziaria residua;
- il PPO 2012, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 257 del 17 febbraio 2012, prevede la prosecuzione delle azioni nel 2012 nell'ambito della disponibilità finanziaria residua;

RICHIAMATO il decreto n. 5014/LAVFOR.FP del 30 dicembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2012, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature provenienti da enti di formazione e finalizzate alla realizzazione di operazioni formative a favore di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori in mobilità in deroga destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, a valere sull'asse prioritario 2 - Occupabilità del

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 105/LAVFOR.FP del 20 gennaio 2012 con il quale sono state emanate le Direttive per la realizzazione di operazioni formative a favore di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori in mobilità in deroga;
VISTO il decreto n. 1520/LAVFOR.FP del 4 aprile 2012 con il quale sono state apportate integrazioni alle Direttive emanate con il decreto n. 105/LAVFOR.FP/2012
EVIDENZIATO che il capoverso 3 del paragrafo 2.1.2 "Predisposizione delle operazioni a favore di lavoratori disoccupati o in mobilità e presentazione all'AdG" del succitato decreto n.1520/LAVFOR/2012, alla lettera c) prevede la presentazione di operazioni formative specifiche a favore di lavoratori in mobilità in deroga;
RICHIAMATO il decreto n. 5396/LAVFOR.FP del 5 ottobre 2012 con il quale sono state approvate le operazioni presentate nei mesi di luglio ed agosto 2012 ed a seguito del quale risulta una disponibilità residua di euro 16.620.975,90;
PRECISATO che, ai fini del monitoraggio, è confermata la suddivisione delle attività formative relative all'asse 1 sull'azione 111 e di quelle relative all'asse 2 sull'azione 113;
VISTE le operazioni presentate nei mesi di aprile, maggio e luglio 2012;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate, rispettivamente, l'11 aprile 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 20 aprile 2012, l'11 maggio 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 14 maggio 2012, il 25 maggio 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 1° giugno 2012, il 31 maggio 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 6 giugno 2012, ed il 6 luglio 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 13 luglio 2012;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge tutte le operazioni valutate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili, mentre un'operazione risulta rinunciata prima della valutazione;
VISTI i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

PRECISATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 6 operazioni a valere sull'azione 113 per complessivi euro 78.148,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza futura - euro 78.148,00
PRECISATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per quanto riguarda i prototipi formativi è di complessivi euro 16.542.827,90;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RITENUTO di provvedere in ordine all'approvazione delle operazioni di cui si tratta;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2011, n. 19, "Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni presentate nei mesi di aprile, maggio e luglio 2012 dagli enti di formazione titolari dei prototipi formativi inseriti nel "Piano anticrisi" previsto dalla D.G.R. n. 923 del 24 aprile 2009, si approvano i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

(allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 6 operazioni a valere sull'azione 113 per complessivi euro 78.148,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza futura - euro 78.148,00
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 ottobre 2012

FERFOGLIA

12_46_1_DDS_PROG GEST 5777_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 5777
di data 19/10/2012

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - MAGGIO

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

22DAPF113FPMI12

OB. 2 ASSE 2DA PER TIP. F, AZ. 113 - Piano anticrisi Governo/Conferenza del 12 febbraio 2009 FPMI/12

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	PERCORSO INDIVIDUALE DI GRAFICA MULTIMEDIALE E WEB (S. I.)	FP1223210001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2012	9.900,00	9.900,00	50
2	PERCORSO INDIVIDUALE DI GESTIRE LE PAGHE E I CONTRIBUTI (L.M.)	FP1223210002	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2012	9.900,00	9.900,00	50
			Totale con finanziamento		19.800,00	19.800,00	
			Totale		19.800,00	19.800,00	

22DAPF113FPGO12

OB. 2 ASSE 2DA PER TIP. F, AZ. 113 - Piano anticrisi Governo/Conferenza del 12 febbraio 2009 FPGO/12

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICHE DI GESTIONE AMBIENTALE DEL VERDE	FP1220379001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2012	14.600,00	14.600,00	50
2	TECNICHE DI SALDATURA E CARPENTERIA	FP1231826001	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14	2012	36.500,00	36.500,00	50
			Totale con finanziamento		51.100,00	51.100,00	
			Totale		51.100,00	51.100,00	

22DAPF113WE12

OB. 2 ASSE 2DA PER TIP. F, AZ. 113 - Piano anticrisi Governo/Conferenza del 12 febbraio 2009 WE/12

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE IN AREA GRAFICA CON APPLICAZIONE DI SW DEDICATI AL PACKAGING (C. E.)	FP1214736001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2012	1.968,00	1.968,00	50
2	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE [illegible] AMMINISTRATIVA/CONTABILE (D.R.)	FP1224602001	ATS - RETE.FOR(M).WORK PN - REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE	2012	5.280,00	5.280,00	50

Totale con finanziamento	7.248,00	7.248,00
Totale	7.248,00	7.248,00
Totale con finanziamento	78.148,00	78.148,00
Totale	78.148,00	78.148,00

ALLEGATO 2 - OPERAZIONI ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI - MAGGIO

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
22DAPF113FPGO12	FP1219423001	TECNICHE DI GESTIONE AMBIENTALE DEL VERDE	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA-A.T. REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE PROVINCIA DI UDINE 2012/14

12_46_1_DDS_PROG GEST 5830_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 23 ottobre 2012, n. 5830/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione 2007/2013. Approvazione operazioni a valere sugli assi 1 - Adattabilità, azione 111 - Piano anticrisi - Mesi di agosto e settembre 2012.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'accordo sottoscritto il 12 febbraio 2009 tra il Governo e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, per fronteggiare la crisi economica in atto, prevede tra l'altro l'adozione di misure di politica attiva del lavoro finanziate dal Fondo Sociale Europeo e destinate ai lavoratori beneficiari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga";
VISTA la deliberazione n. 923 del 24 aprile 2009 con la quale la Giunta regionale, considerato che il principale strumento di politica attiva del lavoro è rappresentato dalla partecipazione ad attività formative funzionali al rafforzamento ed all'aggiornamento delle competenze dei lavoratori, ha definito il quadro dell'offerta formativa da organizzare per i fini di cui si tratta, prevedendo che la stessa sia costituita da una serie di prototipi formativi elaborati sulla base del Catalogo regionale della formazione permanente e delle "unità di competenze" previste all'interno del "repertorio dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante", tra loro componibili in base alle esigenze dei lavoratori;
PRECISATO che in argomento si è provveduto con decreti n. 1495/CULT.FP dell'8 maggio 2009, n. 1497/CULT.FP dell'8 maggio 2009 e n. 2830/CULT.FP del 30 luglio 2009;
VISTO il decreto n. 3048/CULT.FP del 21 agosto 2009 con il quale sono stati approvati 154 prototipi formativi che possono essere realizzati a valere sull'Asse 1 (azione 111) e sull'Asse 2 (azione 113) del Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2007/2013;
EVIDENZIATO che:
- la disponibilità finanziaria complessiva assegnata al piano anticrisi ammonta ad euro 45 milioni, di cui, convenzionalmente, 25 milioni a carico dell'annualità 2009 del POR ed euro 20 milioni a carico dell'annualità 2010 del POR (vedasi PPO 2009 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni);
- sempre nell'ambito del PPO 2009, l'annualità 2009 è stata ulteriormente suddivisa tra l'Asse 1 (azione 111 / euro 7.075.000,00) e l'Asse 2 del POR (azione 113 / euro 17.925.000.00);
- tale suddivisione tra gli Assi risulta superata dal "Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 della L.R. 24/2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, nel quale la somma residua dell'annualità 2009 e la somma a carico dell'annualità 2010 sono indicate nell'ammontare complessivo senza alcun riferimento agli Assi;
- il PPO 2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011 e successive modifiche e integrazioni, prevede la prosecuzione delle azioni nel 2011 nell'ambito della disponibilità finanziaria residua;
- il PPO 2012, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 257 del 17 febbraio 2012, prevede la prosecuzione delle azioni nel 2012 nell'ambito della disponibilità finanziaria residua;

RICHIAMATO il decreto n. 5777/LAVFOR.FP del 19 ottobre 2012 con il quale sono state approvate le operazioni a favore di lavoratori in mobilità in deroga presentate nei mesi di aprile, maggio e luglio 2012 ed a seguito del quale risulta una disponibilità residua di euro 16.542.827,90;
VISTE le edizioni dei prototipi formativi presentate nei mesi di agosto e settembre 2012 a valere sulla Linea di intervento n. 7;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle edizioni dei prototipi formativi presentate, rispettivamente, il 3 agosto 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 7 agosto 2012, il 29 agosto 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 10 settembre 2012, il 6 settembre 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 10 settembre 2012, l'11, 12 e 17 settembre 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 19 settembre 2012, il 19 e 20 settembre 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 25 settembre 2012, il 21 e 26 settembre 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 2 ottobre 2012, ed il 28 settembre 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 3 ottobre 2012;

PRECISATO che, ai fini del monitoraggio, è confermata la suddivisione delle attività formative relative all'asse 1 sull'azione 111 e di quelle relative all'asse 2 sull'azione 113;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che 50 operazioni valutate hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili e 4 operazioni risultano escluse;
VISTI i seguenti documenti:
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate ed ammesse a finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

PRECISATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 50 edizioni di prototipi formativi a valere sull'azione 111 per complessivi euro 278.263,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza futura - euro 278.263,00
PRECISATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per quanto riguarda i prototipi formativi è di complessivi euro 16.264.564,90;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RITENUTO di provvedere in ordine all'approvazione delle operazioni di cui si tratta;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2011, n. 19, "Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011;

DECRETA

1. In relazione alle edizioni dei prototipi formativi presentate nei mesi di agosto e settembre 2012 a valere sulla Linea di intervento n. 7 ed a seguito della valutazione, si approvano i seguenti documenti:
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate ed ammesse a finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 50 edizioni di prototipi formativi a valere sull'azione 111 per complessivi euro 278.263,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza futura - euro 278.263,00
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 ottobre 2012

FERFOGLIA

12_46_1_DDS_PROG GEST 5830_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 5830
di data 23/10/2012

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE - AGOSTO

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

21CBPF111FPMIE

OB. 2 ASSE 1CB PER TIP. F, AZ. 111 - Piano anticrisi Governo/Conferenza del 12 febbraio 2009 FPMI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	GESTIRE DATABASE ED INTERAZIONI CON WORDPRESS KE. OG.	FP1236828001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	4.950,00	4.950,00	50
2	TECNICHE DI CONTROLLO FINANZIARIO E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI - G.G.S.	FP1236828002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	3.366,00	3.366,00	50
3	TECNICHE DI PROJECT MANAGMENT- A.G.	FP1236828003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	3.960,00	3.960,00	50
4	ANALISI PER UNO START UP [illegible] V.Z.	FP1236828004	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	3.960,00	3.960,00	50
5	LINGUA INGLESE PER IL COMMERCIO - L.M.D.	FP1236828006	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	2.376,00	2.376,00	50
6	COMPETENZE TECNICHE ED INFORMATICHE PER OPERARE NELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA [illegible] L.M.	FP1236828007	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	4.950,00	4.950,00	50
7	TECNICHE DI GESTIONE DEI CONTENUTI PER IL WEB - P.T.	FP1236828008	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	5.940,00	5.940,00	50
8	LINGUA FRANCESE PER IL COMMERCIO [illegible] I.C.	FP1236828009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	3.168,00	3.168,00	50
9	TECNICHE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL GIARDINO G.C.M.D.B	FP1239709001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	3.960,00	3.960,00	50
10	LINGUA CINESE PER IL COMMERCIO- M.I.	FP1240612001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	3.960,00	3.960,00	50

11	WEB CONTENT EDITOR - PA. CL.	FP1240618001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	5.940,00	5.940,00	50
12	TEDESCO COMMERCIALE CO. D.K.	FP1241146002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	5.940,00	5.940,00	50
13	LINGUA CROATA PER [illegible] DI EVENTI NO. LA.	FP1241146003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	7.920,00	7.920,00	50
14	LINGUA INGLESE [illegible] AMMINISTRAZIONE [illegible] A.C.	FP1241432001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	5.544,00	5.544,00	50
15	[illegible] E LO SPAGNOLO [illegible] FINANZIARIA/ [illegible] P.C.	FP1241432002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	7.524,00	7.524,00	50
16	LINGUA SPAGNOLA [illegible] DI EVENTI .L.M.	FP1241432003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	5.148,00	5.148,00	50
17	TECNICHE DI GESTIONE DEL CLIENTE SI. BE.	FP1241930001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	7.920,00	7.920,00	50
18	APPROFONDIMENTI DI PROJECT MANAGEMENT, LINGUA INGLESE E COMUNICAZIONE EFFICACE EN. GA.	FP1241930002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	6.633,00	6.633,00	50
19	LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ER. SO.	FP1241930003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	6.633,00	6.633,00	50
20	LINGUA SPAGNOLA PER NUOVI SBOCCHI PROFESSIONALI - A.D.R.	FP1241930004	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	4.554,00	4.554,00	50
21	TECNICHE DI CONTABILITA` [illegible] [illegible] S.B.	FP1241930005	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	4.752,00	4.752,00	50
22	TECNICHE DI CONFEZIONAMENTO PER IL SETTORE TESSILE- C.R.	FP1242423001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	6.534,00	6.534,00	50

23	STRUMENTI E RIRSORSE PER LA TRADUZIONE ASSISTITA M.A. TR.	FP1242423002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	7.920,00	7.920,00	50
24	INGLESE COMMERCIALE BA. CO	FP1242423003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	5.940,00	5.940,00	50
25	LINGUA TEDESCA PER GESTIRE RAPPORTI CON [illegible] - M.B.	FP1242659001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	5.148,00	5.148,00	50
26	LO SPAGNOLO [illegible] - M.D.C	FP1242659002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	5.940,00	5.940,00	50
27	APPROFONDIRE LA LINGUA INGLESE E L'USO DEL PROGRAMMA REVIT ARCHITECTURE EL. PA.	FP1242659003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	6.039,00	6.039,00	50
28	STUDIO DEL DIRITTO PER LA MEDIAZIONE CIVILE G.P.	FP1242659004	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	7.920,00	7.920,00	50
29	ANALISI STRUTTURALE SU METALLI COMPOSITI G.C.	FP1242659005	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	7.920,00	7.920,00	50
30	APPLICAZIONI INFORMATICHE E NUOVE TECNICHE NEL MOSAICO L.Z.	FP1242659006	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	6.732,00	6.732,00	50
31	PROGRAMMAZIONE PHP LU. PA.	FP1242659007	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	5.940,00	5.940,00	50
32	LINGUA INGLESE NELLA PROGETTAZIONE PER IL SOCIALE [illegible] C.F.	FP1243131001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	6.336,00	6.336,00	50
33	INFORMATICA PER ANALISI DI MAGAZZINO C.F.	FP1243131002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	6.336,00	6.336,00	50
34	TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE SQL (AVANZATO) - F.Z.	FP1243906001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	2.772,00	2.772,00	50

35	TECNICHE DI RILASSAMENTO - S.F.	FP1243906002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	3.960,00	3.960,00	50
36	TECNICHE AMMINISTRATIVE E CONTABILI [illegible] F.M.T.	FP1243906003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	7.920,00	7.920,00	50
37	IL VIDEOMAKING PER LA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE DEI PROGETTI - L.F.	FP1243906004	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	6.930,00	6.930,00	50
38	TECNICHE DI CHECK-UP ECONOMICO FINANZIARIO LI. NI.	FP1243906005	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	5.940,00	5.940,00	50
39	COMPETENZE LINGUISTICHE PER IL SETTORE TURISTICO [illegible] S.M.	FP1243906006	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	4.158,00	4.158,00	50
40	TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO JAVA - D.M.	FP1243906007	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	3.960,00	3.960,00	50
41	LINGUA INGLESE PER IL COMMERCIO NEL SETTORE VINICOLO [illegible]	FP1243906009	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	7.920,00	7.920,00	50
42	[illegible] AMMINISTRATIVO E LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PER NUOVE [illegible] LAVORATIVE M.D	FP1243906010	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	6.930,00	6.930,00	50
43	LO SPAGNOLO ED EXCEL PER ANALISI COMMERCIALI C. D.R.	FP1243906011	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	5.940,00	5.940,00	50
44	LINGUA INGLESE PER IL COMMERCIO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO- A.T.	FP1243906012	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	3.960,00	3.960,00	50
45	LINGUA INGLESE [illegible] AMMINISTRAZIONE COMMERCIALE [illegible] M.F	FP1244337002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	3.168,00	3.168,00	50
46	LINGUA INGLESE PER STRATEGIE COMMERCIALI [illegible]	FP1244337003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	3.960,00	3.960,00	50

47	TECNICHE [illegible] ILLUSTRAZIONE GRAFICA [illegible] S.M.	FP1244337004	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	4.752,00	4.752,00	50
48	LINGUA CINESE E TECNICHE DI CONFEZIONAMENTO TESSILE - S.T.	FP1244337005	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	6.930,00	6.930,00	50
49	STRUMENTI PER IL CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (WORDPRESS) NI. PI.	FP1244337006	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2012	3.960,00	3.960,00	50
			Totale con finanziamento		270.963,00	270.963,00	
			Totale		270.963,00	270.963,00	

21CBPF111FPGOE

OB. 2 ASSE 1CB PER TIP. F, AZ. 111 - Piano anticrisi Governo/Conferenza del 12 febbraio 2009 FPGO

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICHE DI RIMESSA A MODELLO E RIPARAZIONE DI CAPI SARTORIALI	FP1242849001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2012	7.300,00	7.300,00	50
			Totale con finanziamento		7.300,00	7.300,00	
			Totale		7.300,00	7.300,00	
			Totale con finanziamento		278.263,00	278.263,00	
			Totale		278.263,00	278.263,00	

ALLEGATO 2 - OPERAZIONI ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI - SETTEMBRE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
21CBPF111FPMIE	FP1244337001	LINGUA INGLESE PER MIGLIORARE IL SERVIZO AL CLIENTE- F.B.	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE
21CBPF111FPMIE	FP1243906008	TECNICHE PER OPERARE IN AMBIENTE FRAMEWORK.NET [illegible] S.V.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE
21CBPF111FPMIE	FP1241146001	APPLICAZIONI INFORMATICHE E NUOVE TECNICHE NEL MOSAICO L.Z.	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE
21CBPF111FPMIE	FP1236828005	TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE CON LINGUAGGIO SPECIFICO [illegible] G.Z.	RINUNCIATO PRIMA DELL'AVVIO	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE

12_46_1_DDS_PROG GEST 6032_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 2 novembre 2012, n. 6032/LAVFOR.FP/2012

Legge n. 53 del 8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", articolo 6, comma 4. Avviso per la presentazione di operazioni di carattere formativo. Emanazione Avviso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge n. 53 del 8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" , articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2010 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 2010 con il quale si è provveduto, nell'ambito del riparto fra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie disponibili, alla assegnazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di euro 713.407,00 ai sensi del menzionato articolo 6, comma 4, della legge n. 53/2000;

RITENUTO di predisporre l'avviso pubblico per la presentazione di operazioni formative a valere sulle suddette risorse finanziarie;

VISTO il Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, approvato con DPReg n. 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011;

VISTO il documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", approvato con decreto n. 3923/LAVFOR.FP/2011 del 25 ottobre 2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali

DECRETA

1. E' emanato l'Avviso, allegato quale parte integrante di questo decreto, per la presentazione di operazioni formative a valere sul finanziamento di euro 713.407,00 di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2010 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 2010.

2. Il presente decreto e l'allegato Avviso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 2 novembre 2012

FERFOGLIA

12_46_1_DDS_PROG GEST 6032_2_ALL1

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'

LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53 - ART. 6 COMMA 4

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE

ANNUALITA' 2012

1. QUADRO NORMATIVO, CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   a) Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
   b) Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;
   c) Legge n. 53 del 8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", articolo 6, comma 4;
   d) Legge regionale n. 18 del 9 agosto 2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro";
   e) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2010 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 2010;
   f) Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
   g) Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, approvato con DPReg n. 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 e successive modifiche, di seguito denominato "Regolamento";
   h) documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", approvato con decreto n. 3923/LAVFOR.FP/2011 del 25 ottobre 2011 e successive modifiche, di seguito denominato "Linee guida";
   i) Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni.
2. Il presente avviso dà attuazione alla Formazione a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000.
3. Competente all'attuazione del presente avviso è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito "Servizio".

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI FORMATIVE

1. Le operazioni, **pena l'esclusione dalla valutazione**, devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, di seguito "soggetti proponenti". Detti soggetti, **pena la decadenza dal contributo**, al momento dell'avvio dell'operazione (attività formativa in senso stretto), devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale nell'ambito della Macrotipologia C – Formazione Continua e Permanente.
2. Il soggetto proponente deve necessariamente essere diverso dal soggetto erogatore della formazione, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.**

3. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI FORMATIVE

1. Il presente avviso prevede la possibilità di finanziare operazioni di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (congedo).

2. Le operazioni formative di cui al presente avviso sono rivolte a lavoratori in congedo, occupati presso unità produttive collocate sul territorio regionale e facenti capo a imprese di diritto privato aventi sede legale sul territorio regionale o nazionale, i quali operino con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo indeterminato, tempo determinato), anche in CIG o CIGS.
3. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge 53/2000, si richiede, in particolare, la presenza di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, al cui interno la formazione richiesta si colloca. Qualora si tratti di lavoratori la cui posizione lavorativa non risulti supportata dagli accordi contrattuali citati, si richiede la sussistenza di un accordo diretto tra il datore di lavoro ed il lavoratore interessato da cui risulti che la partecipazione all'attività formativa è equiparata a una quota di riduzione dell'orario di lavoro. La mancata realizzazione della formazione nel quadro delle quote di riduzione dell'orario di lavoro **è causa di decadenza del contributo**.
4. Nel caso di lavoratori con contratto che prevede parti obbligatorie di formazione professionale (ad es. apprendistato), è ammissibile esclusivamente la formazione ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella contrattualmente prevista.
5. Non sono ammissibili a valere sul presente avviso operazioni connesse a formazione obbligatoria prevista da specifica normativa nazionale e operazioni che riguardino il personale del comparto Sanità.

4. RISORSE FINANZIARIE

1. Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la somma complessiva di euro **713.407,00** derivante dal finanziamento assegnato alla Regione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4 della Legge 53/2000, con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2010 pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2010.
2. La suddetta disponibilità finanziaria può essere integrata da risorse derivanti dalla medesima fonte e relative a mancati utilizzi a valere su precedenti avvisi.

5. OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROPONENTI

1. Ai fini del corretto impiego dei finanziamenti, i soggetti proponenti devono attenersi alle indicazioni di cui ai paragrafi che seguono.

5.1. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni formative sono realizzate secondo la modalità a sportello di cui al paragrafo 9 delle Linee guida, e possono essere presentate al Servizio, Ufficio di Udine, Via Nievo n. 20, **a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione ed entro il 30 giugno 2013, salvo anticipato esaurimento delle risorse.**
2. Ciascuna operazione formativa deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www..regione.fvg.it, *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori*. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7 , la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).

Poichè l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite posta tradizionale e tramite e-mail alla Direzione centrale, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

3. Il formulario deve essere presentato, nei termini di cui al capoverso 1, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione,** anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica, all'Ufficio di Udine del Servizio, Via Nievo, n. 20, Udine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
4. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
5. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dal Servizio è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**
6. Al formulario vanno allegati i seguenti documenti:
   a) dichiarazione sottoscritta da parte del rappresentante legale dell'impresa presso cui il lavoratore richiedente opera, attestante la presenza degli accordi contrattuali o dell'accordo diretto tra il datore di lavoro ed il lavoratore medesimo, secondo quanto disposto dal paragrafo 3, capoverso 3;
   b) nel caso di cui al paragrafo 3, capoverso 4, concernente i lavoratori con contratto che prevede parti obbligatorie di formazione professionale, dichiarazione sottoscritta da parte del rappresentante legale dell'impresa presso cui il lavoratore richiedente opera, attestante il carattere aggiuntivo della formazione;
   c) preventivo del costo dell'iscrizione al corso, rilasciato dal soggetto erogatore, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1., capoverso 5;
   d) nel caso di cui al paragrafo 5.4., capoverso 3, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità della sede di svolgimento dell'attività formativa alle previsioni in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro di cui al testo unico approvato con D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
7. La mancata presentazione, unitamente al formulario, dei documenti di cui al capoverso 6 è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**
8. Ogni operazione (attività formativa in senso stretto) può essere avviata successivamente al ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione centrale, della ammissione al finanziamento dell'operazione stessa. È ammissibile l'avvio nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione alla Direzione centrale e la menzionata comunicazione di ammissione al finanziamento. In tale eventualità il soggetto proponente deve presentare alla Direzione centrale una specifica nota nella quale si assume ogni onere derivante dalla eventuale mancata ammissione al finanziamento dell'operazione, sollevando da qualsivoglia obbligo la Direzione centrale.
9. La comunicazione di inizio attività va fatta mediante procedure on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA reperibile sul sito internet www.regione.fvg.it area FSE.

5.2. ATTIVITA' FORMATIVE AMMESSE

1. Le operazioni possono riguardare:
   a) attività formative realizzate, sul territorio regionale e nazionale, da organismi accreditati sulla base della normativa prevista da ciascuna Amministrazione regionale/Provincia Autonoma;
   b) attività formative realizzate da istituzioni universitarie nazionali ed europee;
   c) attività formative valide ai fini del conseguimento di crediti riconosciuti a livello universitario e chiaramente quantificati;
   d) attività formative gestite da organismi, con competenza riconosciuta e documentabile in determinati settori ad alta specializzazione a livello nazionale e/o internazionale.
2. Il formulario di presentazione dell'operazione deve chiaramente evidenziare, **pena l'esclusione dell'operazione stessa dalla valutazione,** che l'attività formativa prescelta rientra in una delle quattro fattispecie sopraindicate. Le attività di formazione non devono essere avviate prima della presentazione della richiesta di partecipazione.

3. Sono **esclusi** i corsi già finanziati dal Fondo Sociale Europeo o che abbiano ricevuto in qualsiasi modo contributi pubblici o privati tali da abbattere i costi che verranno poi rendicontati nell'ambito dell'operazione approvata. L'allievo inoltre, **pena l'esclusione**, non deve aver beneficiato di contributi pubblici o privati relativamente ai costi che verranno rendicontati per l'operazione approvata.
4. Al fine di evitare corsi di formazione progettati ad hoc in vista del finanziamento promosso da questo avviso, si richiede evidenza del fatto che l'offerta del corso da parte dell'organismo erogatore sia pubblica e che il corso stesso abbia già avuto almeno una edizione svolta nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso. La mancanza di detta evidenza sarà **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.
5. L'attività formativa dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2013.

5.3. QUANTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PRESENTABILI

1. Ogni soggetto proponente non può presentare più di 3 operazioni formative destinate a lavoratori di una stessa azienda o di più di 5 operazioni formative destinate a lavoratori di aziende diverse, qualora tali operazioni abbiano lo stesso titolo e gli stessi contenuti, nonchè medesimo calendario e sede di attuazione; il superamento di detti limiti comporta **l'esclusione dalla valutazione di tutte le operazioni presentate.**
2. Ai fini del presente avviso ciascun soggetto proponente può presentare mensilmente un numero di operazioni il cui contributo pubblico non sia superiore a 40.000,00 euro.

5.4. SEDE DI SVOLGIMENTO

1. Le operazioni devono realizzarsi presso sedi conformi alle previsioni in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro di cui al Testo Unico approvato con D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La sussistenza di tali requisiti ed il rispetto delle eventuali norme specifiche in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro, relative al settore d'intervento del soggetto ospitante, devono essere documentati all'interno del formulario di presentazione dell'operazione formativa, **pena l'esclusione dell'operazione medesima dalla valutazione.**
2. Qualora il soggetto erogatore del corso di formazione sia un ente accreditato nella regione Friuli Venezia Giulia, le attività devono realizzarsi presso sedi operative o didattiche accreditate a titolarità del soggetto erogatore o presso sedi didattiche occasionali ai sensi di quanto disposto dal regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. L'approvazione dell'operazione da parte della Direzione centrale comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto proponente, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione alla Direzione centrale utilizzando il modello COM*SedeOc* reperibile sul sito www.regione.fvg.it. *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori.* L'uso della sede didattica occasionale comporta sempre la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fp sedi, reperibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori*. Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto erogatore e dal soggetto proponente e va conservata presso la sede di quest'ultimo.
3. Qualora il soggetto erogatore individuato non sia un ente accreditato o tenuto all'accreditamento dovrà essere allegata al formulario di presentazione dell'operazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che la sede è conforme alle previsioni in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro di cui al testo unico approvato con D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

6. ONERI ASSUNTI A CARICO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE

6.1. COSTI AMMISSIBILI

1. I costi ammissibili per la realizzazione delle operazioni formative di cui al presente avviso sono i seguenti:

	Voce di spesa	Note
B1.3	Pubblicizzazione e promozione dell'operazione	Con imputazione per quota parte rispetto all'attività di pubblicizzazione complessiva svolta per la tipologia di operazione
B1.4	Selezione e orientamento dei partecipanti	Solo orientamento con massimo 4 ore di impegno
B2.2	Tutoraggio	Non più di 10 ore di impegno e comunque non più del 50% dell'attività formativa in senso stretto
B2.3	Erogazione del servizio	Costi relativi all'iscrizione all'attività formativa oggetto dell'operazione. Il costo massimo imputabile a questa voce è di € 4.000,00 pari comunque a non più dell'80% del costo dell'iscrizione.
B2.8	Altre funzioni tecniche	Costi relativi alla fideiussione richiesta per l'anticipazione finanziaria. Costi per l'assicurazione degli allievi. Costi relativi alla certificazione del rendiconto.
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	Per un impegno massimo nella funzione non superiore a 10 ore.
	B1.3+B1.4+B2.2+B2.8+B4.3	Massimo € 1.000,00

2. Il costo dell'iscrizione prevede una quota di partecipazione privata del 20%, è quindi rimborsabile una quota pari a non più dell'80% della quota d'iscrizione e comunque non superiore a 4.000,00 euro. In fase di rendicontazione andrà presentata l'evidenza del pagamento della fattura intestata all'allievo e copia della fattura stessa con i timbri di rito apposti sull'originale.
3. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato imputando alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio – il costo complessivo dell'operazione, comprensivo delle spese di iscrizione al corso e di tutti gli altri costi ammissibili, altri costi che nel complesso non possono essere superiori a 1.000,00 euro. Ne discende che il limite massimo del costo complessivo dell'operazione è di 5.000,00 euro.
4. Il costo esposto a preventivo in forma aggregata a valere sulla voce di spesa B2.3 deve essere disaggregato in fase di rendicontazione. Il costo complessivo effettivamente sostenuto deve rientrare nel quadro delle voci di spesa di cui al capoverso 1, nei limiti dallo stesso stabilito e con imputazione analitica su ciascuna voce.
5. È necessario allegare al formulario di presentazione dell'operazione il preventivo del costo dell'iscrizione al corso, rilasciato dall'organismo erogatore, **pena l'esclusione dell'operazione stessa dalla valutazione**.

6.2. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte del Servizio nei riguardi del soggetto proponente avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'80% del finanziamento ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto stesso.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa da predisporre sulla base del modello disponibile sul sito www. regione.fvg.it. *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori.*

7. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono selezionate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 11 del Regolamento.
2. Le operazioni sono selezionate mensilmente, con riferimento alle operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di riferimento.
3. Ad avvenuta selezione mensile delle operazioni la Direzione centrale predispone ed approva i seguenti documenti:
   a) graduatoria mensile delle operazioni approvate e di quelle ammesse al finanziamento in base all'ordine di presentazione delle stesse presso il Servizio; al finanziamento pertanto si provvederà tenendo conto del suddetto ordine di presentazione fino a concorrenza delle risorse disponibili;
   b) elenco delle operazioni non approvate;
   c) elenco delle operazioni escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente avviso.
4. I documenti di cui al capoverso 3 sono approvati con decreto della Direzione centrale, da parte del dirigente responsabile del Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
5. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui al capoverso 4;
   b) nota formale della Direzione centrale ai soggetti proponenti (per le sole operazioni ammesse al finanziamento);
   c) inserimento della graduatoria sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori*.

8. RENDICONTAZIONE

1. Ai fini della ammissibilità del rendiconto è richiesto l'attestato di frequenza rilasciato dal soggetto erogatore. Non risulta necessario il superamento dell'esame finale a meno che non si tratti di master universitario.
2. Il rendiconto quietanzato delle spese sostenute per la realizzazione di ciascuna operazione, corredato di copia dell'attestato di frequenza, deve essere presentato, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori*, all'Ufficio di Udine del Servizio, Via Nievo, n. 20, 33100 Udine, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.
3. Il rendiconto deve essere certificato ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento. Il compenso relativo alla certificazione del rendiconto deve essere coerente con le disposizioni di cui al paragrafo 20.1 delle Linee guida.

9. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto proponente deve assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
2. Il soggetto proponente deve infine garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

10. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2016.

Il Direttore del Servizio programmazione
e gestione interventi formativi
Ileana Ferfoglia

12_46_1_DDS_PROG GEST 6038_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 2 novembre 2012, n. 6038/LAVFOR.FP/2012

Legge n. 236 del 19 luglio 1993 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", articolo 9, commi 3 e 7. Avviso per la presentazione di operazioni di carattere formativo. Emanazione Avviso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge n. 236 del 19 luglio 1993 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", articolo 9, commi 3 e 7;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro n. 78/cont/V/2011 del 23/12/2011 con il quale si è provveduto, nell'ambito del riparto fra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie disponibili, alla assegnazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di euro 1.433.625,85 finalizzata a sostenere iniziative di carattere formativo a favore dei lavoratori per aggiornarne ed accrescerne le competenze;
RITENUTO di predisporre l'avviso pubblico per la presentazione di operazioni formative a valere sulle suddette risorse finanziarie;
VISTO il Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, approvato con DPReg n. 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011;
VISTO il documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", approvato con decreto n. 3923/LAVFOR.FP/2011 del 25 ottobre 2011 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali

DECRETA

1. E' emanato l'Avviso, allegato quale parte integrante di questo decreto, per la presentazione di operazioni formative a valere sul finanziamento di euro 1.433.625,85 di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro n. 78/cont/V/2011 del 23/12/2011.
2. Il presente decreto e l'allegato Avviso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 2 novembre 2012

FERFOGLIA

12_46_1_DDS_PROG GEST 6038_2_ALL1

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'

LEGGE 19 LUGLIO 1993, N. 236 ART.9 COMMI 3 E 7

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE

ANNUALITA' 2012

INDICE

1. FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE

1. Il presente avviso prevede il finanziamento di operazioni formative nell'ambito di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro n. 78/cont/V/2011 del 23/12/2011.
2. Ai sensi di quanto previsto dal citato decreto, con il presente avviso si prevede il finanziamento di operazioni formative nell'ambito di piani formativi di carattere aziendale.
3. Il Piano formativo aziendale è costituito da una o più operazioni formative a favore dei lavoratori di una azienda – operazioni monoaziendali – o di più aziende – operazioni pluriaziendali.
4. Ai fini dell'ammissibilità del finanziamento, le imprese devono avere unità produttive collocate sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia ed essere assoggettate al contributo integrativo previsto dall'articolo 12 della legge n. 160 del 3 giugno 1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) e dall'articolo 25 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale).

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   a) Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
   b) Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
   c) Legge n. 236 del 19 luglio 1993 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", articolo 9, commi 3 e 7;
   d) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro n. 78/cont/V/2011 del 23/12/2011;
   e) Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, approvato con DPReg n. 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato "Regolamento";
   f) documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", approvato con decreto n. 3923/LAVFOR.FP/2011 del 25 ottobre 2011 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "Linee guida";
   g) Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni;
   h) Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni.

3. AIUTI DI STATO

1. Le operazioni finanziate a valere sul presente avviso costituiscono aiuto di Stato e sono disciplinate ai sensi degli articoli 38 e 39 – aiuti alla formazione – del regolamento (CE) n. 800/2008.
2. Ai fini della preparazione e gestione delle operazioni di cui al presente avviso valgono le disposizioni di cui al paragrafo 11.1.4.1 delle Linee guida.
3. Le operazioni finanziate a valere sul presente avviso prevedono la partecipazione finanziaria delle imprese, con l'applicazione delle intensità di aiuto stabilite dal regolamento di cui al capoverso 1 e descritte anche nelle Linee guida. In tal senso:
   a) l'intensità di aiuto della parte pubblica è pari al 25% dei costi ammissibili dell'operazione nel caso di operazione rientrante nella fattispecie "formazione specifica";
   b) l'intensità di aiuto della parte pubblica è pari al 60% dei costi ammissibili dell'operazione nel caso di operazione rientrante nella fattispecie "formazione generale";

c) le intensità di aiuto di cui alle lettera a) e b) sono incrementabili nella seguente misura percentuale:
   1) del 10% nel caso l'operazione sia totalmente rivolta a lavoratori svantaggiati o disabili – ove per la definizione di lavoratore svantaggiato o disabile valgono le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008;
   2) del 10% nel caso l'operazione si rivolga a lavoratori di medie imprese;
   3) del 20% nel caso l'operazione si rivolga a lavoratori di piccole imprese o microimprese.

4. Il costo dell'operazione è pari al prodotto tra il parametro di costo ora/corso individuato dal soggetto proponente nell'ambito del parametro massimo di cui al paragrafo 7, capoverso 4, ed il numero delle ore di formazione dell'operazione (attività in senso stretto).
5. L'intensità di aiuto viene determinata con riferimento al costo complessivo dell'operazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle Linee guida.
6. La parte finanziaria a carico dell'impresa può essere coperta attraverso l'imputazione del costo orario del salario dei partecipanti alla formazione per le ore di effettiva presenza alla formazione medesima certificata sull'apposito registro.
7. Il computo del costo orario deve avvenire sulla base di modalità di calcolo trasparenti e verificabili. In tal senso, e per quanto concerne il personale dipendente, il costo orario deve essere determinato secondo le modalità di calcolo indicate al paragrafo 11.1.2 delle Linee guida. In fase di preparazione dell'operazione, il calcolo deve essere fatto con riguardo alle più recenti buste paga – preferibilmente la più recente; in fase di rendicontazione, con riferimento alle buste paga dei mesi durante i quali si è svolta l'operazione – attività in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento.
8. Ove i partecipanti all'operazione non si configurino quale personale dipendente detentore di una busta paga, l'imputazione del loro costo del lavoro a titolo di partecipazione finanziaria dell'impresa all'operazione è ammissibile solo qualora l'imputazione del costo avvenga attraverso modalità di calcolo trasparenti e verificabili le quali devono essere chiaramente illustrate all'interno dell'operazione ed oggetto di valutazione da parte del Servizio.
9. Qualora l'imputazione dei costi del salario dei partecipanti alla formazione non copra l'intera parte di costo dell'operazione a carico dell'impresa o delle imprese, l'impresa o le imprese medesime sono comunque tenute a garantire una partecipazione finanziaria utile a garantire il livello di finanziamento privato stabilito dalla normativa comunitaria.
10. L'intensità di aiuto della parte pubblica rimane percentualmente uguale anche qualora in fase di realizzazione dell'operazione o di controllo del rendiconto si verifichi un decremento del costo complessivo dell'operazione.

3.1 Clausola Deggendorf

1. I finanziamenti di cui al presente avviso non possono essere concessi a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 6 comma 11, della legge 25/2/2008 n. 34 ed in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (causa Ce188/92), è richiesta, contestualmente alla presentazione dell'operazione, la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al DPR 445/2000 e secondo lo schema di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, di non essere destinatari di ordini di recupero per aiuti dichiarati illegali o incompatibili.

4. RISORSE FINANZIARIE

1. Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di euro 1.433.625,85 derivante dal finanziamento assegnato alla Regione ai sensi del citato decreto n. 78/cont/V/2011 del 23/12/2011. La suddetta cifra è così ripartita:
   a. euro 1.100.000,00 a favore delle PMI;
   b. euro 333.625,85 a favore delle Grandi Imprese;
2. La suddetta disponibilità finanziaria può essere integrata da risorse derivanti dalla medesima fonte e relative a mancati utilizzi a valere su precedenti procedure pubbliche di selezione.

3. Le operazioni pluriaziendali a favore di PMI e GI sono presentate a valere sul finanziamento a. o b. del capoverso 1 cui è ascrivibile la maggioranza dei partecipanti previsti. Ove necessario dopo la chiusura dello sportello eventuali somme disponibili su una quota di intervento, possono essere trasferite sull'altra quota.
4. Ogni impresa può essere destinataria di un contributo pubblico complessivo a valere su operazioni presentate nell'ambito del Piano formativo non superiore a euro 40.000,00.

5. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità – Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, nei riguardi del soggetto attuatore avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione del 70% del finanziamento a carico del Servizio ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e contributo complessivo a carico del Servizio a seguito della verifica del rendiconto finale delle spese sostenute.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori*.

6. OPERAZIONI REALIZZABILI

1. Possono beneficiare dei fondi L. 236/93 unicamente le imprese assoggettate al contributo dello 0,30% del monte salari previsto dall'art. 12 della legge 160/1975 (contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'INPS). Il finanziamento ottenuto per l'intervento formativo si configura come "aiuto alla formazione" ai sensi del richiamato regolamento (CE) n. 800/2008 con la previsione di un cofinanziamento obbligatorio di almeno il 20% a carico delle aziende beneficiarie come dettagliato nel precedente paragrafo 3.
2. Secondo quanto indicato dal paragrafo 11.1.4.1 delle Linee guida, le operazioni facenti parte dei **Piani formativi aziendali** possono essere monoaziendali o pluriaziendali; la loro valenza quale formazione specifica o formazione generale deriva da quanto previsto dalle medesime Linee guida. In tal senso il soggetto proponente indica, all'interno dell'operazione, se la stessa si configura quale **formazione specifica o generale**.
3. I **piani formativi aziendali** devono essere approvati, **pena l'esclusione dalla valutazione**, con uno specifico accordo firmato tra le parti, stipulato tra l'azienda e la RSU o almeno una delle organizzazioni sindacali di riferimento ovvero tra l'azienda e almeno una delle rappresentanze delle parti datoriali.
4. Ricorrendo le condizioni stabilite dal paragrafo 6 capoverso 11 e ove avvenga il superamento dell'esame finale, viene rilasciato agli allievi un attestato di frequenza vidimato dal Servizio. **Qualora non avvenga il rilascio del citato attestato di frequenza agli allievi aventi diritto, l'operazione assume in ogni caso valenza di formazione specifica**.
5. Le operazioni rientrano nella tipologia formativa n. 14 – Aggiornamento – di cui all'Allegato A del Regolamento. Ogni operazione deve avere una durata compresa tra 20 e 60 ore – attività in senso stretto.
6. Le operazioni di durata superiore a 30 ore devono prevedere, **pena l'esclusione dalla valutazione**, i seguenti moduli formativi di almeno 1 ora ciascuno: a) Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni: esempi di buone pratiche e buone tecniche; b) Conciliazione dei tempi di vita/lavoro e pari opportunità: esempi di buone pratiche; c) Responsabilità sociale d'impresa (CSR): esempi di buone pratiche. Nel caso di più corsi per i medesimi allievi, gli argomenti dei moduli dovranno necessariamente variare illustrando una nuova buona pratica.
7. Con riferimento alle fattispecie di operazioni realizzabili sottoindicate, il numero minimo di allievi richiesto ai fini della presentazione e dell'avvio dell'operazione è il seguente:
   a) operazione a titolarità di PMI o ente di formazione su commessa a prevalenza di PMI: 5 allievi;
   b) operazione a titolarità di Grande Impresa o ente di formazione su commessa a prevalenza di GI: 8 allievi;

Entro il primo quarto dell'attività in senso stretto è possibile inserire un numero di allievi superiore a quello inizialmente previsto dal progetto nel limite, comunque, delle 25 unità o, se inferiore, del numero consentito dalla normativa sulla sicurezza. Per gli Enti di formazione si applicano i limiti previsti dalla normativa sull'accreditamento.

8. La previsione di un numero di partecipanti inferiore a quello minimo previsto di cui al capoverso 9 è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.
9. Il mancato rispetto delle disposizioni relative al numero minimo di allievi iscritti ai fini dell'avvio dell'operazione è **causa di decadenza dal contributo**.
10. Ogni operazione, **pena la decadenza dal contributo**, si conclude con una prova finale.
11. Ai fini della ammissione alla prova finale e della rendicontabilità, ogni allievo deve assicurare l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro pari ad almeno il 70% dell'attività in senso stretto, al netto dell'esame finale.
12. L'attività formativa in senso stretto si distingue in teoria ed esercitazioni pratiche. La teoria deve essere almeno il 50% dell'attività in senso stretto.
13. Non è ammesso il ricorso alla Formazione a distanza.
14. E' ammissibile l'avvio dell'operazione nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e il ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento. In tal caso il soggetto proponente, nel richiedere la vidimazione del registro, deve presentare al Servizio una nota, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara esplicitamente che intende avviare l'operazione sotto la propria responsabilità e che assume a proprio carico ogni onere derivante dalla eventuale mancata ammissione a finanziamento dell'operazione, sollevando la Regione da qualsivoglia obbligo.
15. L'attività formativa in senso stretto **deve concludersi entro il 30 giugno 2014 a pena di decadenza dal contributo.**

7. GESTIONE FINANZIARIA , COSTI AMMISSIBILI, PARAMETRO DI SPESA

1. La gestione finanziaria delle operazioni avviene secondo la seguente modalità:
   a) a costi reali, per quanto concerne la gestione dei costi diretti: i costi devono essere effettivamente sostenuti e documentati da fatture quietanzate o altra documentazione contabile di equivalente valore probatorio. I costi sostenuti per la realizzazione delle operazioni devono:
      1) riferirsi temporalmente al periodo di realizzazione dell'attività in senso lato e dell'attività in senso stretto;
      2) essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, all'attività formativa oggetto di attuazione e rendicontazione;
      3) essere reali, effettivamente sostenuti e contabilizzati; le spese devono essere state effettivamente sostenute dal soggetto attuatore nell'attuazione dell'attività formativa e avere dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, i principi contabili e le specifiche prescrizioni in materia impartite dal Servizio;
      4) essere comprovati e giustificati da documenti contabili aventi un valore probatorio;
      5) essere conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e corrispondenti alle politiche comunitarie in materia di concorrenza e dei criteri di selezione stabiliti dal presente avviso.

   b) in forma forfetaria, per quanto concerne i costi indiretti. I costi indiretti sono ammissibili per le sole, operazioni a titolarità di un ente di formazione. I costi indiretti sono dichiarati forfettariamente nella misura del 20% dei costi diretti, al netto dei costi imputati a valere sulla voce di spesa B2.6 – Retribuzione e oneri del personale in formazione.
2. I costi ammissibili per la realizzazione delle operazioni sono quelli indicati al paragrafo 11.1.4.1 delle Linee guida e che vengono comunque riportati nelle tabelle costituenti allegato A parte integrante del presente avviso e relative, rispettivamente, ai costi ammissibili per le operazioni a titolarità di impresa ed ai costi ammissibili per le operazioni a titolarità di soggetti pubblici non territoriali o privati aventi tra i loro fini statutari la formazione professionale.
3. Nelle tabelle di cui all'Allegato A, relativamente ad alcune voci di spesa si fa riferimento alla possibilità di affidare ad un soggetto esterno la realizzazione di talune funzioni. Per "soggetto esterno" si intende una

persona fisica o una società. Nel caso di persona fisica la stessa non deve avere in atto rapporti di dipendenza o collaborazione continuativa con l'impresa o le imprese oggetto della formazione. L'affidamento a società è connesso alla possibilità di esercitare la delega di cui al paragrafo 13.

4. Il costo ora/corso massimo ammissibile per la realizzazione delle operazioni è pari a euro 180,00.
5. Il preventivo di spesa dell'operazione viene predisposto nel modo seguente:

Costo ora/corso (entro il limite massimo di cui al capoverso 4) * n. ore di formazione (attività in senso stretto)

6. Il prodotto derivante dall'operazione sopraindicata deve essere ripartito all'interno del preventivo di spesa nel modo seguente:
   a) voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio: totale dei costi diretti dell'operazione, al netto delle spesa prevista a valere sulla voce di spesa B2.6;
   b) voce di spesa B2.6 – Retribuzioni ed oneri del personale in formazione: totale dei costi derivanti dalla partecipazione degli allievi all'operazione;
   c) voce di spesa C.0: totale dei costi indiretti, solo per le operazioni a titolarità di un ente di formazione.

   Si ricorda che:
   - i costi relativi al personale in formazione ed i costi indiretti non possono essere superiori alla somma totale dei restanti costi previsti per la realizzazione dell'operazione (voce di spesa B2.3);
   - il costo relativo alla voce di spesa B2.6 non può essere superiore alla somma dei costi a carico dell'impresa o delle imprese a titolo di partecipazione finanziaria privata;
   - il totale dei costi indiretti – ammissibili per le sole operazioni a titolarità di un ente di formazione ed espressi in forma forfetaria – non può essere superiore al 20% dei costi diretti di cui alla voce di spesa B2.3.
   - a fronte del costo complessivo dell'operazione, il contributo pubblico è determinato sulla base dell'intensità di aiuto prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 e dalle Linee guida.
7. In fase di rendicontazione dell'operazione:
   a) i costi imputati a preventivo in forma aggregata sulle voci di spesa B2.3, B2.6 e C.0 costituiscono il tetto massimo di costi ammissibili a rendiconto in forma disaggregata e sulle competenti voci di spesa;
   b) i costi sostenuti rientranti nell'importo previsto, in forma aggregata, a valere sulla voce di spesa B2.3 sono ripartiti sulle competenti voci di spesa ammissibili quali costi diretti;
   c) i costi indiretti, ammissibili per le sole operazioni a titolarità di un ente di formazione, sono rendicontati in forma forfetaria nella misura pari al 20% dei costi diretti al netto del costo rendicontato sulla voce di spesa B2.6;
8. Con riferimento alla voce di spesa B2.8 – Altre funzioni tecniche – e con particolare riguardo alla certificazione esterna del rendiconto, i costi massimi ammissibili per l'attività di certificazione sono i seguenti:
   a) operazioni di durata compresa tra 20 e 40 ore: euro 120,00;
   b) operazioni di durata compresa tra 41 e 60 ore: euro 150,00.

8. SOGGETTI PROPONENTI E ATTUATORI

1. Le operazioni monoaziendali sono presentate dalle imprese interessate ovvero da soggetti pubblici non territoriali o privati aventi tra i loro fini statutari la formazione professionale su commessa della singola impresa
2. Le operazioni di carattere pluriaziendale sono presentate da soggetti pubblici non territoriali o privati aventi tra i loro fini statutari la formazione professionale su commessa delle singole imprese.
3. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.
4. I soggetti proponenti che per la prima volta presentano operazioni, devono produrre lo Statuto e l'atto costitutivo entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle operazioni.
5. Non è ammessa la presentazione di operazioni da parte di soggetti riuniti in forma di raggruppamento a **pena di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.

6. Per quanto riguarda le operazioni presentate dai soggetti di cui al capoverso 2, il soggetto proponente deve indicare l'impresa o le imprese interessate. L'operazione deve essere accompagnata dall'incarico ad operare da parte di ogni impresa interessata a favore del soggetto proponente. Tale incarico deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa o da persona con potere di firma documentato.
7. Le imprese interessate dall'attuazione dell'operazione non devono essere sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata e devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
8. I soggetti pubblici non territoriali o privati aventi tra i loro fini statutari la formazione professionale titolari delle operazioni, alla data di avvio delle operazioni stesse (attività in senso stretto), devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia C, Formazione continua e permanente. Il mancato rispetto di tale disposizione è **causa di decadenza dal contributo.**
9. Nella fase di realizzazione dell'operazione, il soggetto proponente assume la configurazione di soggetto attuatore.

9. DESTINATARI

1. Le operazioni sono rivolte ai lavoratori delle imprese private con unità produttive collocate sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia operanti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato ai sensi della normativa vigente. La condizione di lavoratore occupato deve essere mantenuta dall'allievo per l'intera durata dell'operazione.
2. La partecipazione degli apprendisti è ammissibile esclusivamente la formazione ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella contrattualmente prevista; in tal senso è richiesta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che certifica il carattere aggiuntivo della formazione e che deve accompagnare la presentazione dell'operazione.
3. La formazione è rivolta al lavoratore per il rafforzamento della posizione lavorativa e, per quanto concerne i lavoratori non stabilizzati, al sostegno del processo di stabilizzazione. È pertanto stabilita **la revoca del contributo** laddove si verifichi l'attivazione di contratti di lavoro strumentali alla partecipazione all'attività formativa, ai sensi del richiamato articolo 23, comma 1, lettera e) del Regolamento e previa l'adozione della procedura preliminare di cui al comma 2 del medesimo articolo 23.

10. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono presentate con la modalità "a sportello" dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione **e fino al 29 marzo 2013** salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le operazioni sono presentate presso l'ufficio protocollo della Struttura stabile decentrata di Udine del Servizio, sita in via Nievo 20. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
3. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori*. Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato)

   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una

richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

4. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
   - dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
   - sabato dalle 8.00 alle 12.30.

   Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
   Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
   Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.gest.doc@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.
5. Il mancato utilizzo dello specifico formulario è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.
6. Il formulario deve essere presentato anche in forma cartacea **pena esclusione dell'operazione dalla valutazione**, unitamente alla scheda anagrafica, e va compilato in ogni sua parte. Il numero di fax indicato dal soggetto proponente nel formulario alla voce "Referente del progetto" sarà utilizzato per tutte le comunicazioni nel corso del procedimento.
7. Ogni impresa può presentare operazioni a propria titolarità o a titolarità di un Ente, a valere sul proprio Piano formativo, aventi un contributo pubblico complessivo non superiore a euro 40.000,00. Fermo restando il menzionato limite di contribuzione pubblica, la presentazione delle operazioni non è sottoposta a contingentamenti mensili.
8. Al formulario vanno allegati i seguenti documenti:
   a) con riferimento alla partecipazione alle operazioni da parte di apprendisti, la dichiarazione sottoscritta da parte del rappresentante legale dell'impresa presso cui il lavoratore opera, attestante il carattere aggiuntivo della formazione rispetto a quella contrattualmente prevista;
   b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere destinatari di ordini di recupero per aiuti dichiarati illegali o incompatibili secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 11, della legge L. 25/2/2008 n. 34 ed in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (causa Ce188/92);
   c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che "l'impresa è attiva, non è sottoposta a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il documento di regolarità contributiva (DURC)".
   d) Piano formativo aziendale conforme a quanto richiesto dal paragrafo 6 capoverso 3.
   e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per quanto riguarda la sede di svolgimento dell'attività formativa così come disposto dal paragrafo 14 capoverso 1.

11. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono selezionate con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento e del paragrafo 9 delle Linee guida, sulla base del sistema comparativo di valutazione di operazioni di carattere formativo articolato negli ulteriori aspetti valutativi sottoindicati:

a) AFFIDABILITA' DEL PROPONENTE	**fino a punti 20**
a.1) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse;	fino a punti 10
a.2) adeguatezza rispetto all'attività proposta;	fino a punti 10
b) COERENZA DELLE MOTIVAZIONI	**fino a punti 34**
b.1) motivazioni specifiche e risultati attesi e attenzione alle priorità trasversali	fino a punti 32
b.2) presenza di lavoratori in CIG e CIGS	fino a punti 2
c) QUALITA' ED ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	**fino a punti 35**
c.1) descrizione delle mansioni degli allievi coinvolti nel progetto formativo e loro sensibilizzazione	fino a punti 8
c.2) descrizione dei moduli	fino a punti 8
c.3) organizzazione didattica	fino a punti 10

c.4) modalità di valutazione	fino a punti 9
d) CONGRUENZA FINANZIARIA	**fino a punti 6**
e) GIUDIZIO DI SINTESI RELATIVO ALLA COERENZA E COMPLETEZZA COMPLESSIVA	**fino a punti 5**
TOTALE	**PUNTI 100**

2. La soglia minima di punteggio utile per l'ammissione al finanziamento dell'operazione è pari a **65 punti**.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più progetti, si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel macrocriterio b) "coerenza delle motivazioni". Nel caso dovesse ripetersi ancora la situazione di parità, si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel macrocriterio c) "qualità ed organizzazione didattica". Nel caso persista una situazione di parità, viene data priorità al progetto con il costo ora/allievo inferiore.

12. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento e del paragrafo 9 delle Linee guida, mensilmente e ad avvenuta selezione delle operazioni il Servizio, con apposito decreto dirigenziale, predispone ed approva:
   a) la graduatoria delle operazioni approvate, ordinate in ordine decrescente di punteggio e con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento;
   b) l'elenco delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di 65 punti;
   c) l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione.
2. La fase di comunicazione dell'ammissione al finanziamento avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di cui al capoverso 1;
   b) nota formale di ammissione al finanziamento del Servizio ai soggetti attuatori, con solo riferimento alle operazioni ammesse al finanziamento;
   c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori*.

13. AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' A TERZI

1. Il soggetto attuatore può affidare parte delle attività a soggetti terzi, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 15.1.12 delle Linee guida.
2. Per quanto concerne la delega di parte delle attività (cfr paragrafo 15.1.13 delle Linee guida), sono delegabili le attività concernenti le seguenti voci analitiche di spesa:
   - B1.2 – Ideazione e progettazione;
   - B2.1 – Docenza;
   - B2.2 – Tutoraggio.
3. Tutti gli elementi che caratterizzano la delega devono essere comunicati al Servizio per l'autorizzazione, che deve essere comunque preventiva rispetto alla realizzazione dell'operazione; le spese relative ad attività realizzate in delega senza la preventiva autorizzazione del Servizio non sono ammissibili e riconoscibili in sede di rendiconto.
4. Ai fini della valutazione della regolarità della richiesta e della conseguente autorizzazione al ricorso alla delega, è necessario che, nella richiesta medesima, vengano evidenziati:
   a) operazione di riferimento (codice e titolo) e relativo costo complessivo (al netto dell'eventuale costo del personale in formazione e di eventuali partecipazioni private) ove l'autorizzazione sia successiva all'approvazione dell'operazione;
   b) attività che si intende delegare, soggetto da incaricare e sua qualificazione, costo relativo;
   c) presenza / non presenza / indisponibilità temporanea di risorse interne adeguate in relazione alla specialità dell'attività da delegare;
   d) occasionalità / urgenza della prestazione.

5. Per ciascuna operazione realizzata, l'importo delle spese relative alle attività delegate non può essere superiore al 30% del costo corrispondente all'intensità di aiuto approvato in sede di valutazione dell'operazione.

14. SEDI DI SVOLGIMENTO

1. Le operazioni a titolarità dell'impresa devono realizzarsi presso sedi conformi alle previsioni in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro di cui al Testo Unico approvato con D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La sussistenza di tali requisiti ed il rispetto delle eventuali norme specifiche in materia di sicurezza, igiene e accessibilità degli ambienti di lavoro, relative al settore d'intervento del soggetto ospitante devono essere certificati tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, **pena l'esclusione del progetto medesimo dalla valutazione**.
2. Per gli enti di formazione si applica il Regolamento in vigore in materia di accreditamento.
3. In casi particolari legati ad eventuali esigenze dell'utenza è ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione del progetto formativo. In tal caso, il soggetto proponente deve descrivere in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale dichiarando, altresì, che la sede medesima è conforme alle norme in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità dei luoghi di lavoro e/o aperti al pubblico. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione del progetto formativo, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione del progetto formativo, il soggetto proponente, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione alla Regione utilizzando il modello COM*SedeOc* reperibile sul sito www.regione.fvg.it area FSE. L'uso della sede didattica occasionale comporta sempre la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fp sedi reperibile sul sito www.regione.fvg.it area FSE - "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto ospitante e dal soggetto proponente e va conservata presso la sede di quest'ultimo.

15. RENDICONTAZIONE E RIDETERMINAZIONE FINANZIARIA

1. Il rendiconto quietanzato delle spese sostenute per la realizzazione di ciascuna operazione deve essere presentato al Servizio, ufficio protocollo – II piano, via I. Nievo 20, Udine, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro,/formazione/area operatori* ed unitamente al registro di presenza degli allievi
2. Il rendiconto deve essere presentato previa certificazione esterna da parte di persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al DPR 20 novembre 1992, n. 474, non legata da rapporto organico con il soggetto attuatore dell'operazione oggetto del controllo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 193 e 196 della legge regionale 2/2000 e successive modifiche. Il costo massimo ammissibile per la certificazione di ciascun rendiconto è indicato al paragrafo 7, capoverso 8.
3. La mancata certificazione esterna del rendiconto comporta la **decadenza dal contributo.**
4. Il presente avviso mira a garantire a tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza indicata al paragrafo 6 capoverso 11 la possibilità di condurre a buon fine la loro partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine il soggetto attuatore, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare, in ogni caso, la completa attuazione dell'operazione medesima
5. Qualora alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto risulti aver raggiunto la soglia minima di presenza richiesta ai fini della rendicontazione (70% dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale) un numero di allievi inferiore al numero minimo di allievi iscritti di cui al paragrafo 6, capoverso 7, il Servizio provvede alla rideterminazione finanziaria dell'operazione in questione detraendo dal costo complessivo approvato dell'operazione la quota finanziaria – costo allievo – corrispondente al numero di allievi mancante per il raggiungimento della soglia minima di allievi iscritti prevista, avendo come base di

calcolo il numero minimo di allievi iscritti previsto per l'avvio dell'operazione. A titolo esemplificativo si riporta una schematizzazione della menzionata rideterminazione finanziaria nel caso di operazione pluriaziendale:

a) costo dell'operazione approvato in fase di selezione: euro 10.800,00
b) numero minimo di allievi previsto dall'avviso per l'avvio dell'operazione: 5 (PMI); 8 (GI);
c) costo allievo: euro 2.160,00 (PMI); euro 1.350,00 (GI);
d) soglia minima di allievi che concludono con una soglia di presenza di almeno il 70% utile alla rendicontazione del costo dell'operazione approvato: 5 (PMI); 8 (GI);
e) PMI: conclusione dell'operazione con 4 allievi che raggiungono la soglia di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 8.640,00 ; conclusione dell'operazione con 3 allievi che raggiungono la soglia minima di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 6.480,00; etc.
f) GI: conclusione dell'operazione con 7 allievi che raggiungono la soglia di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 9.450,00 ; conclusione dell'operazione con 6 allievi che raggiungono la soglia minima di presenza del 70%: rideterminazione finanziaria dell'operazione a euro 8.100,00; etc.

6. La ripartizione del costo dell'operazione rideterminato nell'ambito delle voci di cui al preventivo di spesa avviene nel rispetto delle percentuali previste dal soggetto attuatore all'atto della presentazione dell'operazione.
7. Il costo complessivo rideterminato dell'operazione costituisce il costo massimo ammissibile a rendiconto da parte del Servizio.

16. PARI OPPORTUNITA'

1. La piena partecipazione delle donne alla vita professionale costituisce un fattore fondamentale di crescita economica e sociale e una modalità attraverso cui si attiva un circolo virtuoso di creazione di bisogni e di attività e d'occupazione.
2. Nell'attuazione del presente avviso il Servizio promuove la più ampia partecipazione della componente femminile ai progetti formativi finanziati.
3. I soggetti proponenti, nella individuazione dell'operazione da presentare al Servizio, sono chiamati a valorizzare quei progetti formativi che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne in ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.
4. La pubblicizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione possono contenere criteri finalizzati a elevare la loro presenza nell'attuazione dei progetti formativi.
5. Le operazioni devono indicare:
   a) l'eventuale presenza di organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti, realizzazione del progetto formativo;
   b) l'eventuale presenza di elementi di flessibilizzazione degli orari di realizzazione del progetto formativo;
   c) l'eventuale presenza di servizi di cura attivabili dai destinatari e funzionali alla partecipazione al progetto formativo;
   d) l'eventuale affidamento della docenza del modulo obbligatorio a esperti con esperienze istituzionali dimostrabili nell'ambito delle pari opportunità.
6. Tali iniziative, puntualmente descritte nel formulario nella sezione "Attenzione alle priorità trasversali", sono valutate nell'ambito dello macrocriterio "Coerenza delle motivazioni".

17. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico – didattica ai fini delle verifiche in loco.
2. Al fine di rendere possibile tali verifiche e in deroga a quanto previsto dal paragrafo 15.1 delle Linee guida, nel caso di operazioni che abbiano una durata temporale limitata (inferiore ai 10 gg. di calendario), si invitano gli

operatori a provvedere all'invio del calendario formativo contestualmente all'avvio dell'attività formativa in senso stretto.

18. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2016.

Il Direttore del Servizio
(Ileana Ferfoglia)

ALLEGATO A

TABELLA DEI COSTI AMMISSIBILI PER LE OPERAZIONI A TITOLARITA' DI IMPRESA

CODICE	MACROCATEGORIA DI SPESA	VOCE ANALITICA DI SPESA	NOTE
	COSTI DIRETTI		
B.1	PREPARAZIONE		
B.1.2.		IDEAZIONE E PROGETTAZIONE	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da un soggetto esterno (crf articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 800/2008); l'importo massimo ammissibile non può essere superiore al 5% del costo complessivo dell'operazione ammesso a finanziamento, al netto dell'importo di cui alla voce di spesa B.2.6
B.2	REALIZZAZIONE		
B.2.1		DOCENZA	La funzione può essere svolta da personale interno o da soggetto esterno. Non sono ammissibili spese per attività di docenza svolte da titolari di impresa rivolta ai propri dipendenti.
B.2.2		TUTORAGGIO	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da un soggetto esterno (crf articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 800/2008). È ammissibile un impegno in ore non superiore al 70% dell'attività in senso stretto.
B.2.6		RETRIBUZIONI ED ONERI DEL PERSONALE IN FORMAZIONE	E' ammissibile il costo del personale partecipante all'operazione; non può essere imputato un costo superiore alla somma dei costi a carico dell'impresa a titolo di partecipazione finanziaria privata
B.2.7		ESAMI FINALI	
B.2.8		ALTRE FUNZIONI TECNICHE	Sono ammissibili costi relativi all'assicurazione dei destinatari, alla garanzia fidejussoria da presentare per l'erogazione dell'anticipo, alla certificazione esterna del rendiconto
B.2.9		UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' PROGRAMMATA	Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Con specifico riferimento all'utilizzo di locali, sono ammissibili le sole spese riferibili a locali esterni all'azienda beneficiaria del progetto formativo
B.2.10		UTILIZZO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' PROGRAMMATA	Altre voci di spesa corrente, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto
B.4	DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO		
B.4.2		COORDINAMENTO	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da un soggetto esterno (crf articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 800/2008). È ammissibile un impegno in ore non superiore al 30% dell'attività in senso stretto.
B.4.3		SEGRETERIA TECNICA E ORGANIZZATIVA, MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO, RENDICONTAZIONE	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da un soggetto esterno (crf articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 800/2008). È ammissibile un impegno in ore non superiore al 30% dell'attività in senso stretto. Il costo orario massimo rendicontabile è di € 40,00.

TABELLA DEI COSTI AMMISSIBILI PER LE OPERAZIONI A TITOLARITA' DI ENTE DI FORMAZIONE

CODICE	MACROCATEGORIA DI SPESA	VOCE ANALITICA DI SPESA	NOTE
	COSTI DIRETTI		
B.1	**PREPARAZIONE**		
B.1.2.		**IDEAZIONE E PROGETTAZIONE**	Il costo è ammissibile se la funzione è svolta da personale interno o da soggetto esterno; l'importo massimo ammissibile non può essere superiore al 5% del costo complessivo dell'operazione ammesso a finanziamento, al netto dell'importo di cui alla voce di spesa B.2.6
B.2	**REALIZZAZIONE**		
B.2.1		**DOCENZA**	La funzione può essere svolta da personale interno o da soggetto esterno. Non sono ammissibili spese per attività di docenza svolte da titolari di impresa rivolta ai propri dipendenti
B.2.2		**TUTORAGGIO**	Il costo è ammissibile se la funzione è svolta da personale interno o da soggetto esterno. È ammissibile un impegno in ore non superiore al 70% dell'attività in senso stretto.
B.2.6		**RETRIBUZIONI ED ONERI DEL PERSONALE IN FORMAZIONE**	E' ammissibile il costo del personale partecipante all'operazione; non può essere imputato un costo superiore alla somma dei costi a carico dell'impresa a titolo di partecipazione finanziaria privata
B.2.7		**ESAMI FINALI**	
B.2.8		**ALTRE FUNZIONI TECNICHE**	Sono ammissibili costi relativi all'assicurazione dei destinatari, alla garanzia fidejussoria da presentare per l'erogazione dell'anticipo, alla certificazione esterna del rendiconto
B.2.9		**UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' PROGRAMMATA**	Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Con specifico riferimento all'utilizzo di locali, sono ammissibili le sole spese riferibili a locali esterni all'azienda beneficiaria del progetto formativo
B.2.10		**UTILIZZO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' PROGRAMMATA**	Altre voci di spesa corrente, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto
B.4	**DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO**		

B.4.2		**DIREZIONE**	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da personale interno. È ammissibile un impegno in ore non superiore al 20% dell'attività in senso stretto.
B.4.2		**COORDINAMENTO**	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da personale interno. È ammissibile un impegno in ore non superiore al 30% dell'attività in senso stretto.
B.4.3		**SEGRETERIA TECNICA E ORGANIZZATIVA, MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO, RENDICONTAZIONE**	Il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da personale interno. È ammissibile un impegno in ore non superiore al 30% dell'attività in senso stretto.
	COSTI INDIRETTI		
C.0		**COSTI INDIRETTI**	Il totale dei costi indiretti è pari al 20% dei costi diretti al netto dei costi imputati sulla voce di spesa B.2.6

12_46_1_ADC_INF MOB AVVISO PROCEDURA VIA_1_TESTO

Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio infrastrutture, vie di comunicazione e telecomunicazioni

Avviso di deposito per verifica di assoggettabilità a procedura di VIA del progetto per i lavori di dragaggio del canale di Lignano e refluimento del materiale dragato sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro per il ripascimento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE

proponente dell'opera in oggetto, visti l'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'art. 9 bis, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e loro successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che sono stati depositati presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio valutazione impatto ambientale, via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste, per libera consultazione, gli elaborati relativi al progetto preliminare dei lavori di dragaggio del canale di Lignano e refluimento del materiale dragato sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro per il ripascimento. Avviso analogo è stato pubblicato all'Albo pretorio dei Comuni di Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare. Presso gli stessi Comuni è stata altresì depositata copia del progetto in argomento.
I soggetti interessati potranno prendere visione degli elaborati a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (BUR). Entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla medesima data di pubblicazione sul BUR, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni al suddetto Servizio valutazione impatto ambientale.
Trieste, 14 novembre 2012

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Roberto Schak

12_46_1_ADC_INF MOB COM SAN LORENZO ISONTINO 14 PRGC

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Lorenzo Isontino: introduzione di modifica e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 13 del 10 luglio 2012.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0223/Pres. del 31 ottobre 2012, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 13 del 10 luglio 2012, con cui il comune di San Lorenzo Isontino ha approvato la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indispensabile al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 375 dell'8 marzo 2012.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

12_46_1_ADC_ISTR UNIV 10-24 CANCELLAZIONE COOP_1_TESTO

Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione

Cancellazione di una società cooperativa dall'Albo regionale

delle cooperative sociali con decreto del 24 ottobre 2012.

Sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi)
1. "NONSOLONIDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Reana del Rojale.

12_46_1_ADC_ISTR UNIV 10-25 CANCELLAZIONE COOP_1_TESTO

Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione

Cancellazione di una società cooperativa dall'Albo regionale delle cooperative sociali con decreto del 25 ottobre 2012.

Sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi)
1. "COOPERATIVA SOCIALE L'ABETE BIANCO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS", con sede in Montereale Valcellina.

12_46_1_ADC_ISTR UNIV 10-25 ISCRIZIONE COOP_1_TESTO

Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione

Iscrizione di una società cooperativa all'Albo regionale delle cooperative sociali con decreto del 25 ottobre 2012.

Sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi):
1. "INFERMIERUDINE COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI", con sede in Udine.

12_46_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4141/12 presentato il 03/10/2012
GN 4142/12 presentato il 03/10/2012
GN 4143/12 presentato il 03/10/2012
GN 4144/12 presentato il 03/10/2012
GN 4145/12 presentato il 03/10/2012
GN 4323/12 presentato il 16/10/2012
GN 4324/12 presentato il 16/10/2012
GN 4387/12 presentato il 22/10/2012
GN 4388/12 presentato il 22/10/2012
GN 4389/12 presentato il 22/10/2012
GN 4417/12 presentato il 23/10/2012
GN 4419/12 presentato il 23/10/2012
GN 4420/12 presentato il 23/10/2012
GN 4421/12 presentato il 23/10/2012
GN 4432/12 presentato il 24/10/2012
GN 4433/12 presentato il 24/10/2012
GN 4435/12 presentato il 24/10/2012
GN 4436/12 presentato il 24/10/2012
GN 4437/12 presentato il 24/10/2012
GN 4438/12 presentato il 24/10/2012
GN 4439/12 presentato il 24/10/2012
GN 4440/12 presentato il 24/10/2012
GN 4454/12 presentato il 25/10/2012
GN 4457/12 presentato il 25/10/2012
GN 4458/12 presentato il 25/10/2012
GN 4466/12 presentato il 26/10/2012
GN 4467/12 presentato il 26/10/2012
GN 4468/12 presentato il 26/10/2012
GN 4475/12 presentato il 26/10/2012
GN 4476/12 presentato il 26/10/2012
GN 4480/12 presentato il 29/10/2012

12_46_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 6274/10 presentato il 07/05/2010
GN 7994/10 presentato il 10/06/2010
GN 8114/10 presentato il 11/06/2010
GN 13696/10 presentato il 05/10/2010
GN 1279/11 presentato il 31/01/2011
GN 4478/11 presentato il 11/04/2011
GN 4479/11 presentato il 11/04/2011
GN 7183/11 presentato il 03/06/2011
GN 10755/11 presentato il 08/08/2011
GN 11826/11 presentato il 12/09/2011
GN 13375/11 presentato il 18/10/2011
GN 13376/11 presentato il 18/10/2011
GN 14209/11 presentato il 09/11/2011
GN 14210/11 presentato il 09/11/2011
GN 14211/11 presentato il 09/11/2011
GN 14212/11 presentato il 09/11/2011
GN 14347/11 presentato il 11/11/2011
GN 14465/11 presentato il 15/11/2011
GN 14522/11 presentato il 16/11/2011
GN 14575/11 presentato il 17/11/2011
GN 14576/11 presentato il 17/11/2011
GN 16361/11 presentato il 27/12/2011
GN 1212/12 presentato il 31/01/2012
GN 1213/12 presentato il 31/01/2012
GN 1739/12 presentato il 14/02/2012
GN 1784/12 presentato il 14/02/2012
GN 1908/12 presentato il 17/02/2012
GN 1910/12 presentato il 17/02/2012
GN 2100/12 presentato il 24/02/2012
GN 2101/12 presentato il 24/02/2012
GN 2306/12 presentato il 27/02/2012
GN 2307/12 presentato il 27/02/2012
GN 2392/12 presentato il 29/02/2012
GN 3320/12 presentato il 22/03/2012
GN 3580/12 presentato il 28/03/2012
GN 3704/12 presentato il 30/03/2012
GN 3888/12 presentato il 03/04/2012
GN 3911/12 presentato il 04/04/2012
GN 3930/12 presentato il 04/04/2012
GN 4261/12 presentato il 16/04/2012
GN 4263/12 presentato il 16/04/2012
GN 4618/12 presentato il 26/04/2012
GN 5216/12 presentato il 11/05/2012
GN 5284/12 presentato il 14/05/2012
GN 5285/12 presentato il 14/05/2012
GN 5318/12 presentato il 15/05/2012
GN 5320/12 presentato il 15/05/2012
GN 5326/12 presentato il 15/05/2012
GN 5336/12 presentato il 15/05/2012
GN 5628/12 presentato il 23/05/2012
GN 6315/12 presentato il 07/06/2012
GN 6320/12 presentato il 07/06/2012
GN 6321/12 presentato il 07/06/2012
GN 6328/12 presentato il 07/06/2012
GN 6601/12 presentato il 13/06/2012
GN 6608/12 presentato il 13/06/2012
GN 6609/12 presentato il 13/06/2012
GN 7088/12 presentato il 25/06/2012
GN 7581/12 presentato il 06/07/2012
GN 7783/12 presentato il 12/07/2012
GN 7784/12 presentato il 12/07/2012
GN 8109/12 presentato il 19/07/2012

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

12_46_3_GAR_COM PORPETTO ASTA AREA_014

Comune di Porpetto (UD)

Estratto bando di asta pubblica per la vendita area non edificabile di proprietà comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DEL TERRITORIO

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 19.04.2012,

RENDE NOTO

che il giorno 7.12.2012 avrà luogo il pubblico incanto, ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924, per la vendita dell'area di proprietà comunale ubicata in via Udine contraddistinta catastalmente col mapp. 142 del fog. 16 di mq. 10.192,00 non edificabile, al prezzo a base d'asta € 50.000,00.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del comune di Porpetto entro le ore 12,00 del giorno 6.12.2012.
Copia del bando è pubblicato sul sito del comune di Porpetto (comune.porpetto.ud.it).
Porpetto, 5 novembre 2012

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:
per. ind. Giuseppe Dri

12_46_3_GAR_DIR LAV FOR AVVISO AREA TS PROG 61 10 ANNUALITA ASSEGNI RICERCA_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e parti opportunità - Servizio programmazione e gestione interventi formativi - Trieste

Avviso per l'assegnazione di 10 annualità di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca finanziati, dal Fondo Sociale Europeo, rivolti a laureati disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, i quali intendono impegnarsi in progetti di ricerca in collaborazione con imprese, da attuarsipresso i Dipartimenti scientifici dell'Università di Trieste e dell'Università di Udine.

Si pubblica su richiesta della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e parti opportunità - Servizio programmazione e gestione interventi formativi, a valere sul bando pubblicato con decreto n. 2016 del 10 giugno 2011, l'avviso dell' Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, concernente l'oggetto.

12_46_3_GAR_DIR LAV FOR AVVISO AREA TS PROG 61 10 ANNUALITA ASSEGNI RICERCA_1_TESTO

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto del Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 22, recante la nuova disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

ACCERTATA la disponibilità di Fondi esterni a valere sul Programma Operativo Regione Fondo Sociale Europeo 2007/13 e del relativo avviso n. 2016 dd 10 giugno 2011, denominato "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" al quale questo Soggetto Attuatore, in partenariato in partenariato con l'Universitàdegli Studi di Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e l'Università degli Studi di Udine,ha stipulato un Accordo di Rete finalizzato alla *"Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione"*;

TENUTO CONTO del Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2995 dd. 16.08.2011 che ha approvato il Progetto presentato da questo Soggetto Attuatore, congiuntamente con l'Universitàdegli Studi di Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e l'Università degli Studi di Udinecodici CUP:J93G11000070009 - J93C11000010009Cod. Op: FP1123738001 Titolo del progetto: "S.H.A.R.M. – Supporting Human Assets in Research and Mobility";

VISTO il "Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività formative di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 76/1982", emanato con D.PReg. 87 dd 29.04.2010;

FATTA RISERVA di eventuali e successive integrazioni al bando che verranno pubblicizzate sul sito internet dell'Ente all'indirizzo: www.area.trieste.it/sharm

DECRETA

di indire una selezione per l'assegnazione di 10 annualità di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca finanziati, dal Fondo Sociale Europeo, rivolti a laureati disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, i quali intendono impegnarsi in progetti di ricerca in collaborazione con imprese, da attuarsipresso i Dipartimenti scientifici dell'Università di Trieste e dell'Università di Udine.

Articolo 1: Finalità

Il presente avviso è finalizzato al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca volti a sviluppare il potenziale umano nel settore della ricerca e nell'innovazione attraverso studi e formazione *post lauream* dei ricercatori, favorendo attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese. In particolare, è prevista l'erogazione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo a destinatari disoccupati, che devono mantenere lo stato di disoccupazione per tutta la durata del progetto di ricerca, pena la decadenza dal contributo.
I Progetti devono obbligatoriamente essere realizzati in collaborazione con imprese, preferibilmente Piccole e Medie Imprese (PMI), operanti nel territorio regionale, sebbene saranno ammissibili anche Progetti in partenariato con imprese di rilevanza nazionale dove svolgere ricerche scientifiche utili al territorio regionale. In particolare è possibile il coinvolgimento dei soggetti appartenenti al Coordinamento degli Enti di Ricerca (CER) del Friuli Venezia Giulia. I Progetti devono essere sottoscritti, oltre che dal destinatario, anche dal soggetto ospitante, individuato nei Dipartimenti scientifici delle Università di Trieste o di Udine.
Il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste persegue l'obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne per l'accesso alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente avviso, in linea con le direttive comunitarie. Durante le fasi di selezione verrà favorita la partecipazione femminile, in termini di priorità e compatibilmente con le candidature presentate.

Articolo 2: Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

È bandita una selezione per l'erogazione di assegni della durata di 12 mesi fino ad un massimo di 21 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

Le risorse a disposizione per il presente avviso permettono l'erogazione di dieci annualità, di cui 5 per progetti da svolgersi presso Dipartimenti scientifici dell'Università di Trieste e 5 presso quelli dell'Università di Udine.

L'impresa o l'ente coinvolti nel Progetto di ricerca oggetto dell'assegno, qualora interessati a proseguire l'attività di ricercaoltre il termine del progetto, che si conclude con il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, potranno partecipare finanziariamente alle spese di gestione e di copertura di ulteriori mensilità dell'assegno, stipulando un apposito contratto con il Consorzio.

Articolo 3: Soggetti destinatari e requisiti

Sono destinatari dell'attività in argomento i candidati che dimostrano di:

A. essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, di uno dei seguenti titoli di studio:
   - diploma di laurea di cui all'ordinamento preesistente al DM del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
   - laurea specialistica di cui all'ordinamento introdotto dal DM 3 novembre 1999, n. 509;
   - laurea magistrale di cui all'ordinamento introdotto con DM 22 ottobre 2004, n. 270;
   - titolo accademico conseguito all'estero dichiarato equipollente o equivalente ai titoli di cui ai punti precedenti.

   Per quanto concerne l'accesso agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, costituisce titolo preferenziale avere conseguito il titolo di dottore di ricerca o, per i soli settori interessati, la specializzazione di area medica come previsto dalla normativa vigente in materia.
   Per quanto concerne l'accesso di laureati o dottorati in possesso di titolo conseguito presso università straniere, il relativo riconoscimento del titolo di studio compete alla Commissione Valutatrice;

B. avere svolto, negli ultimi tre anni e per almeno sei mesi, documentata attività di ricerca presso università, centri di ricerca, imprese, laboratori o altre strutture pubbliche o private in materie attinenti al progetto di ricerca che si intende realizzare. Ai fini del computo dei sei mesi di detta attività di ricerca, svolta anche in forma non continuativa nei tre anni precedenti alla data di presentazione del progetto, si considerano oltre a borse ed assegni di ricerca e/o di dottorato anche rapporti di lavoro, inclusi la collaborazione coordinata e continuativa, la collaborazione a progetto e altre forme di lavoro flessibile previste dal D.lgs 276/2003;

C. essere residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia al momento dell'avvio del Progetto;

D. risultare disoccupato alla data di avvio del Progetto e per tutta la durata dello stesso. Ai fini del presente avviso, lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto che non è impegnato in alcuna attività lavorativa. Tale condizione si verifica quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente. Ulteriori condizioni sono previste dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione dd. 25.7.2006, n. 227. Il candidato può inoltre risultare "non occupato" – soggetto privo di lavoro che non intende usufruire dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego - o "inoccupato" – soggetto privo di lavoro che non ha mai svolto attività lavorativa.

Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al presente avviso non possono essere conferiti:

1. a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca *ex lege* 30 dicembre 2010, n. 240 per complessivi quattro anni anche se non continuativi ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;
2. a coloro che risultino iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
3. a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato previsti rispettivamente dagli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per complessivi 12 anni anche non continuativi;
4. a coloro che appartengono al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980;
5. a coloro che hanno fruito di assegni di ricerca finanziati dal progetto S.H.A.R.M. presso l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, il Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste o la Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste.
6. a coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso:
   - con il Direttore Generale, i Dirigenti amministrativi o un componente del Consiglio di amministrazione delConsorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
   - con il responsabile scientifico appartenente all'ente Attuatore.

Articolo 4: Risultati e brevetti

I risultati dei Progetti di ricerca, intesi come eventuali brevetti e diritti di proprietà industriale conseguibili e i relativi diritti di utilizzazione economica appartengono all' Università coinvolta, eventualmente in cotitolarità con gli altri Organismi di ricerca coinvolti nello specifico progetto. In ogni caso viene applicata la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice di Proprietà Industriale" e successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti interni dei soggetti attuatori che regolano la materia. È comunque fatto salvo il diritto dei destinatari di essere riconosciuti come autori/inventori. I titolari dei risultati daranno ampia diffusione dei risultati conseguiti, citando espressamente che sono stati conseguiti con il finanziamento ottenuto a valere sul Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 5: Progetto di Ricerca

Il destinatario deve presentare una domanda di partecipazione/Progetto di Ricerca, di seguito "Progetto", della durata di almeno 12 mesi e per un massimo 21 mesi, da concludersi obbligatoriamente entro il 31.12.2014, pena l'inammissibilità dello stesso.

Il Progetto dovrà essere attuato obbligatoriamente presso un Dipartimento scientifico delle Università di Trieste o di Udine. Tale organismo, nell'ospitare il destinatario, si impegna a sostenerne le attività previste nel progetto, garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto stesso e fornendo, in collaborazione con il tutor scientifico del Soggetto Attuatore (AREA Science Park), un servizio di tutoraggio scientifico attraverso il proprio personale docente o di ricerca o tecnologo, non necessariamente stabilizzato.

Il Progetto deve inoltre prevedere la collaborazione di una o più imprese che contribuiscono alla realizzazione della ricerca mettendo a disposizione le conoscenzetecnico – scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed eventualmenteassicurando l'accoglienza del destinatario presso di esse. La presenza e l'impegno dell'impresa/e deve essere comprovata nel Progetto da apposita documentazione. Tale documentazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione, utilizzando il format in allegato al presente avviso.

Possono essere coinvolti nel progetto anche altri organismi di ricerca (dipartimenti, istituti, laboratori, etc.), sia di natura pubblica che privata, purché abbiano sede legale o operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia.In particolare è possibile il coinvolgimento dei soggetti appartenenti al Coordinamento degli Enti di Ricerca (CER) del Friuli Venezia Giulia

Il Progetto deve contenere le seguenti informazioni:

- Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto, sia pubblici che privati e relativi dati;
- Descrizione delle motivazioni, obiettivi, metodi e tecnologie, cronoprogramma delle attività, ruolo degli attori coinvolti;
- Descrizione del valore del Progetto di Ricerca in relazione allo sviluppo delle competenze e al miglioramento della condizione professionale del candidato;
- Motivazioni inerenti la scelta della/e impresa/e ospitante/i;

Il Progetto deve essere sottoscritto dal destinatario e controfirmato, ai fini della validazione, dalsoggetto ospitantepresso cui si realizzerà il Progetto presentato.

Articolo 6: Domanda di ammissione al concorso e presentazione progetti

La selezione è aperta ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 (punti A e B) con adeguato curriculum scientifico-professionalenella tematicanell'ambito della quale si propone l'attività di ricerca (art.2).

I titolisopra richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Per l'ammissione alla selezione, i candidati devono produrre la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione al Concorso e schema progetto ricerca
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso dei titoli(ALL. 1)
c) manifestazione d'interesse dell'impresa (ALL. 3)

Alla domanda i candidati devono allegare inoltre:

- il proprio curriculum scientifico-professionale;
- eventuale elenco delle pubblicazioni;
- scheda di adesione;

La firma sulla documentazione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.
Il Progetto e i relativi allegati dovranno essere consegnati o inviati all'ufficio preposto, in originale in forma cartacea.
La domanda di partecipazione alla selezione, in busta chiusa recante l'iscrizione "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA FINANZIATI DAL FSE PRESSO I DIPARTIMENTI SCIENTIFICI DI UNITS E UNIUD - AVVISO 2/2012", indirizzata al Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Servizio Formazione, Progettazione e Gestione Progetti, Padriciano n. 99 34149 TRIESTE (TS), dovrà pervenire, a pena di esclusione, tra lunedì19novembree martedì18dicembre 2012.

La domanda sottoscritta e conforme allo schema allegato al presente avviso, può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o corriere.

La presentazione diretta può essere effettuata presso l'Ufficio Protocollo del Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Padriciano n. 99, Palazzina C1 nei seguenti giorni ed orari: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 dal Lunedì al Giovedì e dalle ore 8.30 alle ore 13.00 il Venerdì.
In questo caso la data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale della struttura addetto al ricevimento.

La spedizione postale o tramite corriere deve essere inviata all'indirizzo sopraindicato ed in questo caso la data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e data di protocollo della suddetta struttura che comprova il ricevimento.

La struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le domande non sottoscritte, quelle non conformi allo schema allegato (si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nella modulistica), quelle prive della documentazione e degli allegati richiesti, nonché le domande che perverranno oltre il termine sopra specificato.

Il candidato che, dopo aver presentato domanda di ammissione, rinunci alla partecipazione, deve darne tempestiva comunicazione scritta indirizzata a Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Servizio Formazione, Progettazione e Gestione Progetti, Padriciano n. 99 34149 TRIESTE (TS) - corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Articolo 7: Commissione Valutatrice

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da due Commissioni giudicatrici, una per i progetti presentati da svolgersi presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Trieste ed una per quelli da svolgersi presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Udine, nominate dal

Direttore Generale del Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con un apposito decreto.
La commissione valutatrice sarà costituita da almeno tre componenti, scelti tra professori universitari di ruolo, ricercatori o esperti di comprovata esperienza nella tematiche affrontate dai progetti di ricerca.
I membri della commissione non possono avere un vincolo di parentela, fino al quarto grado compreso, con i candidati e non possono essere impegnati in altre attività inerenti l'attuazione dello stesso.

Articolo 8: Modalità di valutazione

Il punteggio complessivo del candidato verrà attribuito sulla base di 100 punti totali. Il metodo di valutazione prevede due momenti: un primo momento, riservato alla valutazione dei titoli e l'attitudine del candidato a svolgere i compiti previsti dal Progetto di ricerca come desumibile dal curriculum vitaeet studiorum, per un punteggio totale massimo pari a 60 su 100; un secondo momento per la valutazione del Progetto di ricerca, cui è attribuito un punteggiototale massimo pari a 40 su 100.

La valutazione comparativa del Progetto di ricerca, è così suddivisa:

1. la qualità del Progetto di ricerca (15/40);
2. il valore del Progetto di ricerca per lo sviluppo delle competenze del candidato, in modo particolare di quelle che possono portarlo a migliorare la propria condizione professionale o a conseguire condizioni di stabilità lavorativa, anche attraverso l'inserimento in spin-off e start-up innovativi (15/40);
3. l'importanza del Progetto di ricerca per l'impresa partner e l'ente coinvolto nella sua realizzazione, oltre che il suo impatto sul territorio regionale(10/40).

I candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 42/60 per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono ammessi alla valutazione del progetto di ricerca, per il quale il punteggio minimo è di 28/40.
Il candidato che abbia ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a punti 70/100, sarà utilmente inserito in graduatoria.

Articolo 9: Esiti della valutazione e formazione della graduatoria

Espletate le operazioni di selezione dei candidati la Commissione redigerà le graduatoriedi merito,unadei progetti che si svolgeranno presso i Dipartimenti scientifici dell'Università di Trieste e una di quelli da svolgersi presso l'Università di Udine.
In caso di pari merito, l'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca verrà assegnato, in ordine di priorità:

- al candidato donna;
- al candidato più giovane.

Legraduatorie di merito, potranno essere utilizzate per l'assegnazione in caso di rinuncia del titolare, purché i termini di conclusione del Progetto non siano superiori alla scadenza di cui l'articolo 5 (31.12.2014).
L'esito della selezione formalizzato da una Delibera di approvazione del Direttore Generale delConsorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, sarà reso pubblico tramite la pubblicazione sul sito web del Consorzio.
Al candidato risultante vincitore dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, verrà data comunicazione con lettera raccomandata AR. Il candidato dovrà stipulare apposito contratto con il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste prima dell'avvio del Progetto.

Articolo 10: Conferimento e disciplina dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca

L'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è conferito al vincitore della selezione mediante stipulazione di un apposito contratto.Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli di questoEnte.
Il contratto ha durata pari alla durata del Progetto approvato (tra un minimo di 12 e un massimo di21 mesi).Il contratto potrò essere rinnovato previo stanziamento di ulteriori fondi privati.
L'attività di ricerca decorre dal primo giorno del mese successivo la stipulazione. L'avvio dell'attività da parte dell'assegnista potrà essere differito per giustificato e comprovato motivo: in tali casi gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio della prestazione. In ogni caso l'avvio non potrà essere successivo al 1.04.2013.
L'importo annuo lordo spettante al titolare dell'assegno è pari a € 19.367,00(diciannovemilatrecentosessantasette/00) e verrà corrisposto in rate mensili posticipate.
Tale importo è esente da ritenuta fiscale e comprensivo della ritenuta previdenziale posta dalla legge a carico del percipiente. All'assegno di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
I pagamenti avvengono tramite accredito su conto corrente.
Ai fini della liquidazione delle spettanze all'assegnista, il tutor scientifico è tenuto a presentare mensilmente al Soggetto Attuatore apposita dichiarazione, sul modello preposto, che accerti il regolare svolgimento delle attività.
I titolari degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca saranno tutelati contro il rischio infortuni e R.C. per il periodo di realizzazione del Progetto.
Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Articolo 11: Obblighi dell'assegnista

L'attività di ricerca dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

a) carattere continuativo e comunque non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;
b) stretto legame con la realizzazione del programma di ricerca;
c) svolgimento in condizioni di autonomia, nei limiti del programma predisposto, senza orario di lavoro predeterminato.

Qualora siano riscontrate inadempienze in merito al regolare svolgimento dell'attività da parte dell'assegnista, il Responsabile della struttura interessataè tenuto a informare immediatamente il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.
L'assegnista deve inoltre osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso il soggetto ospitante e presso il soggetto partner (Impresa).
Il destinatario è tenuto a presentare, nelle seguenti modalità, la relativa documentazione al Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste:

1) una relazione analitica dell'attività di ricerca, con cadenza annuale, sottoscritta dal destinatario e validata dal tutor scientifico;
2) il rapporto finale del Progetto sottoscritto dal destinatario e validato dal soggetto ospitante e dal soggetto partner o dai soggetti partner.

Dal rapporto finale di ricerca deve risultare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, con l'evidenza di eventuali correttivi di percorso che comunque non hanno fatto venir meno il buon esito del progetto stesso.
In caso di giudizio negativo nelle valutazioni sull'attività dell'assegnista, potrà essere sancito il recesso dal contratto.

Articolo 12: Chiusura anticipata del Progetto

La chiusura anticipata del progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

a. permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
b. gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;
c. collocazione lavorativa del destinatario che determina la perdita dello stato di disoccupazione, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

Le certificazioni di cui alle lettere a, b. e c. devono essere presentate dal destinatario congiuntamente della dichiarazione di interruzione anticipata del Progetto.
L'interruzione anticipata del Progetto per motivi diversi da quelli sopra elencati, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11,e il mancato raggiungimento degli obiettivi, sia annuali che finali, che non consentono la prosecuzione o la positiva conclusione del progetto, comporta la decadenza dell'assegno e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto percepito fino al momento della dichiarazione di interruzione al Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

Articolo 13: Sospensione del Progetto

La sospensione del Progetto di ricerca può avvenire in caso dimalattia o gravidanza dell'assegnista,che dovrà richiedere la sospensione del Progetto e dell'erogazione dell'assegno. Il Progetto potrà essere riavviato al termine del periodo di congedo. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 12.07.2007, è integrata dal Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Triestefino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, ai sensi della legge 240/2010.

L'assenza per un periodo inferiore alla mensilità non prevede la sospensione dell'assegno.

Articolo 14: Accesso agli atti, trattamento dati e responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito di questo procedimento concorsuale. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero dell'Università e Ricerca.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l'esclusione dal concorso. Il candidato può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa (L. 241/90 e s.m.i. e D.P.R. 184/2006).
Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, il responsabile è Marta Formia, Dirigente del Servizio Formazione, Progettazione e Gestione progetti.
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che Responsabile del procedimento amministrativo è Fabiana Fratnik.
Le pubblicazioni ricevute in fase di ammissione saranno utilizzate ai soli fini della valutazione e della graduatoria di merito del concorso.

Domanda di partecipazione al bando e schema progetto ricerca

Spettabile

Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Servizio Formazione, Progettazione e Gestione Progetti,

Padriciano n. 99 34149 TRIESTE (TS)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO, RIVOLTI A LAUREATI DISOCCUPATI, RESIDENTI O DOMICILIATI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, I QUALI INTENDONO SVILUPPARE PROGETTI DI RICERCA, IN COLLABORAZIONE CON IMPRESE, DA ATTUARE PRESSO I DIPARTIMENTI SCIENTIFICI DELL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE E DELL'UNIVERSITÀ DI UDINE. AVVISO 2/2012

Il/la sottoscritto/a ____,

nato/a a ____________________ il ______________ e residente a _________________prov. ___ in

via____________________________________ C.F. ___________________________________

domicilio a ____________________ prov. ___ in via____________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di un assegno di ricerca per la realizzazione di attività di ricerca nell'ambito della tematica____

____

promossa e coordinata dal Consorzio per L'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste da svolgersi presso il Dipartimento____

Università degli studi di ____________ con sede legale in _____________ prov. ___,

indirizzo______________________________________ P.IVA /C.F.____________________________

DICHIARA

di conoscere e accettare integralmente le norme contenute nell'avviso emanato con Delibera n. 384 dd. 20.12.2011 del Direttore Generale del Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, in qualità di Soggetto Attuatore.

A tal fine indica ed esplicita, come previsto dall'avviso, le seguenti voci necessarie per la valutazione del Progetto:

1. Titolo del Progetto

2. Area Scientifica/Settore Scientifico Disciplinare

3. Denominazione, Natura giuridica e Codice Fiscale/Partita Iva del Soggetto Ospitante

4. Tutor del Soggetto Ospitante(Dipartimento scientifico)
   Nome
   Recapiti (indirizzo, telefono, e.mail, fax)
   Codice Fiscale:
   Qualifica / Settore di competenza

5. Denominazione, Natura giuridica, Codice Fiscale/Partita Iva, Tipologia d'impresa del Soggetto Partner (*nel caso di più soggetti coinvolti, fornire per ognuno i seguenti dati*)

6. Tutor aziendale del Soggetto Partner
   Nome
   Recapiti (indirizzo, telefono, e.mail, fax)
   Codice Fiscale:
   Qualifica / Settore di competenza

7. Durata del Progetto di ricerca: mesi

8. Descrizione del Progetto di ricerca (indicazione degli elementi che qualificano il Progetto: motivazioni, obiettivi, metodi e tecnologie, attività e tempistica, caratteristiche di innovatività, ruolo degli attori coinvolti). (max 4.000 caratteri)

9. Valore del Progetto, in relazione allo sviluppo delle competenze e al miglioramento della condizione professionale del candidato. (max 2.000 caratteri)

10. Motivazioni inerenti la scelta dell'impresa/Soggetto Partner e della Struttura di ricerca Ospitante coinvolte; l'importanza del Progetto di ricerca per i soggetti coinvolti nella sua realizzazione e il suo impatto sul territorio regionale. (max 2.000 caratteri)

11. Sedi prevalenti di svolgimento della ricerca e durata (quantificata in giornate di impegno: inserire le giornate considerando 200gg/anno) della permanenza dell'assegnistapresso la Struttura Ospitante ed eventualmente presso il/i Soggetto/i Partner

Il candidato
Firma

Il tutor del Soggetto Ospitante
(Dipartimento scientifico)
Timbro del Dipartimento e firma

Prof.

Lo scrivente candidato, dato atto di esser stato messo a conoscenza dell'informativa prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, espressamente garantisce il suo consenso, ai sensi della summenzionata legge, al trattamento secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti dal Soggetto Attuatore.

A tal fine allega, nelle forme consentite, la seguente documentazione:

1. Curriculum vitae in formato europeo sul modello reperibile al sito https://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=it_IT , datato, sottoscritto e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali espressa esplicitamente;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) sul possesso dei titoli da parte del candidato (Allegato n. 1);
3. documentazione comprovante l'impegno di uno o più Soggetti Partner (impresa/e) (Allegato n. 2);
4. scheda di adesione, datata e sottoscritta;
5. copia di un documento d'identità e codice fiscale.

.

Data

Il candidato
Firma

Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso dei titoli del candidato(ALL. 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto: selezione per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca finanziati dal Fondo Sociale Europeo, rivolti a laureati disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, i quali intendono sviluppare progetti di ricerca, in collaborazione con imprese, da attuare presso i Dipartimenti scientifici dell'Università di Trieste e dell'Università di Udine.AVVISO 2/2012

Il/la sottoscritto/a ____,
nato/a a______________________ il _________________ in possesso della cittadinanza ___________
e residente a ______________________prov. _____ in via____________________________________
C.F. _________________________________ domicilio a ___________________ prov. ________ in via____
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall'Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi dell'art. 75 della medesima norma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

1) di aver conseguito

☐ la laurea (vecchio ordinamento) in , presso l'Università di , in data , conseguendo il punteggio finale di / ,
titolo della tesi ;
(se conseguita all'estero, indicare il provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza alla laurea italiana o che ne dichiara l'equivalenza ai soli fini della presente selezione)

☐ la laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) in , classe , presso l'Università di , in data , conseguendo il punteggio finale di / , titolo della tesi ;
(se conseguita all'estero, indicare il provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza alla laurea italiana o che ne dichiara l'equivalenza ai soli fini della presente selezione)

☐ il dottorato di ricerca in , area scientifica ,presso l'Università di , in data ;
(se il titolo è stato conseguito all'estero indicare il provvedimento di riconoscimento)

☐ la specializzazione/perfezionamento in ,area scientifica ,presso l'Università di , in data ;
(se il titolo è stato conseguito all'estero indicare il provvedimento di riconoscimento)

2) di frequentare

☐ il anno di dottorato di ricerca in e si impegna, in caso di vincita, di rinunciare alla relativa borsa qualora percepita;

☐ il anno di specializzazione/perfezionamento/laurea/master in e si impegna, in caso di vincita, di rinunciare alla relativa iscrizione;

☐ Altro ;

3) ☐ di essere attualmente disoccupato* ☐ di essere attualmente inoccupato**

☐ di essere attualmente non occupato***

☐ di impegnarsi a concludere ogni attività lavorativa entro la data di avvio del Progetto

**(soggetto che non è impegnato in alcuna attività lavorativa salvo rientrare nei limiti di reddito minimo personale)*

***(soggetto privo di lavoro che non intende usufruire dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego)*

****(soggetto privo di lavoro che non ha mai svolto attività lavorativa)*

4) ☐ di essere residente o domiciliato nella Regione Friuli Venezia Giulia

☐ di impegnarsi a prendere domicilio nella Regione Friuli Venezia Giulia a entro la data di avvio del Progetto

5) di aver svolto, negli ultimi tre anni e per almeno sei mesi (anche non continuativi), documentata attività di ricerca inerente alle tematiche del Progetto e particolarmente rilevante ai fini della valutazione:

- dal____________ al __________________ presso:_____________________________________

  tipo di attività – oggetto dell'incarico____

- dal____________ al __________________ presso:_____________________________________

  tipo di attività – oggetto dell'incarico____

- dal____________ al __________________ presso:_____________________________________

  tipo di attività – oggetto dell'incarico ____

si allegano pertanto i seguenti documenti a supporto di quanto sopra dichiarato (contratti di lavoro, lettere di incarico ecc.)*Contrassegnare gli allegati con la dicitura "RICERCA"* :

- ____
- ____
- ____

6) di aver partecipato ai seguenti convegni, corsi o seminari:(Nel caso in cui si alleghino documenti a supporto di quanto qui di seguito dichiarato *Contrassegnare gli allegati con la dicitura "FORMAZIONE"*)

- ____
- ____
- ____

7) di aver effettuato le seguenti pubblicazioni: (Nel caso in cui si alleghino documenti a supporto di quanto qui di seguito dichiarato *Contrassegnare gli allegati con la dicitura "PUBBLICAZIONI"*)

- ____
- ____
- ____
- ____

8) diessere stato titolare di assegno per collaborazione ad attività di ricerca ai sensi della L. 240/2010 presso le seguenti Università o Enti di Ricerca:

- dal____________ al __________________ presso:_______________________________

- dal____________ al __________________ presso:_______________________________

9) di richiedere che tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inoltrate al seguente indirizzo:____.Tel.____ ____________, e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore eventuali successive variazioni di indirizzo.

Data Firma

Il/la sottoscritto/a, a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, inoltre, che le fotocopie della documentazione di cui al punto5*("RICERCA")*, ed eventualmente relativa i punti 6*("FORMAZIONE")* e 7 *("PUBBLICAZIONI")* del presente allegato sono conformi agli originali.

Data Firma

Manifestazione d'interesse dell'impresa (ALL. 2)

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA (SOGGETTO PARTNER)

Spettabile

Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Servizio Formazione, Progettazione e Gestione Progetti,
Padriciano n. 99 34149 TRIESTE (TS)

Oggetto: Manifestazione di interesse al progetto proposto nella domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca finanziati dal Fondo Sociale Europeo, rivolti a laureati disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, i quali intendono sviluppare progetti di ricerca, in collaborazione con imprese, da attuare presso i Dipartimenti scientifici dell'Università di Trieste e dell'Università di Udine. AVVISO 2/2012

(NOME E COGNOME) , legale rappresentante di ***(DENOMINAZIONE IMPRESA)*** , con sede legale in condivide le finalità e le modalità di esecuzione del progetto di ricerca"***(TITOLO DEL PROGETTO)*** " proposto da ***(NOME e COGNOME CANDIDATO)*** e intende contribuire al successo dello stesso, mettendo a disposizione le conoscenze tecnico – scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed eventualmente assicurando l'accoglienza del partecipante presso la sede ***(SEDE DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTO)*** .

L'azienda ha deciso di aderire al progetto in quanto ritiene che***(MOTIVAZIONI)***

.

Inoltre si forniscono i seguenti dati identificativi dell'impresa ai fini del monitoraggiodell'Amministrazione Regionale cofinanziatore del progetto:

RAGIONE SOCIALE E NATURA GIURIDICA DELL'IMPRESA

Denominazione:	
P. IVA/Cod. Fiscale:	
Settore Produttivo*(cod. Ateco 2007)***:**	
Tipologia impresa*(piccola, media, grande)***:**	
Natura giuridica*(S.p.A., S.r.l., etc)***:**	
Indirizzo sede legale:	
Indirizzo sede produttiva:	
Telefono:	**Fax:**
Sito web:	**E-Mail:**
Rappresentante Legale: (Cognome, Nome, luogo e data di nascita)	
Tutor Aziendale:	

Distinti saluti.

(LUOGO, DATA)

Firma del legale rappresentante

(e timbro dell'impresa)

____

12_46_3_AVV_AQUALUX AVVISO PROCEDURA VIA_010

AquaLux Srl - Maron di Brugnera (PN)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto preliminare di miglioramento delle caratteristiche fluviali ed ambientali del canale Leale mediante la realizzazione di due centraline idroelettriche denominate "TAI 1" e "TAI 2" in Comune di Trasaghis (UD).

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.152/06 e smi, si rende noto che in data 29.10.2012 la ditta AQUALux Srl, con sede in via Mazzini 51 a Maron di Brugnera (PN), ha depositato presso la Regione FVG - Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna - Servizio VIA, e presso il Comune di Trasaghis lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA del progetto di miglioramento delle caratteristiche fluviali ed ambientali del canale Leale mediante la realizzazione di due centraline idroelettriche denominate "TAI 1" e "TAI 2".
Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA della Regione FVG e presso il Comune di Trasaghis (UD).
Maron di Brugnera, 29 ottobre 2012

L'AMMINISTRATORE AQUALUX:
Giancarlo Balbinot

12_46_3_AVV_AZ TERR ATERGO BILANCIO 2011_005

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater - Gorizia

Bilancio consuntivo anno 2011.

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 116/2012 del 22 giugno 2012)

STATO PATRIMONIALE (valori espressi in unità di euro)		
ATTIVO	**31/12/11**	**31/12/10**
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
TOTALE CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI (A)	**-**	**-**
B) IMMOBILIZZAZIONI	140.068.243,00	134.299.000,00
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**32.154,00**	**44.449,00**
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	32.154,00	44.449,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**140.031.771,00**	**134.250.233,00**
1) TERRENI E FABBRICATI	120.341.232,00	114.254.600,00
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	-	-
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	-	-
4) ALTRI BENI	116.301,00	154.074,00
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	19.574.238,00	19.841.559,00
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**4.318,00**	**4.318,00**
2) crediti:	-	-
3) Altri titoli	4.318,00	4.318,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	26.371.084,00	28.175.937,00
I RIMANENZE	**-**	**-**
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	-	-
II CREDITI	**9.787.610,00**	**9.241.038,00**
1) verso clienti:	3.545.875,00	3.245.703,00
4-bis) per crediti tributari:	34.827,00	59.854,00
5) verso altri:	6.206.908,00	5.935.481,00
III ATTIV. FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.	**5.643.965,00**	**9.899.402,00**
6) ALTRI TITOLI	5.643.965,00	9.899.402,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	**10.939.509,00**	**9.035.497,00**
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.930.283,00	9.030.861,00
1) DENARO E VALORI IN CASSA	9.226,00	4.636,00
D) RATEI E RISCONTI	**16.013,00**	**34.961,00**
2) VARI	16.013,00	34.961,00
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	**166.455.340,00**	**162.509.898,00**
PASSIVO	**31/12/2011**	**31/12/2010**
A) PATRIMONIO NETTO	110.830.395,00	108.378.955,00
I CAPITALE	**-**	**-**
II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	**-**	**-**
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	**-**	**-**
IV RISERVA LEGALE	**424,00**	**424,00**
V RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	**-**	**-**
VI RISERVE STATUTARIE	**-**	**-**
VII ALTRE RISERVE:	**107.837.017,00**	**105.855.431,00**
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**2.523.100,00**	**2.510.968,00**
IX UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	**469.854,00**	**12.132,00**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	22.375.576,00	22.258.714,00
1) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	**-**	**-**
2) FONDO PER IMPOSTE	**604.435,00**	**678.630,00**
3) ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	**21.771.141,00**	**21.580.084,00**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.094.663,00	1.944.455,00
D) DEBITI	31.056.324,00	29.915.722,00

3) DEBITI VERSO BANCHE	**904.327,00**	**1.002.311,00**
4) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	**24.391.094,00**	**23.588.833,00**
5) DEBITI PER ACCONTI	**1.910.589,00**	**1.949.059,00**
6) DEBITI VERSO FORNITORI	**1.404.513,00**	**1.236.358,00**
11) DEBITI TRIBUTARI	**152.828,00**	**173.507,00**
12) DEBITI V/ IST. DI PREV. E SICUREZZA SOCIALE	**178.451,00**	**240.419,00**
13) ALTRI DEBITI	**2.114.522,00**	**1.725.235,00**
E) RATEI E RISCONTI	98.381,00	12.052,00
2) VARI	98.381,00	12.052,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D +E)	**166.455.340,00**	**162.509.898,00**
CONTI D'ORDINE	***46.739.481,00***	***46.739.481,00***
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	46.739.481,00	46.739.481,00

CONTO ECONOMICO (valori espressi in unità di euro)	**31/12/11**	**31/12/10**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	8.743.809,00	8.615.777,00
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	**6.005.390,00**	**6.184.108,00**
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	**-**	**-**
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	**-**	**-**
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	**280.573,00**	**348.967,00**
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	**2.457.846,00**	**2.082.702,00**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	7.772.259,00	7.876.982,00
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	**36.065,00**	**40.734,00**
7) PER SERVIZI	**2.778.190,00**	**2.577.739,00**
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	**4.488,00**	**1.637,00**
9) PER IL PERSONALE	**3.712.463,00**	**3.851.180,00**
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**532.266,00**	**469.662,00**
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	**38.980,00**	**-**
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	**145.463,00**	**436.123,00**
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**524.344,00**	**499.907,00**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	**971.550,00**	**738.795,00**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	442.229,00	361.670,00
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	**-**	**-**
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**530.970,00**	**458.044,00**
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	**88.741,00**	**96.374,00**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
18) RIVALUTAZIONI	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- 39.001,00	103.087,00
20) PROVENTI STRAORDINARI		**108.642,00**
21) ONERI STRAORDINARI	**39.001,00**	**5.555,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	**1.374.778,00**	**1.203.552,00**
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	**904.926,00**	**1.191.420,00**
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	***469.854,00***	***12.132,00***

IL PRESIDENTE:
ing.Pietro Zandegiacomo Riziò

12_46_3_AVV_COM ARTEGNA PCCA_002

Comune di Artegna (UD)

Avviso di adozione e deposito del Piano comunale di classificazione acustica.

Ai sensi dell'art. 23, co. 2 della L.R. 16/2007, si rende noto che con deliberazione consigliare n. 25 del 21 maggio 2012, è stata adottato il Piano comunale di classificazione acustica.
All'uopo, a seguito della presente pubblicazione, il piano in oggetto nei suoi relativi elaborati, verranno depositati presso l'Ufficio tecnico comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili interessati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Artegna, 29 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Giuseppe Fasone

12_46_3_AVV_COM ARZENE 2 PAC EX CASERMA_008

Comune di Arzene (PN)

Avviso di deposito della variante n. 2 al Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa pubblica denominato "Ex Caserma Tagliamento" ad Arzene.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 05/2007 e s.m.i., che con deliberazione n. 85 del 17.10.2012, esecutiva a norma di legge, la Giunta Comunale in seduta pubblica, ha adottato la variante n. 2 al P.A.C. di iniziativa pubblica denominato "Ex Caserma Tagliamento" ad Arzene.
La predetta deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati del Piano, sarà depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale per trenta giorni effettivi, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.
Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, degli elaborati della variante n. 2 al P.A.C.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al P.A.C. sopra indicato.
Arzene, 18 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Paolo Alfredo De Rosa

12_46_3_AVV_COM CASTIONS DI STRADA PAC RINALDI_026

Comune di Castions di Strada (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione del PAC di iniziativa privata denominato "PRPC Rinaldi" con presa d'atto di non assoggettabilità a VAS.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 25 della L.R. 5/2007 e succ. mod. ed int.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.07.2012, esecutiva, è stato adottato il P.A.C. di iniziativa privata denominato "P.R.P.C. Rinaldi" dando contestualmente atto dell'esclusione del PAC medesimo dalla procedura di VAS.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. n.086/2008 Regolamento di Attuazione della L.R. 5/2007, la delibera-zione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria Co-munale per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano, possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Castions di Strada, li 5 novembre 2012

IL TITOLARE DI P.O.:
geom. Mario Geremia

12_46_3_AVV_COM MONFALCONE 46 PRGC_006

Comune di Monfalcone (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 46 al PRGC vigente.

IL RESPONSABILE P.O

Visto l'art. 17comma 3 del DPReg. 086/2008 e l'art. 63 quater comma 5° lett. a) della L.R. 5/07,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21 settembre 2012, esecutiva per pubblicazione, è stata adottata la Variante n. 46 al PRGC vigente: modifica sottozona D1ab - banchine Fincantieri
Ai sensi della L.R. 5/07 e e suo regolamento di attuazione, la deliberazione di adozione, divenuta esecu-tiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 14 novembre 2012 al 27 dicembre 2012 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 27 dicembre 2012, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano Attuativo possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Monfalcone, 30 ottobre 2012

IL RESPONSABILE P.O.:
arch. Marina Bertotti

12_46_3_AVV_COM MUGGIA 28 PRGC_012

Comune di Muggia (TS)

Avviso di approvazione della variante non sostanziale n. 28 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto gli art. 17 comma 10 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres. e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con D.C.C. n. 59 dd. 29.10.2012 è stata approvata la Variante non sostanziale n. 28 al PRGC vigente;
Muggia, 2 novembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Marino Baldas

12_46_3_AVV_COM MUGGIA 29 PRGC_PRPC MONTEDORO_011

Comune di Muggia (TS)

Avviso di approvazione della variante al PRPC di iniziativa priva-ta denominato "Montedoro Freetime" in zona H - commerciale

e variante non sostanziale n. 29 al PRGC del Comune di Muggia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto l'art. 25 L.R. 05/07 s.m.i.;
Visto gli art. 17 comma 10 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres. e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con D.C:C. n. 57 del 29.10.2012 è stata approvata la Variante al PRPC di iniziativa privata denominato "Montedoro Freetime" in zona H - commerciale e Variante non sostanziale n. 29 al PRGC del Comune di Muggia;
Muggia, 2 novembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Marino Baldas

12_46_3_AVV_COM MUGGIA PAC PARTICELLE VARIE_013

Comune di Muggia (TS)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata sulle pp.cc. nn. 771/1, 771/11 e 771/12 del CC di Muggia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto l'art. 25 L.R. 05/07 s.m.i.;

RENDE NOTO

che con D.C.C. n. 58 del 29.10.2012 è stato approvato il PAC d'iniziativa privata in oggetto;
Muggia, 2 novembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Marino Baldas

12_46_3_AVV_COM TRIESTE PIANO VENDITA ALLOGGI 2012_007

Comune di Trieste

Pubblicazione della determinazione del Direttore dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater di Trieste 19 ottobre 2012, n. 428, relativa al Piano vendita alloggi di edilizia sovvenzionata e unità ad uso diverso del Comune di Trieste - 2012

ATER

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

* * *

Determinazione del Direttore n. 428 dd. 19 OTT. 2012

Approvazione procedura "Piano Vendita alloggi di edilizia sovvenzionata e unità ad uso diverso del Comune di Trieste - 2012"

Il Direttore, premesso che:

1. il Comune di Trieste, ente proprietario ai sensi della L.R. 24/1999 e D.P. Reg. 0119/2004, con nota prot. corr. n. 39/1-12/2001/68-3237/PG/107714 dd. 28.06.2012 ha trasmesso l'elenco delle unità immobiliari da porre in vendita ed il loro relativo prezzo di cessione;

2. il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 p.v. 797 dd. 18/07/12 ha approvato al fine della omogeneità ed uniformità gestionale utilizzo, sia per la cessione degli alloggi non locati che per la cessione dei locali ad uso diverso dall'abitativo, gli stessi indirizzi operativi, già deliberati dall'Azienda per la cessione del proprio patrimonio;

3. nel medesimo provvedimento sono stati demandati al Direttore tutti gli atti esecutivi di attuazione del suddetto;

4. in base a quanto stabilito dal C.d.A. e del disposto del D.P.Reg. dd. 13/04/04 n. 119/Pres. artt. 18 e ss. è stato predisposto il testo del "Bando di vendita alloggi di edilizia sovvenzionata e unità ad uso diverso del Comune di Trieste 2012" che allegato sub lettera A forma parte integrante della presente determinazione;

5. nel suddetto piano sono indicate le prescrizioni, le modalità di vendita, i termini di presentazione delle domande e di assegnazione, l'importo della cauzione e l'elenco delle unità immobiliari in vendita con i relativi dati occorrenti;

6. l'avviso del "Bando di vendita alloggi di edilizia sovvenzionata e unità ad uso diverso del Comune di Trieste 2012" verrà trasmesso al Comune di Trieste che in

qualità di ente proprietario provvederà agli adempimenti per la sua pubblicazione come previsto dall'art. 18, comma 3, del D.P.Reg. 119/2004.

tutto ciò premesso, per i suindicati motivi,

DETERMINA

di approvare la procedura per il "Bando di vendita alloggi di edilizia sovvenzionata e unità ad uso diverso del Comune di Trieste - 2012" che, allegato sub lettera A, forma parte integrante della presente determinazione.

IL DIRETTORE
(avv. Giorgio Ceria)

ALLEGATO SUB A

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 428 DD. 19.10.2012

Procedura "Piano di vendita alloggi di edilizia sovvenzionata e unità ad uso diverso del Comune di Trieste - 2012"

L'ATER di Trieste comunica che è stato approvato il "Piano Vendita alloggi di edilizia sovvenzionata e unità ad uso diverso del Comune di Trieste - 2012". Si tratta di alloggi e locali amministrati dalla scrivente Azienda e più precisamente di 29 alloggi (allegato sub A) e 11 locali ad uso diverso dall'abitativo (allegato sub B).

Gli immobili vengono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come visti e piaciuti, senza obbligo, da parte del venditore, di opere di sistemazione o di miglioria, né del rilascio dei certificati di conformità degli impianti anche energetici, ovvero dell'attestato di qualificazione energetica per i quali l'eventuale onere di redazione incomberà all'acquirente; il compratore dovrà dichiarare di accettare gli immobili con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trovano, senza alcuna garanzia per i vizi occulti o meno; il venditore non garantisce l'agibilità/abitabilità degli immobili. Eventuali difformità edilizie, se non ostative alla compravendita, dovranno essere regolarizzate dalla parte acquirente, se ostative starà in capo all'ATER l'attività di demolizione/ricostruzione minima necessaria per consentire la stipula ed il relativo costo dovrà essere anticipato e sostenuto dall'acquirente.

Con gli immobili vengono compravendute eventuali pertinenze quali cantine o soffitte, terrazze, quote parti comuni o aree in diritto esclusivo.

Si riportano di seguito le modalità e le priorità per l'individuazione degli acquirenti.

CESSIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

L'alloggio può essere acquistato

a) dall'assegnatario dell'alloggio inserito nel piano di vendita purché in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e delle competenze accessorie;
b) dai soggetti di cui all'art. 17 del D.P.Reg. 0119/Pres./2004, in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal citato art. 17, ai fini della successione nell'alloggio, purché l'assegnatario risulti in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e delle competenze accessorie.
c) dai soggetti collocati nelle graduatorie di edilizia sovvenzionata di qualsiasi Comune della Regione F.V.G. vigenti alla data di pubblicazione del piano di vendita;
d) dagli assegnatari diversi da quelli di cui al punto a) in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle competenze accessorie;
e) dalle cooperative edilizie iscritte nel Registro regionale delle cooperative che risultano in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal Capo IV della legge regionale 3/12/2007 n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
f) dalle persone fisiche e giuridiche diverse da quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e).

Le condizioni ed i requisiti prescritti devono sussistere in capo ai soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda di acquisto.

Lo stesso soggetto può acquistare più immobili compresi nel piano.

Fermo restando l'ordine decrescente di categoria, nel caso di più soggetti richiedenti lo stesso immobile appartenenti ad una delle categorie b), c), d) citate, si procederà alla scelta della controparte con sorteggio, mediante procedura informatizzata (funzione shuffle del php vers. 5.1.2) e nel caso di più soggetti richiedenti lo stesso immobile appartenenti ad una delle categorie e) ed f) citate, si provvederà a richiedere comunque un'offerta migliorativa e l'u.i. verrà ceduta al miglior offerente.

Gli assegnatari di un alloggio inserito nel Piano di vendita, che non intendano acquistarlo o esercitare la prelazione per il cambio, comunque subordinato alla disponibilità di risorse, con un alloggio non compreso in tale Piano, rimangono assegnatari dell'alloggio medesimo, che non può essere alienato.

CESSIONE IMMOBILI USO DIVERSO

Per gli immobili ad uso diverso sfitti nel caso di offerte di pari importo si procederà mediante richiesta di offerta migliorativa.

In caso di immobile ad uso diverso locato, il conduttore avrà diritto alla prelazione, sulla base della miglior offerta pervenuta, da esercitarsi entro 60 gg. dall'arrivo della comunicazione inoltrata con racc. a.r..

VISITE E PLANIMETRIE

Le planimetrie degli immobili saranno poste in visione nell'area relazioni con il pubblico dell'ATER, in Trieste, piazza Foraggi 5/1A, con il seguente orario: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, nonché il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.15.

Agli interessati è data l'opportunità di visitare gli immobili sfitti offerti in vendita, esclusivamente secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito web aziendale www.ater.trieste.it e consultabile anche nella suddetta area relazioni con il pubblico. Per i locali ad uso diverso locati, la visita potrà essere effettuata solo su apposita richiesta da presentare presso lo sportello sopra indicato (vedi modello predisposto) e concordata dall'Azienda con il possessore.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA-PROPOSTA

Entro le ore 12.00 del giorno 31/01/2013 gli interessati all'acquisto dovranno far pervenire all'ATER di Trieste, in busta chiusa compilando l'apposita domanda o proposta irrevocabile di acquisto (secondo i modelli predisposti) a cui dovrà essere allegata la ricevuta della cauzione infruttifera e copia del documento d'identità. L'ammontare della cauzione dovrà essere pari per tutti gli alloggi ad Euro 1.000,00 e per gli immobili ad uso diverso al 10% del prezzo base indicato dall'Azienda con il limite massimo di 5.000,00 Euro (vedi importi indicati sugli allegati A e B). Tutte le cauzioni dovranno essere versate mediante i seguenti titoli di credito purché non trasferibili ed intestati all'ATER DELLA PROVINCIA DI TRIESTE: assegno circolare, vaglia postale od assegno postale vidimato intestato all'ATER DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, alla cassa interna dell'ATER, in Trieste, piazza dei Foraggi n. 5/1A (da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00).

L'eventuale spedizione a mezzo posta è a rischio del mittente.

Chi volesse presentare offerta per più di un'u.i. dovrà presentare più buste, una per ciascuna u.i., contenenti il modello della domanda-proposta debitamente compilata e la ricevuta della cauzione versata.

La busta chiusa, indirizzata all'ATER di Trieste, piazza dei Foraggi 6, 34139 Trieste, dovrà riportare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura "ACQUISTO IMMOBILE SITO IN ……………………………….interno n……… (C.S…………/C.A…………) – PIANO VENDITA IMMOBILI DEL COMUNE DI TRIESTE– 2012 " .

Si raccomanda di individuare esattamente l'immobile anche con l'indicazione del codice stabile e del codice alloggio.

La cauzione dell'acquirente verrà trattenuta ed imputata al pagamento del prezzo alla stipula del contratto.

Agli altri richiedenti la cauzione verrà restituita con bonifico bancario accreditato nel conto corrente indicato nello stesso modello della domanda.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Il primo/miglior offerente individuato, se del caso a seguito della prelazione, verrà convocato e dovrà versare ad ATER, come da richiesta, le spese tecniche ed i diritti di segreteria (ammontanti complessivamente ad € 740,00 (IVA inclusa) per tutti gli alloggi e per gli immobili ad uso diverso con prezzo base pari o superiore ad € 10.000,00, mentre per gli immobili ad uso diverso con prezzo base inferiore l'ammontare delle spese tecniche ed i diritti di segreteria sarà pari ad € 370,00 (IVA inclusa).

Alla convocazione l'acquirente dovrà indicare lo Studio notarile che intende incaricare della stipula dell'atto.

Successivamente la stipula del contratto di compravendita dovrà avvenire, previa determinazione autorizzatoria del Direttore, entro tre mesi dalla comunicazione da parte ATER di accettazione della proposta. Il prezzo di cessione dell'immobile dovrà in tutti i casi essere corrisposto in unica soluzione (assegno circolare non trasferibile).

In caso di ritardo o di altro inadempimento (ad es. mancata risposta alla convocazione, rinuncia....) del proponente alle prescrizioni del presente piano di vendita, l'ATER potrà insindacabilmente scegliere di incassare la cauzione versata a titolo di penale o di agire per l'adempimento salvo il risarcimento del danno.

Nessuna responsabilità, nemmeno da ritardo, potrà comunque essere imputata ad ATER per la presenza di problematiche di natura tecnica, giuridiche o di fatto, preesistenti o sopravvenute, ostative alla stipulazione del contratto di compravendita. In tali casi e nei casi di forza maggiore, decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il proponente potrà rinunciare alla domanda ed ottenere, previa richiesta, la restituzione della cauzione, salvo diverso accordo delle parti.

Le cauzioni saranno restituite agli aventi diritto entro tre mesi dalla suddetta determinazione autorizzatoria .

Gli effetti traslativi e qualsiasi obbligo correlato dell'ATER sorgeranno solo con la stipula del contratto di compravendita, che sarà rogato presso la sede dell'ATER dal notaio incaricato dall'acquirente. L'offerente dovrà rendersi parte acquirente nel contratto di compravendita, senza diritto di indicare terzi in luogo suo. Le spese e le imposte relative alla compravendita sono a carico dell'acquirente.

I dati comunicati dagli offerenti, ai fini della partecipazione alla procedura, saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03, con le cautele previste dalla legge, esclusivamente nell'ambito e per le finalità della procedura stessa. Si invita a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sito dell'ATER, ovvero presso la sede della medesima.

Per quanto non previsto dal presente avviso trovano applicazione le norme di cui alla L.R. 6/03, al D.P.Reg. 0119/04, con riferimento particolare all'alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata.

SPESE ED ONERI PARTI COMUNI

Qualora ATER abbia ancora in carico l'amministrazione e gestione dello stabile, in cui l'u.i. è inserita, in via forfetaria e non secondo le norme civilistiche, gli acquirenti, come da clausola contrattuale, saranno tenuti fino alla nomina di altro amministratore a corrispondere all'ATER le quote del costo dei servizi (acconto e conguaglio) e di quelle forfetarie relative a spese generali di amministrazione e manutenzione (attualmente pari ad Euro 7,69 vano/mese + iva), nella misura e secondo le modalità ed i termini periodicamente indicati dall'Azienda. Il vano virtuale è calcolato dividendo la superficie interna dell'u.i. per 14.

TRATTAMENTO DEI DATI SULLA PRIVACY

I dati comunicati dagli offerenti ai fini della partecipazione alla procedura saranno trattati esclusivamente nell'ambito e per le finalità della procedura stessa in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Si invitano gli interessati a prendere visione dell'informativa sulla privacy adottata dall'ATER ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. cit., consultabile sul sito www.ater.trieste.it nonché presso l'Albo dell'Azienda.

Con la partecipazione alla presente procedura gli interessati autorizzano espressamente l'Azienda a trattare i loro dati personali in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03.

Eventuali informazioni di carattere tecnico, nei limiti dei dati disponibili ed a titolo puramente indicativo, potranno ottenersi al tel. 040/3999250 tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, nonché il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.15. Le indicazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al tel. 040/3999422-423.

Allegato A)

Co[illegible]ne di Trieste - Piano Triennale 2012-2014

Immobili ad uso alloggio
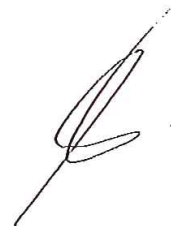
C.S.	C.A.	Indirizzo	int.	Destinazione d'uso	superficie comm.	Situazione giuridica	Prezzo di cessione	cauz.	sp. dir.
1143	15937	Via Conconello 1	2	Alloggio	91,38	locato	€ 138.682,03	€ 1.000,00	€ 740,00
1148	15947	Via Narcisi 5	2	Alloggio	140,22	locato	€ 222.706,62	€ 1.000,00	€ 740,00
1150	15950	Via Narcisi 9	1	Alloggio	89,33	locato	€ 129.084,38	€ 1.000,00	€ 740,00
1156	15963	Via Conconello 23	2	Alloggio	140,22	locato	€ 220.270,49	€ 1.000,00	€ 740,00
1161	15973	Via Giaggioli 5	1	Alloggio	103,87	locato	€ 157.772,90	€ 1.000,00	€ 740,00
1161	15974	Via Giaggioli 5	2	Alloggio	106,55	locato	€ 164.768,68	€ 1.000,00	€ 740,00
1163	15977	Via Giaggioli 11	1	Alloggio	104,12	locato	€ 158.257,43	€ 1.000,00	€ 740,00
1164	15979	Via Giaggioli 15	1	Alloggio	104,87	locato	€ 150.021,77	€ 1.000,00	€ 740,00
1167	15986	Via Giaggioli 4	2	Alloggio	106,54	locato	€ 166.439,83	€ 1.000,00	€ 740,00
1170	15992	Via Giaggioli 19	2	Alloggio	105,77	locato	€ 165.102,10	€ 1.000,00	€ 740,00
1173	15997	Via Giaggioli 22	1	Alloggio	105,50	locato	€ 152.564,28	€ 1.000,00	€ 740,00
1176	16003	Via Giaggioli 25	1	Alloggio	104,57	locato	€ 155.146,37	€ 1.000,00	€ 740,00
1079	15119	Scala Campi Elisi 5	6	Alloggio	68,08	locato	€ 87.204,52	€ 1.000,00	€ 740,00
1079	15121	Scala Campi Elisi 5	8	Alloggio	68,25	locato	€ 85.368,57	€ 1.000,00	€ 740,00
1091	15270	Piazzale Giarizzole n. 9	1	Alloggio	67,36	locato	€ 91.603,23	€ 1.000,00	€ 740,00
1091	15273	Piazzale Giarizzole n. 9	4	Alloggio	68,53	locato	€ 95.709,73	€ 1.000,00	€ 740,00
1091	15276	Piazzale Giarizzole n. 9	7	Alloggio	70,78	locato	€ 96.735,42	€ 1.000,00	€ 740,00
1101	15386	Piazzale Giarizzole n. 19	2	Alloggio	67,82	locato	€ 91.279,41	€ 1.000,00	€ 740,00
1101	15387	Piazzale Giarizzole n. 19	3	Alloggio	68,84	locato	€ 95.112,23	€ 1.000,00	€ 740,00
1101	15391	Piazzale Giarizzole n. 19	7	Alloggio	68,60	locato	€ 92.292,55	€ 1.000,00	€ 740,00
1101	15392	Piazzale Giarizzole n. 19	8	Alloggio	68,81	locato	€ 92.615,46	€ 1.000,00	€ 740,00
1183	16052	Strada di Fiume 50	1	Alloggio	42,48	locato	€ 51.763,95	€ 1.000,00	€ 740,00
1183	16056	Strada di Fiume 50	5	Alloggio	93,77	locato	€ 128.738,87	€ 1.000,00	€ 740,00
1183	16060	Strada di Fiume 50	9	Alloggio	95,61	locato	€ 127.990,02	€ 1.000,00	€ 740,00
1200	16277	Via S. Pantaleone 1	6	Alloggio	71,64	locato	€ 105.611,39	€ 1.000,00	€ 740,00
1201	16280	Via S. Pantaleone 3	3	Alloggio	75,15	sfitto	€ 111.055,52	€ 1.000,00	€ 740,00
1111	15515	Strada per Longera 28/1	4	Alloggio	54,51	sfitto	€ 45.500,00	€ 1.000,00	€ 740,00
1176	16004	Via Giaggioli 25	2	Alloggio	105,77	sfitto	€ 164.305,49	€ 1.000,00	€ 740,00
1607	7790	Via Commerciale 167/3	1	Alloggio	75,87	sfitto	€ 118.470,82	€ 1.000,00	€ 740,00

Allegato B)

Comune di Trieste - Piano Triennale 2012-2014
Immobili ad uso diverso

C.S.	C.A.	Indirizzo	Destinazione d'uso	superficie comm.	Situazione giuridica	Prezzo di cessione	cauz.	sp. dir.
1167	28396	Via Giaggioli 4	Box	27,23	utilizzato	€ 17.399,53	€ 1.739,95	€ 740,00
1150	28366	Via Narcisi 9	Locali di sgombero	16,90	utilizzato	€ 7.030,53	€ 703,05	€ 370,00
1173	28395	Via Giaggioli 22	Posto auto	16,83	locato	€ 11.449,74	€ 1.144,97	€ 740,00
1607	27149	Via Commerciale 167/3	Depositi commerciali	101,76	locato	€ 87.765,13	€ 5.000,00	€ 740,00
1091	27314	Piazzale Giarizzole n. 9	Locali di sgombero	10,22	locato	€ 3.468,98	€ 346,90	€ 370,00
1091	27621	Piazzale Giarizzole n. 9	Locali di sgombero	10,22	locato	€ 3.468,98	€ 346,90	€ 370,00
1101	27610	Piazzale Giarizzole n. 19	Locali di sgombero	10,73	locato	€ 3.645,42	€ 364,54	€ 370,00
1079	27855	Scala Campi Elisi 5	Locali di sgombero	6,63	sfitto	€ 1.517,41	€ 151,74	€ 740,00
1101	27326	Piazzale Giarizzole n. 19	Locali di sgombero	10,73	sfitto	€ 3.645,42	€ 364,54	€ 740,00
1183	27233	Strada di Fiume 50	Depositi commerciali	41,15	sfitto	€ 19.115,99	€ 1.911,60	€ 740,00
1183	27901	Strada di Fiume 50	Locali di sgombero	10,35	sfitto	€ 3.279,66	€ 327,97	€ 740,00

12_46_3_AVV_COM VALVASONE DECR 7735 ESPROPRIO_015

Comune di Valvasone (PN)

Avviso di deposito relativo al decreto di esproprio n. 7735 del 22.10.2012 per l'Intervento urgente di Prot. Civile per la realizzazione di opere di sistemazione idrica sulla rete minore di scolo in Comune di Valvasone.

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

1) L'espropriazione a favore della " Regione Friuli Venezia Giulia " - Piazza Unità d'Italia n. 1 - 34121 Trieste - (TS) - CF.80014930327, degli immobili di seguito descritti, necessari per la realizzazione dei lavori di sistemazione idrica sulla rete minore di scolo in comune di Valvasone, di proprietà delle ditte sotto elencate:

N.	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup. Esproprio	Qualità	Indennità €
1	Ditta Bozzer Giuseppe nato in Belgio (EE) il 07.10.1952 - CF.BZZ GPP 52R07 Z103O - prop.1/2 Bozzer Laura nata a Valvasone (PN) il 28.06.1948 - CF.BZZ LRA 48H68 L657S - prop.1/2					
	34	841	471	471	seminativo 3°	8.957,44
2	Ditta Buratto Maurizio nato a Udine (UD) il 18.12.1973 - CF.BRT MRZ 73T18 L483J - prop. 2/5 Buratto Pietro nato a Eraclea (VE) il 03.01.1952 - CF.BRT PTR 52A03 D415W - prop.3/5					
	34	843	395	395	seminativo 3°	480,00
3	Ditta Dal Bo' Seconda nata a Valvasone il (PN) il 24.08.1930 CF.DLB SND 30M64 L657R - prop.1/1					
	34	845	362	362	semin arbor 3°	192,82
	34	848	103	103	incolt prod 1°	
4	Ditta D'Andrea Roberto nato a San Giorgio della Richinvelda (PN) il 15.08.1957 - CF.DND RRT 57M15 H891C prop.1/1					
	34	807	280	280	seminativo 3°	1.560,00
	34	809	85	85	seminativo 3°	
5	Ditta Morassutti Luciano nato a Valvasone (PN) il 21.05.1939 - CF.MRS LCN 39E21 L657V - prop.1/1					
	34	815	497	497	vigneto 3°	3.606,04
6	Ditta Scapolan Pierino nato a Fontanelle (TV) il 13.02.1949 - CF.SCP PRN 49B13 D674J - prop.1/1					
	34	824	337	337	vigneto 3°	1.170,60
7	Ditta Nocente Giuseppe nato a Valvasone (PN) il 19.03.1957 - CF.NCN GPP 57C19 L657F - prop.1/1					
	34	832	572	572	vigneto 3°	988,64
8	Ditta Presotto Barbara nata a Udine (UD) il 09.04.1970 - C.F.PRS BBR 70D49 L483E - prop.1/1					
	34	810	225	225	bosco misto 1°	819,96
	34	813	205	205	seminativo 2°	
9	Ditta Castellan Mirna nata a Valvasone (PN) il 29.06.1940 - C.F. CST MRN 40H69 L657P - prop.1/2 Tosi Umberto nato a San Giorgio della Richinvelda (PN) il 05.04.1933 CF.TSO MRT 33D05 H891R - prop.1/2					
	34	831	419	419	seminativo 2°	414,00

10	Ditta Destro Rosetta nata a Lozzo Atestino (PD) il 24.02.1950 - C.F.DST RTT 50B64 E709D - prop.1/2 Leschiutta Leonardo nato a Valvasone (PN) il 13.11.1946 - C.F.LSC LRD 46S13L657C - prop.1/2					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup. Esproprio	Qualità	Indennità €
	34	834	141	141	seminativo 3°	1.230,00
11	Ditta Cancian Rosanna nata a San Giorgio della Richinvelda (PN) il 18.06.1949 - C.F.CNC RNN 49H58 H891L - prop.1/2 in comunione dei beni Salvador Antonio nato a Valvasone (PN) il 18.04.1946 - C.F.SLV NTN 46D18 L657H - prop.1/2 in comunione dei beni					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup. Esproprio	Qualità	Indennità €
	34	851	701	701	seminativo 4°	2.028,00
12	Ditta Avoledo Dario nato a Valvasone (PN) il 01.09.1961 - C.F.VLD DRA 61P01 L657C - prop.1/1					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup. Esproprio	Qualità	Indennità €
	34	837	9	9	seminativo 4°	569,92
13	Ditta Bianchet Celeste nata a Valvasone (PN) il 20.11.1935 - C.F.BNC CST 35S60 L657A - quota 1/7 Bianchet Arturina nata a Valvasone (PN) il 27.03.1949 - C.F.BNC RRN 49C67 L657U - quota 1/7 Bianchet Bianca nata a Valvasone (PN) il 19.03.1940 - C.F.BNC BNC 40C59 L657Z - quota 1/7 Bianchet Diana nata Valvasone (PN) il 03.02.1937 - C.F.BNC DNI 37B43 L657S - quota 1/7 Biachet Anita nata a Valvasone (PN) il 25.04.1942 - C.F.BNC NTA 42D65 L657A - quota 1/7 Bianchet Franca nata a Valvasone (PN) il 25.04.1942 - C.F.BNC FNC 42D65 L657A - quota 1/7 Bianchet Fernanda nata a Valvasone (PN) il 24.06.1938 - C.F.-BNC FNN 38H64 L657V - quota 1/7					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup. Esproprio	Qualità	Indennità €
	34	838	47	47	seminativo 4°	156,00
14	Ditta Volpatti Ivan nato a Spilimbergo (PN) il 12.06.1974 - C.F.VLP VNI 74H12 I904Z - quota 1/1					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup. Esproprio	Qualità	Indennità €
	39	205	548	548	seminativo 3°	1.560,00
	39	207	52	52	seminativo 2°	
	39	209	118	118	seminativo 2°	
15	Ditta Volpatti Alvio nato a San Giorgio della Richinvelda (PN) il 18.02.1947 - C.F.VLP LVA 47B18 H891M - prop.4/5 Volpatti Ivan nato a Spilimbergo (PN) il 12.06.1974 - C.F.VLP VNI 74H12 I904Z - quota 1/5					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup. Esproprio	Qualità	Indennità €
	39	215	1669	1669	seminativo 2°	14.052,00
	40	83	1513	1513	semin arbor 3°	
	40	81	160	160	semin arbor 3°	
	40	84	388	388	semin arbor 3°	
	39	214	346	346	seminativo 2°	

2) L'asservimento per manutenzione fossati a favore della “ Regione Friuli Venezia Giulia “ - Piazza Unità d'Italia n. 1 - 34121 Trieste - (TS) - CF.80014930327, degli immobili di seguito descritti, necessari per la realizzazione dei lavori di sistemazione idrica sulla rete minore di scolo in comune di Valvasone, di proprietà delle ditte sotto elencate:

16	Ditta Buratto Maurizio nato a Udine (UD) il 18.12.1973 - CF.BRT MRZ 73T18 L483J - prop. 2/5 Buratto Pietro nato a Eraclea (VE) il 03.01.1952 - CF.BRT PTR 52A03 D415W - prop.3/5					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup. Asservimento	Qualità	Indennità €
	34	842	2155	680	seminativo 3°	238,00
17	Ditta Dal Bo' Seconda nata a Valvasone il (PN) il 24.08.1930 CF.DLB SND 30M64 L657R - prop.1/1					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup. Asservimento	Qualità	Indennità €
	34	846	297	190	semin arbor 3°	86,02
	34	849	391	160	incolt prod 1°	
18	Ditta Morassutti Luciano nato a Valvasone (PN) il 21.05.1939 - CF.MRS LCN 39E21 L657V - prop.1/1					
	Foglio	Mappale	Sup.mq	Sup. Asservimento	Qualità	Indennità €
	34	816	51	51	vigneto 3°	142,45
	34	818	28	28	vigneto 3°	

19	Ditta Presotto Barbara nata a Udine (UD) il 09.04.1970 - C.F.PRS BBR 70D49 L483E - prop.1/1					
	Foglio 34 34	Mappale 811 814	Sup.mq 486 27894	Sup. Asservimento 230 320	Qualità bosco misto 1° seminativo 2°	Indennità € 140,06
20	Ditta Castellan Mirna nata a Valvasone (PN) il 29.06.1940 - C.F. CST MRN 40H69 L657P - prop.1/2 Tosi Umberto nato a San Giorgio della Richinvelda (PN) il 05.04.1933 CF.TSO MRT 33D05 H891R - prop.1/2					
	Foglio 34	Mappale 830	Sup.mq 13855	Sup. Asservimento 580	Qualità seminativo 2°	Indennità € 203,00
21	Ditta Destro Rosetta nata a Lozzo Atestino (PD) il 24.02.1950 - C.F.DST RTT 50B64 E709D - prop.1/2 Leschiutta Leonardo nato a Valvasone (PN) il 13.11.1946 - C.F.LSC LRD 46S13 L657C - prop.1/2					
	Foglio 34	Mappale 835	Sup.mq 8632	Sup. Asservimento 170	Qualità seminativo 3°	Indennità € 59,50
22	Ditta Cancian Rosanna nata a San Giorgio della Richinvelda (PN) il 18.06.1949 - C.F.CNC RNN 49H58 H891L - prop.1/2 in comunione dei beni Salvador Antonio nato a Valvasone (PN) il 18.04.1946 - C.F.SLV NTN 46D18 L657H - prop.1/2 in comunione dei beni					
	Foglio 34	Mappale 850	Sup.mq 67	Sup. Asservimento 30	Qualità seminativo 4°	Indennità € 10,50
23	Ditta Bianchet Celeste nata a Valvasone (PN) il 20.11.1935 - C.F.BNC CST 35S60 L657A - quota 1/7 Bianchet Arturina nata a Valvasone (PN) il 27.03.1949 - C.F.BNC RRN 49C67 L657U - quota 1/7 Bianchet Bianca nata a Valvasone (PN) il 19.03.1940 - C.F.BNC BNC 40C59 L657Z - quota 1/7 Bianchet Diana nata Valvasone (PN) il 03.02.1937 - C.F.BNC DNI 37B43 L657S - quota 1/7 Biachet Anita nata a Valvasone (PN) il 25.04.1942 - C.F.BNC NTA 42D65 L657A - quota 1/7 Bianchet Franca nata a Valvasone (PN) il 25.04.1942 - C.F.BNC FNC 42D65 L657A - quota 1/7 Bianchet Fernanda nata a Valvasone (PN) il 24.06.1938 - C.F.-BNC FNN 38H64 L657V - quota 1/7					
	Foglio 34	Mappale 839	Sup.mq 14294	Sup. Asservimento 30	Qualità seminativo 4°	Indennità € 10,50
24	Ditta Volpatti Ivan nato a Spilimbergo (PN) il 12.06.1974 - C.F.VLP VNI 74H12 I904Z - quota 1/1					
	Foglio 39 39	Mappale 204 210	Sup.mq 4830 23	Sup. Asservimento 520 23	Qualità seminativo 3° seminativo 2°	Indennità € 68,25
25	Ditta Volpatti Alvio nato a San Giorgio della Richinvelda (PN) il 18.02.1947 - C.F.VLP LVA 47B18 H891M - prop.4/5 Volpatti Ivan nato a Spilimbergo (PN) il 12.06.1974 - C.F.VLP VNI 74H12 I904Z - quota 1/5					
	Foglio 39	Mappale 216	Sup.mq 66292	Sup. Asservimento 1410	Qualità seminativo 2°	Indennità € 465,50

IL DIRIGENTE:
Tiziana Aderenti

12_46_3_AVV_FVG STRADE PROVV 185 PAGAMENTO INDENNITA_025

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SS n. 13 "Pontebbana". Lavori per la

realizzazione della intersezione a rotatoria al Km. 97+580 in Comune di Valvasone e San Vito al Tagliamento (PN). Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di Ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti. Provvedimento n. 185 del 25/10/2012.

IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO ESPROPRI FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

OMISSIS

DISPONE

di ordinare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 6 e 26, comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.., il pagamento a favore delle Ditte di seguito elencate e per gli immobili interessati l'importo complessivo di € 11 488,21= a titolo di acconto dell'80% dell'indennità di esproprio per le particelle parzialmente espropriate/asservite, così come risultante nei sottoscritti schemi a favore di:

1)	COLUSSI ALBINO, propr. 1/1
	Terreno - Comune di Valvasone foglio 43, mappale 514, coltura prat. prato, sup. espr. m² 530;
	Terreno - Comune di San Vito al Tagliamento foglio 1, mappale 236, coltura prat. uliveto, sup. espr. m² 182;
	Terreno - Comune di San Vito al Tagliamento foglio 1, mappali 18, 20, coltura prat. seminativo, sup. ass. m² 280;
	Indennità in acconto = € 9 488,21
	Indennità soprassuolo (100%) = € 2 000,00

IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO ESPROPRI
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.:
Oriano Turello

12_46_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 190 RIFIUTI_001

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 190 del 2 agosto 2012. Comune di Pravisdomini. Approvazione del progetto di una piazzola ecologica per rifiuti da spazzamento stradale, sita in via Barco.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ..." in particolare l'art. 5 che recita "...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1";

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 08.04.2008, "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato…", come modificato dal D.M. 13.05.2009;

VISTA la richiesta del Comune di Pravisdomini protocollo n. 3133 del 29.03.2012, perfezionata con successiva nota protocollo n. 3612 del 12.04.2012, di approvazione del progetto per una piazzola ecologica per rifiuti costituiti da "residui da pulizia stradale" CER 20 03 03, sita in via Barco.

DATO ATTO che il progetto è composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato R.01 Relazione Tecnica dd. marzo 2012;
- Elaborato R.02 Computo metrico dd. marzo 2012;
- Elaborato R.03 Asseverazioni dd. marzo 2012;
- Elaborato PD.01 Planimetria generale dd. marzo 2012;
- Elaborato PD.02 Planimetria di inquadramento dd. marzo 2012;
- Elaborato PD.03 Planimetria dei lavori realizzati con i lotti 1-2-3 dd. marzo 2012;
- Elaborato PD.04 Planimetria interventi di 4° lotto dd. marzo 2012;
- Elaborato PD.05 Particolari dd. marzo 2012.

EVIDENZIATO che il suddetto progetto costituisce il 4° lotto del centro di raccolta del Comune di Pravisdomini prevedendo le opere di completamento del suddetto centro, approvate dal Comune ai sensi del D.M. 08.04.2008 e le opere per la realizzazione della piazzola ecologica in argomento soggetta all'approvazione ai sensi del D.Lgs. 152/06;
DATO ATTO, altresì, che la piazzola ha una capacità di deposito di circa 20 m3 di rifiuti ed annualmente potranno essere conferiti 240 m3 di rifiuti costituiti da "residui da pulizia stradale" CER 20 03 03;
EVIDENZIATO che la piazzola ecologica è dotata tra l'altro di caditoia e rete di scarico delle acque meteoriche collegata all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del contiguo al centro di raccolta attualmente in fase di completamento ai sensi del D.M. 08.04.2008;
RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 33031 del 18.04.2012, di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98 ed invio del progetto agli Enti e agli Uffici competenti per i pareri ed osservazioni;
VISTA la nota Dipartimento di Prevenzione dell'ASS. n. 6 Friuli Occidentale, protocollo n. 24109/ISP. del 09.05.2012, acquisita agli atti con protocollo n. 38694 del 15.05.2012, di trasmissione della Deliberazione del Dirigente delegato n. 571 del 08.05.2012, con cui si esprime parere favorevole;
VISTA la nota del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG, protocollo n. 2729 del 14.05.2012,acquisita agli atti con protocollo n. 39592 del 17.05.2012, con cui esprime alcune osservazioni, che il Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 44832 del 07.06.2012, ha trasmesso al Comune di Pravisdomini per gli eventuali adempimenti che riguardano il centro di raccolta;
VISTA la nota del Comune di Pravisdomini protocollo n. 4512 del 10.05.2012,acquisita agli atti con protocollo n. 38837 del 15.05.2012, con cui esprime parere favorevole;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Tecnica di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi in data 24.07.2012 con le seguenti prescrizioni:
1. la piattaforma ecologica dovrà essere univocamente identificabile tramite appropriata cartellonistica;
2. i mezzi e le modalità d'immissione dei rifiuti nel cassone scarrabile dovranno minimizzare l'eventuale dispersione degli stessi rifiuti sulla pavimentazione della piazzola ecologica e/o nell'ambiente circostante;
3. il contenitore dove viene conferito il rifiuto da spazzamento stradale deve essere a perfetta tenuta e quindi non deve lasciare fuoriuscire il colaticcio derivante sia dall'acqua usata dalla spazzatrice stradale che dalle precipitazioni atmosferiche;
4. dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare ristagni di acque al fine di evitare il proliferarsi di insetti con particolare riferimento a zanzare e mosche;
5. dovranno essere eseguiti idonei interventi di derattizzazione;
6. dovrà essere garantito, durante le operazioni di scarico e carico del rifiuto, un presidio da parte di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire le operazioni, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
7. dovrà essere garantita nel tempo la manutenzione della struttura, in particolare garantire la tenuta della pavimentazione impermeabilizzata e garantire lo stato di efficienza dei container;
8. dovrà essere nominato un collaudatore.

DATO ATTO che le prescrizioni attinenti alla gestione saranno riportate anche nel provvedimento di autorizzazione per la gestione della piazzola ecologica;
RITENUTO quindi di accogliere la richiesta del Comune di Pravisdomini;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, il progetto presentato dal Comune di Pravisdomini, nelle premesse descritto, relativo alle opere per la realizzazione della piazzola ecologica per rifiuti urbani costituiti da "residui da pulizia stradale" CER 20 03 03, sita in via Barco, su area catastalmente censita in comune censuario di Pravisdomini al foglio n. 11, mappale 371, costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato R.01 Relazione Tecnica dd. marzo 2012;

- Elaborato R.02 Computo metrico dd. marzo 2012;
- Elaborato R.03 Asseverazioni dd. marzo 2012;
- Elaborato PD.01 Planimetria generale dd. marzo 2012;
- Elaborato PD.02 Planimetria di inquadramento dd. marzo 2012;
- Elaborato PD.03 Planimetria dei lavori realizzati con i lotti 1-2-3 dd. marzo 2012;
- Elaborato PD.04 Planimetria interventi di 4° lotto dd. marzo 2012;
- Elaborato PD.05 Particolari dd. marzo 2012.

2. Di stabilire che l'impianto di cui al punto 1 ha una capacità di deposito di circa 20 m3 di rifiuti e vi possono essere conferiti esclusivamente rifiuti di provenienza urbana costituiti da "residui da pulizia stradale" CER 20 03 03, per una capacità massima annua di 240 m3. Presso l'impianto verranno svolte le operazioni di recupero R13, di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/06, e di smaltimento D15, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/06.
3. Di richiamare le prescrizioni di cui al parere della Conferenza Tecnica di cui al D.P.G.R. 01/98, attinenti alla gestione che saranno riportate anche nel provvedimento di autorizzazione per la gestione della piazzola ecologica:

- la piattaforma ecologica dovrà essere univocamente identificabile tramite appropriata cartellonistica;
- i mezzi e le modalità d'immissione dei rifiuti nel cassone scarrabile dovranno minimizzare l'eventuale dispersione degli stessi rifiuti sulla pavimentazione della piazzola ecologica e/o nell'ambiente circostante;
- il contenitore dove viene conferito il rifiuto da spazzamento stradale deve essere a perfetta tenuta e quindi non deve lasciare fuoriuscire il colaticcio derivante sia dall'acqua usata dalla spazzatrice stradale che dalle precipitazioni atmosferiche;
- dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare ristagni di acque al fine di evitare il proliferarsi di insetti con particolare riferimento a zanzare e mosche;
- dovranno essere eseguiti idonei interventi di derattizzazione;
- dovrà essere garantito, durante le operazioni di scarico e carico del rifiuto, un presidio da parte di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire le operazioni, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
- dovrà essere garantita nel tempo la manutenzione della struttura, in particolare garantire la tenuta della pavimentazione impermeabilizzata e garantire lo stato di efficienza dei container;

4. Di stabilire che le date di inizio e ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento Prevenzione e all'ARPA FVG Dipartimento provinciale di Pordenone. La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi. I lavori dovranno iniziare entro 12 mesi ed essere ultimati entro 24 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento.
5. Di dare atto che il Comune di Pravisdomini deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all'art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori.
6. Il Comune di Pravisdomini dovrà essere in regola con la normativa di sicurezza vigente (D.Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
In caso di chiusura della piazzola ecologica il Comune di Pravisdomini dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche.
7. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
8. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata il Comune di Pravisdomini dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Pravisdomini sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
9. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
10. Di stabilire, inoltre che il presente provvedimento verrà inviato al Comune di Pravisdomini, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG di Pordenone e alla Direzione Centrale dell'Ambiente - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente

o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Ciriani

12_46_3_AVV_PROV UDINE DECR 163 ESPROPRIO_009

Provincia di Udine - Servizio Viabilità
Decreto di esproprio n. 163 di data 24/10/2012. Lavori di allargamento del ponte al km 16 + 000 e sistemazione sede stradale lungo la SP "dello Stella".

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Omissis

RICHIAMATO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati a favore della Provincia di Udine - omissis - gli immobili occorrenti alla realizzazione lavori di allargamento del ponte al km 16+000 e sistemazione sede stradale lungo la S.p. "dello Stella"., censito nel comune di Precenicco ed identificati come di seguito:

1	Ditta proprietaria: Baccichetto Umberto Angelo nato a Ormelle il 25/09/1934, -omissis- Foglio 12 Mappale 272 -omissis- Indennità € 2.670,00
2	Ditta proprietaria: Baccichetto Cristian nato a Motta di Livenza (TV) il 11/03/1970, -omissis- Foglio 12 Mappale 278 -omissis- Indennità € 2.829,00
3	Ditta proprietaria: Baccichetto Vittorino nato a Ormelle (TV) il 27/01/1941, -omissis- Foglio 12 Mappale 280 -omissis- Indennità € 1.680,00
4	Ditta proprietaria: Baccichetto Susi nata a Cimadolmo (TV) il 13/11/1966, -omissis- Foglio 12 Mappale 281 -omissis- Indennità € 600,00
5	Ditta proprietaria: Baccichetto Susi nata a Cimadolmo (TV) il 13/11/1966, -omissis- Foglio 12 Mappale 283 -omissis- Indennità € 1.173,00
6	Ditta proprietaria: Baccichetto Susi nata a Cimadolmo (TV) il 13/11/1966 -omissis- Foglio 12 Mappale 284 -omissis- Indennità € 1.140,00
7	Ditta proprietaria: Baccichetto Monia nata a Motta di Livenza (TV) il 01/05/1971-omissis- Foglio 12 Mappale 286 -omissis- Indennità € 1.380.00

-omissis-

IL DIRIGENTE
UO ESPROPRI STIME CATASTO:
ing. Daniele Fabbro

12_46_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI SORTEGGIO CONCORSI VARI_027

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone
Pubblicazione data sorteggio concorsi pubblici.

In data 19 dicembre 2012 alle ore 9.00 presso la S.C. Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - 1° Piano Padiglione "D" - dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone la Commissione appositamente nominata, procederà ai sorteggi dei Componenti delle Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- 1 posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza;
- 1 posto di Dirigente Medico di Pediatria;
- 1 posto di Dirigente Medico Ortopedia e Traumatologia;

- 1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica.

IL RESPONSABILE F.F.
S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott.ssa Vania Costella

12_46_3_CNC_AZ SS2 SORTEGGIO PEDIATRIA_004

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso a un posto di Dirigente medico di pediatria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, 3° comma del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e s.m. i., si rende noto che il giorno lunedì 17 dicembre 2012 alle ore 8.30 presso il Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. 2 Isontina, sito in Via Vittorio Veneto n. 174 a Gorizia, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di Dirigente Medico (ex 1° livello) di Pediatria.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE:
dr. Antonio Zecchiero

12_46_3_CNC_AZ SS4 GRADUATORIA CUOCO_017

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per un posto di operatore tecnico specializzato esperto - cuoco diplomato cat. C.

Graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n.75 del 17.2.2012 - ai sensi dell'art.18 comma 6 del DPR 27.3.01 n.220 -

1^	ZANCONATO FABIO	PUNTI 68.750/100
2^	VENTURINI MANUELE	PUNTI 63.300/100
3^	POLATO DANIEL	PUNTI 58.800/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

12_46_3_CNC_AZ SS4 GRADUATORIA DIRIGENTE INFERMIERE_019

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per un posto di Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica - Area della riabilitazione.

Graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n. 359 del 24.07.2012 ai sensi dell'art.18 comma 6 del DPR 10.12.97 n. 483

1^	BOSCHI TAMARA	PUNTI 86.833/100
2^	VISENTIN LUCA	PUNTI 78.792/100
3^	ZORZETTO ELENA	PUNTI 69.593/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

12_46_3_CNC_AZ SS4 GRADUATORIA MEDICO GINECOLOGO_022

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per un posto di Dirigente medico di ginecologia ostetricia.

Graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n. 427 del 29.07.2011 ai sensi dell'art. 18 comma 6 del DPR 10.12.97 n. 483

1^	MAGRINI FRANCESCA	PUNTI 80.920/100
2^	BATTISTA RAFFAELE	PUNTI 76.470/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

12_46_3_CNC_AZ SS4 GRADUATORIA MEDICO INTERNISTA_021

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per un posto di Dirigente medico di medicina interna.

Graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n. 627 del 23.12.2011 ai sensi dell'art. 18 comma 6 del DPR 10.12.97 n. 483

1^	CELINO TEODORA	PUNTI 89.090/100
2^	FRANZOLINI NICOLETTA	PUNTI 86.170/100
3^	DOTTO LUCIANA	PUNTI 85.550/100
4^	ROSSETTO VALERIA	PUNTI 80.900/100
5^	LAPENNA ROBERTA	PUNTI 80.800/100
6^	GARLATTI COSTA ELENA	PUNTI 70.000/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

12_46_3_CNC_AZ SS4 GRADUATORIA MEDICO ONCOLOGO_023

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per un posto di Dirigente medico di oncologia.

Graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n. 172 del 06.04.2011 ai sensi dell'art. 18 comma 6 del DPR 10.12.97 n. 483

1^	DE PAULI FEDERICA	PUNTI 78.000/100
2^	ROJAS FABIOLA LORENA	PUNTI 76.860/100
3^	COZZI MICHELA	PUNTI 74.700/100
4^	CORSETTI SERENA	PUNTI 74.190/100
5^	ALESSI BARBARA	PUNTI 73.970/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

12_46_3_CNC_AZ SS4 GRADUATORIA MEDICO PEDIATRA_024

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per un posto di Dirigente medico di pediatria.

Graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n. 91 del 23.2.2011 ai sensi dell'art. 18 com-

ma 6 del DPR 10.12.97 n. 483

1^	LONDERO MAARGHERITA	PUNTI 84.710/100
2^	SACCARI ALESSIA	PUNTI 82.750/100
3^	RUBERT LAURA	PUNTI 82.630/100
2^	SALIERNO PATRIZIA	PUNTI 80.950/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

12_46_3_CNC_AZ SS4 GRADUATORIA MEDICO RIABILITAZIONE_020

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per un posto di Dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione.

Graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n. 91 del 28.02.2012 ai sensi dell'art. 18 comma 6 del DPR 10.12.97 n. 483

1^	LOMBARDI SANDRA	PUNTI 83.800/100
2^	BEINAT MICHELE	PUNTI 76.400/100
3^	RODARO ELENA	PUNTI 75.000/100
4^	MICHELUTTI ALESSANDRO	PUNTI 73.055/100
5^	SWOOPES FRANCESCA	PUNTI 62.820/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

12_46_3_CNC_AZ SS4 GRADUATORIA TECNICO INGEGNERE_018

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per un posto di collaboratore professionale tecnico - ingegnere - cat. D.

Graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n. 415 del 22.7.2011 - ai sensi dell'art. 18 comma 6 del DPR 27.3.01 n. 220

1^	MARSILIO ANDREA	PUNTI 73.850/100
2^	PEZZUTTI KATIA	PUNTI 65.060/100
3^	BATTIGELLI LAURA	PUNTI 63.300/100
4^	CASARSA CRISTINA	PUNTI 62.780/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

12_46_3_CNC_AZ SS4 GRADUATORIA TECNICO PREVENZIONE_016

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico a n.2 posti di collaboratore professionale sanitario esperto - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - cat.Ds.

Graduatoria approvata con delibera del Direttore Generale n. 662 del 30.12.2011 - ai sensi dell'art. 18 comma 6 del DPR 27.3.01 n. 220

1^	DI FANT MARCELLA	PUNTI 74,150/100
2^	BOZ ALESSANDRA	PUNTI 72,900/100
3^	MARTINIG MARCO	PUNTI 71,750/100
4^	STEFANUTTI CLAUDIA	PUNTI 71,593/100

5^	MARIANO STEFANO	PUNTI 65,500/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

12_46_3_CNC_COM SAN FLORIANO DEL COLLIO SELEZIONE FUNZIONARIO_003

Comune di San Floriano del Collio / Občina Števerjan (GO)

Selezione pubblica per esami per 1 posto di Funzionario amministrativo - Cat. D, p.e. D1, a tempo determinato e pieno, con ottima conoscenza della lingua slovena, da adibire allo sportello della lingua slovena per le finalità della L 38/01 e LR 26/07.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO

che è bandita la selezione di cui all'oggetto.
Durata: 359 giorni, a 36 ore settimanali.
Requisiti:
1) possesso di uno dei titoli di studio previsti dal bando;
2) ottima conoscenza della lingua slovena parlata e scritta, che verrà accertata con la prova scritta e orale;
Termini: le domande di ammissione devono pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale del bando, nonché lo schema della relativa istanza alla prova selettiva sono disponibili presso l'ufficio Segreteria del Comune di San Floriano del Collio, via Castello 3.
Non è previsto l'invio di copie del bando via fax o a mezzo servizio postale, mentre ne è previsto l'invio a mezzo posta elettronica.
Per informazioni: ufficio Segreteria del Comune di San Floriano del Collio, tel. 0481884135,
e-mail: segreteria@com-san-floriano-del-collio.regione.fvg.it .

IL SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE:
dott. Riccardo Masoni

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali